

Seduta n. 17

**COMUNE DI FIRENZE**  
**SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19.04.2021**  
**CONVOCAZIONE IN VIDEOCONFERENZA**

Presenti in aula alle 14,30 Bocci Ubaldo, Calistri Leonardo, De Blasi Roberto, Felleca Barbara, Funaro Sara, Giuliani Maria Federica, Milani Luca, Palagi Dimiitrij, Santarelli Luca, Tani Luca

14:32 - Entra in aula: Montelatici Antonio  
14:33 - Entra in aula: Cocollini Emanuele  
14:33 - Entra in aula: Piccioli Massimiliano  
14:34: Entra in aula Sparavigna Laura  
14:34 - Entra in aula: Martini Alessandro

L'anno 2021, il giorno 19 del mese di aprile alle ore 14,34 in videoconferenza, il Presidente del Consiglio Luca Milani ha avviato, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 41 del Regolamento del Consiglio comunale e a norma di quanto espressamente previsto dalla L. 27 del 24.04.2020 e dalla L.29 del 12.03.2021 e sulla base delle modalità straordinarie di funzionamento disposte dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale, anche mediante trasmissione in streaming su canali pubblici, il Question Time dedicato alla trattazione delle domande a risposta immediata presentate dai consiglieri al Sindaco, riportato nello specifico elenco dell'ordine dei lavori.

La seduta si è tenuta con l'ausilio dell'applicativo denominato Concilium che permette la gestione on line - secondo normativa di legge - della seduta consiliare in termini di rilievo delle presenze, gestione degli atti in aula, programmazione degli interventi e gestione delle votazioni.

**Ora:14:34**

**Verbale: 294**

**QUESTION TIME N.: 2021/481**

**OGGETTO: Le Chiavi della città**

**Proponente: Sparavigna Laura**

**Relatore:Funaro Sara**

**14:34: Interviene Milani Luca** avvia la presentazione dei Question Time

**14:34: Interviene Sparavigna Laura**

14:34 - Entra in aula: Moro Bundu Antonella

14:34 - Entra in aula: Dardano Mimma

14:34 - Entra in aula: Bianchi Donata

14:35 - Entra in aula: Albanese Benedetta

**14:36: Interviene Milani Luca**

**14:36: Interviene Funaro Sara**

14:36 - Entra in aula: Draghi Alessandro Emanuele

14:37 - Entra in aula: Innocenti Alessandra

**14:39: Interviene Milani Luca**

**14:39: Interviene Sparavigna Laura**

**ALLEGATO N.1: Question Time n. 2021/00481- Risposta in aula**

Tipo atto: question time  
Oggetto: Le Chiavi della città  
Proponente: Laura Sparavigna

COMUNE DI FIRENZE
15.04.21
Interrogazione N. QT 681
Interpellanze N. _____
Mozione / O.D.G./RIS. N. _____

(Con riferimento all'art. 41 del Regolamento del Consiglio Comunale)

Appreso dalla stampa cittadina in data 13 aprile che la Giunta, con una delibera, ha approvato le linee di indirizzo per i progetti e i percorsi formativi che saranno contenuti nell'edizione per il biennio 2021/2023 de 'Le Chiavi della città';

Rilevato che sarebbero state introdotte modifiche alle linee guida per i progetti formativi de "Le Chiavi della città";

#### CHIEDE

- quali sono le aree tematiche individuate e se sono stati coinvolte nel percorso le scuole ed i Quartieri;
- quali sono le modifiche introdotte alle linee guida de "Le Chiavi della città".

**Ora:14:40**

**Verbale: 295**

**QUESTION TIME N.: 2021/482**

**OGGETTO:** Utilizzo dei permessi per visite mediche o per motivi familiari durante il lavoro agile

**Proponente:** Giuliani Maria Federica

**Relatore** Martini Alessandro

**14:40: Interviene Milani Luca**

14:40 - Entra in aula: Pampaloni Renzo

14:40 - Entra in aula: Masi Lorenzo

**14:40: Interviene Giuliani Maria Federica**

**14:41: Interviene Milani Luca**

**14:41: Interviene Martini Alessandro**

14:43 - Entra in aula: Meucci Elisabetta

14:44 - Entra in aula: Bettini Alessia

14:44 - Entra in aula: Razzanelli Mario

**14:45: Interviene Milani Luca**

**14:45: Interviene Giuliani Maria Federica**

**ALLEGATO .N.1:** Question Time n. 2021/00482- Risposta in aula

Tipo atto: question time

Oggetto: Utilizzo dei permessi per visite mediche o per motivi familiari durante il lavoro agile

Proponente: Maria Federica Giuliani

(Con riferimento all'art. 41 del Regolamento del Consiglio Comunale)

Appreso dalla stampa cittadina, in particolare da "La Repubblica" del 13 aprile, che la Giunta Comunale ha approvato il Piano Organizzativo del Lavoro Agile per disciplinare il passaggio dalla fase emergenziale a quella ordinaria e che prevede, per il primo anno, fino al 30% dei dipendenti in modalità lavorativa agile;

Rilevato che anche durante il lavoro agile saranno garantiti i permessi legati a diritti costituzionalmente tutelati (genitorialità, salute, libertà sindacale);

Tenuto presente che ogni dipendente ha inoltre diritto, durante il corso dell'anno, a permessi retribuiti per visite mediche (18 ore) e per motivi familiari (18 ore);

### CHIEDE

- se l'Amministrazione Comunale intende riconoscere al dipendente che opera in modalità agile la possibilità di richiedere e quindi usufruire dei permessi per visite mediche o per motivi familiari;

- attraverso, eventualmente, quali modalità il dipendente che lavora in agile potrà far fronte ad assenze brevi per motivi legati a visite mediche o necessità familiari.

COMUNE DI FIRENZE
15.06.21
Interrogazione N. QT 682
Interpellanza N. _____
Mozione / O.D.G./RIS. N. _____

**Ora:14:47**

**Verbale: 296**

**QUESTION TIME N.: 2021/484**

**OGGETTO:** Programma de "Le Chiavi della Città": scuola, tredici progetti per rimettersi al passo

**Proponente: Dardano Mimma**

**Relatore: Funaro Sara**

**14:47: Interviene Milani Luca**

14:47 - Entra in aula: Gianassi Federico

14:47 - Entra in aula: Cali Francesca

**14:47: Interviene Dardano Mimma**

**14:48: Interviene Milani Luca**

**14:48: Interviene Funaro Sara**

14:49 - Entra in aula: Pastorelli Francesco

**14:51: Interviene Milani Luca**

14:51 - Entra in aula: Fratini Massimo

**14:51: Interviene Dardano Mimma**

**ALLEGATO .N.1: Question Time n. 2021/00484- Risposta in aula**

Question time

ALLEGATO N° 1  
ARGOMENTO N° 296

**Proponente:** Mimma Dardano

**Oggetto:** Programma de "Le Chiavi della Città": scuola, tredici progetti per rimettersi al passo.

Con riferimento all'art. 64 del Regolamento del Consiglio Comunale;

Appreso da notizie di stampa apparse il 14 aprile sui quotidiani "La Nazione" e il "Corriere Fiorentino" che fra i progetti educativi delle Chiavi della Città, dal prossimo anno scolastico ci saranno anche quelli mirati al recupero delle competenze perse a causa della pandemia e per aiutare i ragazzi e gli insegnanti a gestire il disagio emotivo dovuto al Covid;

Ritenuto che sia lodevole questa iniziativa che coinvolge tutta la platea scolastica, dai nidi alle superiori, compresi anche i Centri di Formazione Professionale e le scuole superiori per gli adulti, oltre la considerazione che viene inserito nel progetto di recupero delle competenze scolastiche anche la gestione del disagio sofferto dai piu' giovani;

Considerato anche che il progetto de "Le chiavi della Città" sia utile per creare un maggior legame in questo momento storico che stiamo vivendo tra le famiglie e le scuole;

**CHIEDE AL SINDACO**

- Quali saranno i progetti educativi che verranno finanziati per il prossimo anno scolastico e come programmati;
- Se verrà presto pubblicato il bando per le manifestazioni d'interesse per la sponsorizzazione dei progetti de "Le chiavi della Città".

LA CONSIGLIERA  
Mimma DARDANO

COMUNE DI FIRENZE
15.06.21
INTERPELLAZIONE N. QT 684
MURILIPARTIZI N. _____
SEGNALAZIONE / O.D.G./RIS. N. _____

**Ora:14:53**

**Verbale: 297**

**QUESTION TIME N.: 2021/485**

**OGGETTO:** : Per sapere dall'Amministrazione quali provvedimenti intenda adottare per prevenire episodi di aggressione come quello che si e' consumato a Piazzale Michelangelo

**Proponente: Montelatici Roberto**

**Relatore: Albanese Benedetta**

**14:53: Interviene Milani Luca**

**14:53: Interviene Montelatici Antonio**

**14:54: Interviene Milani Luca**

**14:54: Interviene Albanese Benedetta**

14:55 - Entra in aula: Cellai Jacopo

14:56 - Entra in aula: Asciuti Andrea

**14:58: Interviene Milani Luca**

**14:58: Interviene Montelatici Antonio**

**ALLEGATO .N.1:** Question Time n. 2021/00485- Risposta in aula

---

QUESTION TIME

Oggetto: Per sapere dall'Amministrazione quali provvedimenti intenda adottare per prevenire episodi di aggressione come quello che si e' consumato a Piazzale Michelangelo

Proponente: Cons. Antonio Montelatici (Lega Salvini Firenze)

Il Consigliere,

Appreso dai mezzi di informazione del grave episodio di aggressione violenta ai danni di una pensionata di 78 anni, che si trovava al Piazzale Michelangelo, e che ha subito il furto della borsa riportando lesioni che necessitano di cure ospedaliere con prognosi di 30gg.;

Appreso inoltre che, al momento dell'aggressione non vi erano sul posto pattuglie delle Forze dell'ordine e neppure della Polizia Municipale;

Ritenuto che, tali episodi possono essere invece prevenuti con una maggiore presenza sul territorio della Polizia Municipale;

CHIEDE al Sindaco e all'Assessore competente

Se non ritengano opportuno, alla luce di simili episodi, aumentare il numero delle pattuglie presenti sul territorio, in particolare nei luoghi di maggiore frequentazione come il Piazzale Michelangelo;

Se non ritengano altrettanto utile incrementare il numero delle telecamere posizionate in città, come da tempo richiesto da questa forza politica

COMUNE DI FIRENZE
15.06.21
Interrogazione N. QT 485
Interpellanza N. _____
Motto: QUOTIDIANI N. _____

Il Consigliere  
Antonio Montelatici

**Ora:14:59**

**Verbale: 298**

**QUESTION TIME N.: 2021/486**

**OGGETTO:** : Per avere informazioni in merito al giocatore della ....Omissis

**Proponente: Cocollini Emanuele**

**Relatore: Gianassi Federico**

**14:59: Interviene Milani Luca**

**14:59: Interviene Cocollini Emanuele**

**15:00: Interviene Milani Luca**

**15:00: Interviene Gianassi Federico**

15:02 - Entra in aula: Sacchi Tommaso

**15:03: Interviene Milani Luca**

**15:03: Interviene Cocollini Emanuele**

**ALLEGATO .N.1: Question Time n. 2021/00486- Risposta in aula**



COMUNE DI FIRENZE	
15.04.2021	
Interrogazione N.	97
Interpellanza N.	486
Mozione / O.D.G./RIS. N.	

ALLEGATO N°	1
ARGOMENTO N°	298

GRUPPO CONSILIARE  
LEGA SALVINI FIRENZE

### QUESTION TIME

Oggetto: Per avere informazioni in merito al giocatore della *Omissis Omissis*.

Proponente. Cons. Emanuele Cocollini (Lega Salvini Firenze)

Il Consigliere,

Appreso delle difficoltà finanziarie in cui versa il *Omissis*;

Appreso che il *Omissis* ha in concessione impianti sportivi di proprietà del Comune e che Giacomo Lucibello ne ricopre il ruolo di Presidente ed è al contempo Presidente della Mercafir S.c.p.A.;

Appreso che il giocatore del *Omissis* lavora anche per la Mercafir ScpA

Chiede al Sindaco e all'Assessore competente

Se vi sia incompatibilità fra il ruolo di Presidente di Mercafir ed il ruolo di Presidente della *Omissis*.

A quale titolo è stato assunto in Mercafir *Omissis*, con quale ruolo e quanto percepisce di trattamento economico.

Il Consigliere

Emanuele Cocollini

**Ora:15:04**

**Verbale: 299**

**QUESTION TIME N.: 2021/487**

**OGGETTO: : VIG valutazione impatto di genere**

**Proponente: Moro Bundu Antonella**

**Relatore: Albanese Benedetta**

**15:04: Interviene Milani Luca**

**15:04: Interviene Moro Bundu Antonella**

15:07 - Entra in aula: Rufilli Mirco

**15:06 Interviene Milani Luca**

**15:06: Interviene Albanese Benedetta**

**15:11: Interviene Milani Luca**

**15:11: Interviene Moro Bundu Antonella**

15:11 - Entra in aula: Bussolin Federico

ALLEGATO N° 1  
ARGOMENTO N° 299

Question Time

Gruppo consiliare: Sinistra Progetto Comune

Soggetto proponente: Antonella Bundu

Oggetto: VIG valutazione impatto di genere

COMUNE DI FIRENZE
15.06.2021
Interrogazione N. 97
Interpellanza N. 481
Mozione / O.D.G./RIS. N. _____

La sottoscritta Consigliera comunale,

**Letto** l'articolo di stampa *L'Opportunità del Bilancio di Genere (La Nazione Firenze, 14.04.2021)*, dove si sottolinea che per fare funzionare il bilancio di genere serve "elaborare energie e avere un confronto permanente con le parti sociali";

**Ricordato** che l'Italia è al diciottesimo posto (su 24) fra i paesi europei per la parità di genere;

**Appreso** della campagna "Dati per contare" promossa da *Period Think Tank* per consentire l'accesso aperto e pubblico ai dati che consentano di misurare l'impatto delle politiche pubbliche sulle dimensioni di genere;

**Vista** la Delibera di giunta della città di Bologna, votata in data 8 aprile 2021, che aderisce alla succitata campagna "Dati per contare", adottando la valutazione di impatto di genere come strumento di amministrazione;

**Ricordato :**

- che già nel 2008 viene redatto il primo Bilancio di Genere del Comune di Bologna;
- l'atto n. **01331**, votato in Consiglio Comunale di Firenze il 7 aprile 2021, per adottare il Bilancio di Genere, inserendolo nel DUP, in modo che periodicamente si venga a conoscenza della situazione, atto nel quale si fa riferimento specifico al mainstreaming di genere, cioè "integrare la prospettiva di genere in ogni politica e ogni fase del ciclo della politica, sia orizzontalmente tra le diverse aree di intervento, che verticalmente per tutti i livelli di intervento. Esso implica di integrare nell'ambito del processo decisionale la partecipazione attiva delle associazioni e degli organismi di rappresentanza femminile, l'implementazione di sistemi di raccolta di dati disaggregati per sesso e della valutazione ex ante e d ex post dell'impatto potenziale sul genere delle politiche pubbliche";
- la necessità di scorporre, leggere e indagare i dati con una lente attenta al genere, considerato che è necessario porre la massima attenzione ai dati disaggregati per genere, essendo un'analisi rigorosa la strada principale per indagare la situazione femminile nei vari aspetti della vita produttiva, familiare, scolastica, etc.;
- che, in assenza di banche dati aggiornate e sufficientemente analitiche, sia indispensabile uno scambio costante con organizzazioni femministe e femminili, nonché esperte di genere in grado di fornire

informazioni e conoscenza sui soggetti destinatari delle politiche, per acquisire un quadro completo e attendibile sul contesto reale e sulle metodologie da usare per governare il cambiamento;

#### INTERROGANO L'AMMINISTRAZIONE PER SAPERE

Se intende consentire l'accesso aperto e pubblico ai dati disaggregati per genere e età che permettono di misurare l'impatto delle politiche pubbliche sulle dimensioni di genere e di adottare la valutazione di impatto di genere (VIG) ex ante come strumento per programmare e individuare gli obiettivi e interventi delle politiche pubbliche secondo indicatori che consentano di valutare il diverso impatto e i diversi effetti sulle donne e sugli uomini e sulle persone che si riconoscono in altri generi, prima dell'adozione e dell'inserimento delle proposte e degli obiettivi all'interno dei Documenti di Programmazione.

La Consigliera comunale,  
Antonella Bundu

**Ora:15:12**

**Verbale: 300**

**QUESTION TIME N.: 2021/488**

**OGGETTO: : Sicurezza in città**

**Proponente: Masi Lorenzo**

**Relatore: Albanese Benedetta**

**15:12 Interviene Milani Luca**

**15:12 Interviene Masi Lorenzo**

**15:13 Interviene Milani Luca**

**15:13 Interviene Albanese Benedetta**

**15:17 Interviene Milani Luca**

**15:17 Interviene Masi Lorenzo**



ALLEGATO N°	1
ARGOMENTO N°	300

COMUNE DI FIRENZE	
15.04.2021	
Intervento N°	QT
Interpellanza N.	488
Mozione / O.D.G./RIS. N.	

## Movimento 5 Stelle

Gent.mo

Presidente Consiglio Comunale  
Comune Firenze  
Luca Milani

### QUESTION TIME

Data: 14 Aprile 2021

Proponente: Lorenzo Masi Consigliere Movimento 5 Stelle

Oggetto: Sicurezza in città

### PREMESSO CHE

Appreso dalla stampa locale e anche da riscontri diretti con alcune cittadine che nella giornata di mercoledì un'anziana è stata scaraventata a terra e derubata al Piazzale Michelangelo, altre due ragazze giovedì, in pausa pranzo, in Piazza Borgo Ognissanti sono state borseggate, hanno anche inseguito il ladro, ma con scarsi risultati.

### CONSIDERATO CHE

Siamo a Firenze, in pieno centro, non in una periferia del "Bronx" come si diceva una volta, in orari diurni, dove il primo furto si è verificato alle ore 17.30 e il secondo alle 14.15, tutto alla luce del sole.

### TENUTO CONTO CHE

la volontà del sindaco è di riportare i residenti in centro, ma gli episodi che si verificano quotidianamente non lo aiutano.

### CHIEDE AL SINDACO E ALLA GIUNTA DI SAPERE

Cosa intendono fare per evitare queste situazioni e dare più sicurezza ai propri cittadini, quali sono le linee di intervento e se intendono utilizzare le tante telecamere inserite dalla pubblica amministrazione per rintracciare i colpevoli.

Consigliere Comunale Firenze  
Lorenzo Masi

**Ora:15:19**

**Verbale: 301**

**QUESTION TIME N.: 2021/489**

**OGGETTO: : Amministrazione trasparente: spese elettorali 2019 del sindaco Dario Nardella**

**Proponente: Draghi Alessandro Emanuele**

**Relatore: Gianassi Federico**

**15:19: Interviene Milani Luca**

**15:19 Interviene Draghi Alessandro Emanuele**

**15:21 Interviene Milani Luca**

**15:21 Interviene Gianassi Federico**

15:24 - Entra in aula: Conti Enrico

**15:26 Interviene Milani Luca**

**15:26.Interviene Draghi Alessandro Emanuele**



COMUNE DI FIRENZE	
15.04.2021	
Interrogazione N.	97
Interpellanza N.	489
Mozione / O.D.G. / RIS. N.	

ALLEGATO N°	1
ARGOMENTO N°	301

**GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA**

## QUESTION TIME

Proponente: Alessandro Draghi

Oggetto: amministrazione trasparente: spese elettorali 2019 del sindaco Dario Nardella

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

VISTO

· l'art. 2 comma 1 n. 3 della Legge 05.07.1982 n. 441, recante il deposito di una dichiarazione concernente le spese per la propaganda elettorale, con allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge 18.11.1981, n. 659 relative agli eventuali contributi ricevuti;

· l'art. 4 comma 3 della legge 18.11.1981 n. 659, recante che nel caso di finanziamenti o contributi ai soggetti indicati all'art. 7 della legge 2.5.1974 n. 195 per un importo che nell'anno superi tremila euro, sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, o possono essere dichiarati in autocertificazione dei candidati;

· che l'indicazione nominativa è obbligatoria per tutti i contributi e servizi ricevuti di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi dalle persone fisiche; che l'indicazione nominativa è obbligatoria per tutti i contributi e servizi ricevuti da persone fisiche se di importo o valore superiore a Euro 5.000 come previsto dall'articolo 7 comma 6 L.515/93 come modificato all'art. 11 comma 2 della Legge del 6/7/2012 n.96;

EVIDENZIATA la Dichiarazione relativa alle spese, alle obbligazioni e ai contributi ricevuti per la propaganda elettorale per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 2 comma 1 n. 3 Legge 441/1982, datata 26.6.2019 del Sindaco Dario Nardella, pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Firenze;

RILEVATO che tale dichiarazione del 26.6.2019, scaricabile al link del Comune di Firenze <https://www.comune.fi.it/system/files/2019-07/Nardella%20D1.pdf>, evidenzia a fianco della voce "Contributi ricevuti" un richiamo alla annotazione "cifre provvisorie in corso di rendicontazione";

RICORDATO che il sottoscritto ha richiesto mediante un accesso agli atti il 27/1/2021 la lista di coloro che hanno contribuito alla campagna elettorale del Sindaco per le elezioni amministrative del 2019; richiesta sollecitata il 17 marzo scorso ma che ad oggi non è ancora stata soddisfatta

## INTERROGA IL SINDACO PER SAPERE

1) il motivo per cui dopo più di 20 mesi il modello D1: "Dichiarazione relativa alle spese, alle obbligazioni e ai contributi ricevuti per la propaganda elettorale" per l'anno 2019 sul sito del Comune di Firenze il 26.06.2019 dal Sindaco Dario Nardella, resa ai sensi dell'art. dell'art. 2 comma 1 n. 3 Legge 441/1982 è ancora pubblicato sul sito del Comune nella pagina "amministrazione trasparente" con cifre provvisorie in corso di rendicontazione;

2) perché la lista nominativa delle persone fisiche o giuridiche che hanno finanziato la campagna elettorale del Sindaco nel 2019 mediante contributi o servizi (secondo l'ex art. 4 c. 3 Legge 18.11.1981 n. 659) non è presente nella pagina amministrazione trasparente.

Alessandro Draghi

Firenze, 14 aprile 2021

**Ora:15:28**

**Verbale: 302**

**QUESTION TIME N.: 2021/490**

**OGGETTO: : San Salvi: tetti rossi per te, hanno nascosto stasera**

**Proponente: Palagi Dmitrij**

**Relatore: Bettini Alessia - Viesindaca**

**15:28: Interviene Milani Luca**

**15:28: Interviene Palagi Dmitrij**

**15:30: Interviene Milani Luca**

**15:30: Interviene Bettini Alessia**

**15:31: Interviene Milani Luca**

**15:31: Interviene Palagi Dmitrij**

ALLEGATO N° 1  
ARGOMENTO N° 309

**Question time**

Gruppo consiliare: Sinistra Progetto Comune

Soggetti proponenti: Dmitrij Palagi, Antonella Bundu

**Oggetto: San Salvi: tetti rossi per te, hanno nascosto stasera**

Il sottoscritto consigliere comunale,

COMUNE DI FIRENZE	
15.04.2021	
Interrogazione N.	AT
Interpellanza N.	490
Mozione / O.D.G./RIS. N.	

Ricevuta risposta di accesso agli atti da parte della Regione Toscana, in data 19 marzo 2021, nella quale veniva data notizia di come gli uffici della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale dell'ente siano «in possesso solo dell'Accordo di Programma risalente al 2007 per il riutilizzo di quell'area [denominata San Salvi], documento che, ad oggi, risulta superato»;

Evidenziato come lo scrivente consigliere sia in attesa di risposta per l'accesso agli atti richiesto nella seconda metà di marzo 2021 all'AUSL Toscana Centro;

Letta la risposta, del 12 aprile 2021, all'interrogazione 2021/00111, avente per oggetto *Il Sindaco a passeggio per San Salvi, ma a che scopo?*, dello scrivente gruppo consiliare, dalla quale si apprende che:

- L'Amministrazione non comprende «quali siano i "vincoli della Soprintendenza" e se di vincoli si possa parlare» in riferimento all'area di San Salvi;
- «La riqualificazione dell'area [di San Salvi] passa attraverso l'approvazione di piani di recupero, così come previsto dalle norme urbanistiche»;
- È possibile una discussione sull'area di San Salvi durante il «percorso partecipativo del piano operativo»;
- L'Amministrazione considera alcuni spazi dell'area di San Salvi con potenzialità non «pienamente definite», prevedendo «nuove funzioni, anche ridefinendo quelle previste nel regolamento urbanistico»;

Letta la risposta, del 12 aprile 2021, all'interrogazione 2021/00406, avente per oggetto *Il mistero di San Salvi?*, dello scrivente gruppo consiliare, dalla quale si apprende che:

- L'AUSL Toscana Centro «sta verificando soluzioni differenti rispetto a quelle approvate in passato in merito alla valorizzazione del complesso ex ospedaliero»;
- Sarà necessario il coinvolgimento del Comune di Firenze per il futuro dell'area di San Salvi, essendo il nostro ente competente «per le materie di urbanistica ed edilizia»;

- Si ritiene «utile definire un progetto di più ampio respiro che coinvolga, oltre alla ASL e alla Regione Toscana, anche il Comune di Firenze e la Città Metropolitana, in quanto proprietari di aree limitrofe all'ex complesso sanitario»;

Riepilogato di come risulti che Comune di Firenze e Regione Toscana non abbiano traccia di alcun nuovo progetto per l'area di San Salvi, ma anzi si possa dire che tutta la documentazione in possesso di questi due enti sia da considerare superata, rispetto alla cosiddetta riqualificazione della zona;

Sottolineata l'esistenza di percorsi partecipativi, organizzati anche tramite comitati, che si sono interessati al futuro dell'area di San Salvi;

Considerato come l'area di San Salvi risulterebbe sottoposta, dal maggio 1993, a Vincolo di tutela dalla Soprintendenza, la quale avrebbe esplicitato in una Relazione Storico Artistica «l'interesse complessivo di tutta la struttura», definito «dall'aspetto estremamente unitario» dell'insieme delle strutture e dalla loro relazione con «il parco circostante» e le «essenze arboree» che hanno «ora [già nel 1993] un interesse dato dal loro aspetto centenario»;

Richiamato quanto descritto nelle due succitate interrogazioni (2021/00111 e 2021/00406), in merito alle dichiarazioni del Sindaco del Comune di Firenze, prima su Twitter (13 gennaio 2021) e poi riportate dalla stampa locale il 21 gennaio 2021 e il 2 febbraio 2021, con particolare riferimento alle affermazioni per cui, secondo lo stesso Sindaco:

- Ci sarebbe «un nuovo piano» per l'area di San Salvi, a seguito di un confronto con l'AUSL Toscana Centro;
- Ci sarebbero le «condizioni per dare uno sbocco definitivo alla riqualificazione di una delle parti più importanti della città»;

Ricordato a Sindaco e Giunta dell'esistenza del Consiglio comunale, che pure si riunisce in modalità telematica, ma continua a esistere ed esercitare le sue funzioni;

#### INTERROGA SINDACO E GIUNTA PER SAPERE

A quale nuovo piano faccia riferimento il Sindaco nelle sue dichiarazioni sull'area di San Salvi;

Quale confronto abbia avuto il Sindaco con l'AUSL Toscana Centro, nel 2021, in merito al futuro dell'area di San Salvi, in quale data e secondo quali modalità;

Quali siano le condizioni per dare uno «sbocco definitivo alla riqualificazione di una delle parti più importanti della città» (l'area di San Salvi);

Che senso ha parlare di un percorso di partecipazione, quando nel primo mese del 2021 il Sindaco avrebbe già definito un nuovo progetto con l'AUSL Toscana Centro senza che Regione Toscana, Comune di Firenze e uffici comunali abbiano uno straccio di documentazione per poterne dare conto a chiunque volesse avere più informazioni di una dichiarazione rilasciata alla stampa.

Il consigliere comunale,  
Dmitrij Palagi

**Ora:15:33**

**Verbale: 303**

**QUESTION TIME N.: 2021/483**

**OGGETTO: : Spettacoli dal vivo, una probabile e possibile riapertura?**

**Proponente: Felleca Barbara**

**Relatore:Sacchi Tommaso**

**15:33 Interviene Milani Luca**

**15:33 Interviene Felleca Barbara**

**15:35 Interviene Milani Luca**

**15:35 Interviene Sacchi Tommaso**

**15:37 - Entra in aula: Di Puccio Stefano**

**15:38 Interviene Milani Luca**

**15:38 Interviene Felleca Barbara**

Tipo atto: question time

Oggetto: Spettacoli dal vivo, una probabile e possibile riapertura?

Proponente: Barabara Felleca

(Con riferimento all'art. 41 del Regolamento del Consiglio Comunale)

Letti gli articoli riportati sulla stampa del 14 Aprile in merito al Protocollo che sarà presentato dal Ministro Franceschini al Comitato Tecnico scientifico, dove si ipotizza la riapertura dei luoghi di cultura, cinema e teatri, con il 50% della capienza fino ad un tetto massimo di 500 px per gli spazi al chiuso, e 1000 per quelli all'aperto, con possibilità per le Regioni di autorizzare eventi speciali con capienze superiori;

Rilevato che in ogni caso che la capienza al 50% dovrà comunque tenere conto delle misure di distanziamento (1 metro bocca a bocca);

Evidenziato che ove approvato il Protocollo proposto dal MIC potrebbe consentire la pianificazione delle aperture al chiuso in autunno, auspicabilmente con continuità e senza interruzioni;

### CHIEDE

- 1) Quali le principali linee di intervento ipotizzate nel Protocollo e se queste si ritengono compatibili con le riaperture dei luoghi di spettacolo, che dovranno necessariamente confidare nella continuità anche per la necessaria programmazione della stagione;
- 2) Quale la programmazione estiva e in particolare se si stanno programmando attività all'aperto.

COMUNE DI FIRENZE
15.06.21
interrogazione N° QT 683
interpellanze N°
Mozione / O.M.G. RIS. N°

**Ora:15:40 Appello:** presenti Asciti Andrea, Bianchi Alessandra, Bocci Ubaldo, Bussolin Federico, Cali Francesca, Calistri Leonardo, Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele, Conti Enrico, Dardano Mimma, De Blasi Roberto, Draghi Alessandro Emanuele, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Giuliani Maria Federica, Innocenti Alessandra, Masi Lorenzo, Milani Luca, Montelatici Antonio, Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij, Pampaloni Renzo, Pastorelli Francesco, Piccioli Massimiliano, Razzanelli Mario, Rufilli Mirco, Santarelli Luca, Sparavigna Laura, Tani Luca

Sono altresì presenti gli assessori: Albanese Benedetta, Bettini Alessia, Funaro Sara, Gianassi Federico, Martini Alessandro, Meucci Elisabetta, Sacchi Tommaso

L'anno 2020, il giorno 19 del mese di aprile alle ore 15.40 in videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale per decisione del Presidente del Consiglio Luca Milani, ai sensi della normativa vigente e a norma di quanto espressamente previsto dalla L. 27 del 24.04.2020 e dalla L. 29 del 12.03.2021 e sulla base delle modalità straordinarie di funzionamento disposte dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale per trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Assume la Presidenza Luca Milani, assistito dal Segretario Generale del Comune Giuseppe Ascione

Eseguito l'appello nominale risultano presenti n. 31 consiglieri

Il Presidente, constatato il numero dei presenti dichiara valida la seduta dando inizio ai lavori.

15:41 - Entra in aula: Perini Letizia

**Ora:15:44**

**Verbale: 304**

**COMUNICAZIONE N.: 2021/473**

**OGGETTO:** Comunicazione del Presidente del Consiglio comunale in memoria dell'avvocata Ebru Timitik morta dopo un lungo sciopero della fame

**15:44 Interviene Milani Luca**

**Ora:15:46**

**Verbale: 305**

**COMUNICAZIONE N.: 2021/504**

**OGGETTO:** Comunicazione del Presidente del Consiglio per invitare la Comm. 7 a promuovere un atto in sostegno di Alexei Navalny

**15:46 Interviene Milani Luca**

15:46 - Entra in aula: Del Re Cecilia

**Ora:15:48**

**Verbale: 306**

**COMUNICAZIONE N.: 2021/474**

**OGGETTO:** Comunicazione del consigliere Ruffilli su: "Oltre centomila per dire no al fascismo"

**15:48 Interviene Ruffilli Mirco**

**Ora:15:51**

**Verbale: 307**

**COMUNICAZIONE N.: 2021/495**

**OGGETTO:** Comunicazione della consigliera Bianchi su: "Compiere 18 anni e divenire cittadine e cittadini italiani"

**15:51 Interviene Bianchi Donata**

**Ora:15:55**

**Verbale: 308**

**COMUNICAZIONE N.: 2021/496**

**OGGETTO:** Comunicazione del consigliere Montelatici su: "Qualche considerazione sulle recenti indagini dell'autorità giudiziaria nei confronti di politici locali"

**15:55 Interviene Montelatici Antonio**

**Ora:15:59**

**Verbale: 309**

**DOMANDA D'ATTUALITA' N.: 2021/497**

**OGGETTO:** Domanda di attualità della consigliera Giuliani su: "Ex-teatro dell'Oriuolo, la memoria è la nostra storia" – Rel. Ass. Sacchi

**15:59 Interviene Milani Luca**

**15:59 Interviene Giuliani Maria Federica**

**16:00 Interviene Milani Luca**

**16:00 Interviene Sacchi Tommaso**

16:01 - Entra in aula: Bonanni Patrizia

**16:02 Interviene Milani Luca**

**16:02 Interviene Giuliani Maria Federica**



COMUNE DI FIRENZE

19/4/21

Interrogazione N. \_\_\_\_\_

Interpellanza N. \_\_\_\_\_

Mozione / O.D.G./RIS. N. \_\_\_\_\_

ALLEGATO N° 1.....

ARGOMENTO N° 309.....

Gruppo Consiliare Partito Democratico

Tipo atto: domanda attualità

Oggetto: Ex-teatro dell'Oriuolo, la memoria è la nostra storia

Proponente: Maria Federica Giuliani

(ai sensi dell'articolo 64 del Regolamento del Consiglio Comunale)

Considerato che il Teatro dell'Oriuolo ha rappresentato una delle più attive realtà teatrali del dopoguerra fiorentino, ospitato dal 1951 al 1993 al piano terra del Palazzo Bastogi;

Visto che fu impossibile la sua messa a norma e quindi conservarlo a causa della fatiscenza delle strutture originali, il Comune fin dal 2019 ha approvato un progetto di recupero all'avanguardia, rientrando nei sei luoghi che il sindaco ha inserito nel master plan degli spazi culturali per ridisegnare e dare nuova vita ad alcuni contenitori, rafforzando così l'anima artistica di Firenze;

Dato che siamo alla fasi finali dell'abbattimento e demolizione dell'originario spazio aperto adatto ad allestimenti e manifestazioni, circa 300 mq, principalmente nell'area della ex platea, un importo di 600 mila euro per la realizzazione del Nuovo Teatro delle Arti visive;

Ricordata la grande tradizione del teatro fiorentino ed in particolare dell'attività ivi svolta dal grande Gino Susini e Vanna Spagnoli, con rappresentazioni memorabili tanto che negli anni '60 il teatro dell'Oriuolo diventò teatro stabile e la compagnia prese il suo nome, voce seguitissima dei radiodrammi registrati dalla Rai, cessò l'attività nel 1993 quando il teatro fu dichiarato inagibile e, non a caso, la sua vita terrena chiuse il sipario l'anno dopo;

#### SI CHIEDE

- quale sia il progetto artistico delineato dall'AC e se nel progetto definitivo, vista la grande tradizione e memoria dei luoghi sia prevista, come annunciato, una targa a memoria della compagnia che ha accompagnato la storia artistica della nostra città.

**Ora:16:04**

**Verbale: 310**

**DOMANDA D'ATTUALITA' N.: 2021/498**

**OGGETTO:** Domanda di attualità del consigliere Palagi su: "Piazzale Michelangelo, tra Iris, parco Mario Luzi e finalità economiche dei privati" – Rel. Ass. Del Re

**16:04 Interviene Milani Luca**

**16:04 Interviene Palagi Dmitrij**

**16:05 Interviene Cocollini Emanuele assumendo la Presidenza**

**16:05 Interviene Del Re Cecilia**

**16:12 Interviene Cocollini Emanuele**

**16:12 Interviene Palagi Dmitrij**

**ALLEGATO .N.1: Domanda d'Attualità n. 2021/00498- Risposta in aula**

**Domanda di attualità**

Gruppo consiliare: Sinistra Progetto Comune

Soggetti proponenti: Dmitrij Palagi

**Oggetto: Piazzale Michelangelo, tra Iris, parco Mario Luzi e finalità economiche dei privati**

Il sottoscritto Consigliere comunale,

Richiamata la risposta al question time 2021/00260, avente per oggetto *Piazzale Michelangelo ha bisogno di essere valorizzato dai privati?*, dello scrivente gruppo consiliare, ricevuta in aula durante la seduta consiliare del 1° marzo 2021, con la quale la Giunta informava di come:

- La Società Italiana dell'Iris abbia presentato all'Amministrazione comunale un progetto di utilizzo riguardante una porzione di terreno attigua all'attuale Giardino dell'Iris, per una superficie complessiva di 12.000 metri quadri, prevedendo:
  - o Un'estensione delle coltivazioni di Iris e un ampliamento dell'area a disposizione per l'abituale Concorso Internazionale;
  - o La predisposizione di percorsi per favorire la fruibilità dell'area a persone con difficoltà motorie e non vedenti;
  - o La predisposizione di percorsi didattici, oltre che di aree destinate a bambine e bambini;
  - o Un miglioramento dell'accessibilità per i mezzi di soccorso;
- Il suddetto progetto sia stato istruito positivamente dalla Direzione Ambiente, a cui dovrebbe seguire una dichiarazione di interesse rivolta alla Giunta;
- La convenzione del campeggio termini il 31 ottobre 2021;
- Sia prevista una concessione di valorizzazione di una parte dell'area, con bando pubblico, per individuare un soggetto privato che proceda a realizzare un punto ristoro (o altro, ma sempre con funzione di servizio), per finalità economiche;
- Non fossero ancora definiti i dettagli in merito alla suddetta concessione di valorizzazione;

Ricordato quanto chiesto dallo scrivente gruppo consiliare nel corso dell'attuale consiliatura e in particolare:

- L'interrogazione 2019/00688, avente per oggetto *Parco "Mario Luzi", quale situazione?* (risposta scritta del 24 settembre 2019);
- L'interrogazione 2019/00890, avente per oggetto *Ancora sul Parco Mario Luzi* (risposta in aula, durante la seduta del 2 dicembre 2019);

COMUNE DI FIRENZE
19/4/21
Interrogazione N. _____
Interpellanze N. _____
Mozione / O.D.G./RIS. <b>DAT 498</b>

- L'interrogazione 2020/00028, avente per oggetto *Parco Luzzi, come si è risolta la situazione e quale futuro nell'area* (risposta scritta del 4 maggio 2020);

Riepilogato come dalle risposte alle tre succitate interrogazioni sia possibile evidenziare come:

- Il Gruppo Human Company, a nome della società Il Michelangelo, abbia una convenzione, con l'Amministrazione Comunale, il cui termine è previsto per il 31 ottobre 2021, ma si sarebbe dichiarato disponibile, da anni, a una restituzione anticipata dell'area interessata dal campeggio non più in attività;
- La Direzione Ambiente del Comune di Firenze avesse già progettato e realizzato un primo lotto di interventi tra il 2015 e il 2016, in attesa della restituzione anticipata dell'area da Parte del Gruppo Human Company;
- Il Gruppo Human Company abbia accettato di mantenere inalterato il canone di concessione, anche con la restituzione anticipata dell'area precedentemente destinata al campeggio;
- Tra settembre 2019 e marzo 2021 non siano intercorse sostanziali novità, fatta forse eccezione per il coinvolgimento della Società Italiana dell'Iris;

Ricordato come:

- La Giunta avesse già deliberato nel 2013 la realizzazione di un'area a uso pubblico da collegare al giardino dell'Iris nell'area precedentemente utilizzata dal Campeggio Michelangelo (delibera 2013/G/00046), dichiarando nel mese di febbraio dello stesso anno di aver avviato concretamente il percorso di realizzazione di questo nuovo parco;
- Il Consiglio comunale avesse ribadito la necessità di procedere alla restituzione anticipata dell'area con un voto unanime durante la seduta consiliare del 21 novembre 2016 (ordine del giorno 2016/02081);
- Negli ultimi anni l'area sia stata oggetto di abbandono degli spazi e di numerose denunce rispetto alle condizioni della stessa;

Letto su *la Nazione Firenze* del 16 aprile 2021 (*Ex campeggio, operazione recupero totale*) di come:

- Il 15 aprile 2021 sarebbe avvenuta la riconsegna al Comune dell'area in precedenza occupata dal Campeggio Michelangelo;
- Sia previsto l'avvio dei lavori per la realizzazione del progetto predisposto dalla Direzione Ambiente del Comune di Firenze;

Letta la nota in Rete Civica del 15 aprile 2021 avente per oggetto *Riconsegnata l'area ex campeggio al piazzale Michelangelo, al via i lavori di ripristino per il parco*, in cui la Giunta dà notizia di come l'area sia stata «riconsegnata direttamente alla ditta che porterà avanti i lavori più imminenti per rendere accessibile l'area»;

INTERROGANO L'AMMINISTRAZIONE PER SAPERE

In quali condizioni il Gruppo Human Company doveva restituire al Comune l'area occupata dal Campeggio Michelangelo e se tali impegni siano stati rispettati;

In quale data la Società Italiana dell'Iris ha presentato all'Amministrazione comunale il suddetto progetto di utilizzo, a cui la Giunta a fatto riferimento a marzo 2021;

Di quanti metri quadri è la superficie che è stata restituita al Comune di Firenze e a quali altre aree fa riferimento la suddetta concessione con scadenza al 31 ottobre 2021.

Il Consigliere comunale,  
Dmitrij Palagi

**Ora:16:13**

**Verbale: 311**

**COMUNICAZIONE N.: 2021/499**

**OGGETTO:** Comunicazione del consigliere Asciti su: "Didattica a distanza: testimonianza di un insegnante"

**16:13 Interviene Asciti Andrea**

**Ora:16:18**

**Verbale: 312**

**DOMANDA D'ATTUALITA' N.: 2021/500**

**OGGETTO:** Domanda di attualità del consigliere Calistri su: "Sulla raccolta differenziata ed i cassonetti intelligenti" – Rel. Ass. Del Re

**16:18 Interviene Cocollini Emanuele**

**16:18 Interviene Calistri Leonardo**

**16:19 Interviene Cocollini Emanuele**

**16:19 Interviene Del Re Cecilia**

16:23 - Entra in aula: D'ambrisi Angelo

**16:25 Interviene Cocollini Emanuele**

**16:25 Interviene Calistri Leonardo**

**ALLEGATO .N.1:** Domanda d'Attualità n. 2021/00500- Risposta in aula



COMUNE DI FIRENZE	
19/4/21	
Interrogazione N. _____	
Interpellanza N. _____	
Mozione / O.D.G./RIS. N. <b>DAT 500</b>	

ALLEGATO N°	1
ARGOMENTO N°	319

Gruppo Consiliare Partito Democratico

Tipo atto: domanda attualità

Oggetto: sulla raccolta differenziata ed i cassonetti intelligenti

Proponente: Leonardo Calistri

(ai sensi dell'articolo 64 del Regolamento del Consiglio Comunale)

Appreso dalla stampa locale, in particolare da "La nazione" del 17 aprile, che persistono problemi nell'organizzazione della raccolta differenziata in alcune zone della nostra città (Via Massaia e Via Niccolò da Tolentino) dove più alta è la densità abitativa e diversi nuclei familiari non dispongono di spazi esterni alle proprie abitazioni;

Considerato che il progetto Firenze Città Circolare prevede il ricorso a diverse metodologie e tecnologie per il conferimento differenziato dei rifiuti;

#### CHIEDE

- qual'è oggi lo stato di avanzamento del piano per la raccolta differenziata;
- in quali zone secondo l'Amministrazione Comunale ed Alia sono più acute le difficoltà e se e quando è previsto il passaggio al conferimento secondo la modalità del cassonetto intelligente.

**Ora:16:26**

**Verbale: 313**

**DELIBERAZIONE N.: 2021/00015**

**OGGETTO:** Revisione Titolo III "Giostre singole e piccoli complessi di attrazioni" del "Regolamento per la concessione di aree comunali per l'installazione e l'esercizio di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, di parchi divertimento non permanenti e piccoli complessi di attrazione, di spettacoli circensi, degli spettacoli acrobatici di auto e moto e dei balli a palchetto" approvato con deliberazione n. 1224/202 del 22.9.98, e ss.mm.ii.

**Soggetto Proponente:** Gianassi Federico

**Ufficio Proponente:** Direzione Attività Economiche e Turismo

**Parere Commissioni:** Comm. 2 – Favorevole 09.04.2021

**16:26 Interviene Cocollini Emanuele**

**16:27 Interviene Gianassi Federico** illustrando la Delibera 2021/00015

**16:33 Interviene Cocollini Emanuele** informando l'aula che a carico della Delibera esiste un Emendamento di Giunta

**16:33 Interviene Conti Enrico**

**16:36 Interviene Cocollini Emanuele**

**16:37 Interviene Moro Bundu Antonella** informando l'aula che il Gruppo SPC ha presentato un Emendamento

**16:38 Interviene Cocollini Emanuele**

**16:38 Interviene Moro Bundu** illustrando l'Emendamento n. 1 del Gruppo Sinistra Progetto Comune, che ha ricevuto parere tecnico positivo

16:41 - Entra in aula: Monaco Michela

**16:42 Interviene Cocollini Emanuele**

**16:42 Interviene Conti Enrico**

**16:43 Interviene Cocollini Emanuele** nominando quali Scrutatori le Consigliere BIANCHI Donata, INNOCENTI Alessandra, MORO BUNDU Antonella e ponendo in votazione l'Emendamento n. 1 del Gruppo Sinistra Progetto Comune

16:44 - Entra in aula: Armentano Nicola

Presenti abilitati:32

Favorevoli:2

Contrari:29

Astenuti:0

Non Votanti:1

**16:46 Esito Respinto**

**Favorevoli:** Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitriij

**Contrari:** Armentano Nicola, Asciuti Andrea, Bianchi Donata, Bocci Ubaldo, Bonanni Patrizia, Bussolin Federico, Cali Francesca, Calistri Leonardo, Cocollini Emanuele, Conti Enrico, D'ambrisi Angelo, Dardano Mimma, Di Puccio Stefano, Draghi Alessandro Emanuele, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Giuliani Maria Federica, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Monaco Michela, Pampaloni Renzo, Pastorelli Francesco, Perini Letizia, Razzanelli Mario, Ruffilli Mirko, Santarelli Luca, Sparavigna Laura, Tani Luca

**Non Votanti:** Cellai Jacopo

**16:46 Interviene Cocollini Emanuele**

**16:46 Interviene Gianassi Federico** per replica e richiedendo la Immediata Eseguitività e conferma la presenza di un Autoemendamento

**16:46 Interviene Cocollini Emanuele** per dichiarazioni di voto

**16:49 Interviene Bocci Ubaldo**

**16:50 Interviene Moro Bundu Antonella**

**16:50 Interviene Cocollini Emanuele** su sollecitazione della scrutatrice Moro Bundu Antonella, confermando che la votazione, avviata per errore, è stata Annullata

**16:51 Interviene Cocollini Emanuele** ponendo in votazione la Delibera 2021/00015

Presenti abilitati:33

Favorevoli:21

Contrari:10

Astenuti:0

Non Votanti:2

**16:52 Esito Approvata Emendata**

**Favorevoli:** Armentano Nicola, Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Cali Francesca, Calistri Leonardo, Conti Enrico, D'ambrisi Angelo, Dardano Mimma, Di Puccio Stefano, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Giuliani Maria federica, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Pampaloni Renzo, Pastorelli Francesco, Perini Letizia, Ruffilli Mirko, Santarelli Luca, Sparavigna Laura

**Contrari:** Asciuti Andrea, Bocci Ubaldo, Bussolin Federico, Cocollini Emanuele, De Blasi Roberto, Draghi Alessandro Emanuele, Masi Lorenzo, Monaco Michela, Montelatici Antonio, Tani Luca

**Non Votanti:** Moro Bundu Antonella, Palagi Dimiitrij

**16:52 Interviene Cocollini Emanuele** ponendo in votazione l'Immediata Eseguitività

Presenti abilitati:32

Favorevoli:21

Contrari:1

Astenuti:5

Non Votanti:5

**16:53 Esito Approvata**

**Favorevoli:** Armentano Nicola, Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Cali Francesca, Calistri Leonardo, Conti Enrico, D'ambrosi Angelo, Dardano Mimma, Di Puccio Stefano, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Giuliani Maria federica, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Pampaloni Renzo, Pastorelli Francesco, Perini Letizia, Ruffilli Mirko, Santarelli Luca, Sparavigna Laura

**Contrari:**Montelatici Antonio

**Astenuti:**Asciuti Andrea, Bussolin Federico, Cocollini Emanuele, De Blasi Roberto, Masi Lorenzo

**Non Votanti:** Bocci Ubaldo, Draghi Alessandro Emanuele, Monaco Michela, Moro Bundu Antonella, Palagi Dimitrij

**16:54 Interviene Milani Luca** assumendo la Presidenza ricordando che in Conferenza dei Capo Gruppo è stato deciso di porre in discussione le prime dieci Interrogazioni iscritte all'Ordine dei Lavori

**ALLEGATO .N.1: Prop. Delib.2021/00015 – con allegati**

**ALLEGATO .N.2:Emendamento di Giunta a firma Gianassi Federico**

**ALLEGATO .N.3:Emendamento Sinistra Progetto Comune firmato Palagi e Moro Bundu**

**ALLEGATO N.4:Delibera 2021/00016 – Approvata Emendata - con allegati**

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO

Numero: DPC/2021/00015

Del: 25/02/2021

Proponente: P.O. Suolo Pubblico e Pubblico Spettacolo

**OGGETTO:** Revisione Titolo III "Giostre singole e piccoli complessi di attrazioni" del "Regolamento per la concessione di aree comunali per l'installazione e l'esercizio di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, di parchi divertimento non permanenti e piccoli complessi di attrazione, di spettacoli circensi, degli spettacoli acrobatici di auto e moto e dei balli a palchetto" approvato con deliberazione n. 1224/202 del 22.9.98, e ss.mm.ii.

### IL CONSIGLIO

#### PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 9.11.2020, avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e Stato di attuazione al primo semestre 2020. Approvazione" è stato approvato il Dup;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 22.02.2021 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2021-2023: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa e piano triennale investimenti" è stato approvato il bilancio finanziario 2021-2023;
- con Deliberazione di Giunta n. 114/2020 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2020-2022 e con il medesimo atto i responsabili dei servizi e degli uffici sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma;

VISTO il "Regolamento per la concessione di aree comunali per l'installazione e l'esercizio di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, di parchi divertimento non permanenti e piccoli complessi di attrazione, di spettacoli circensi, degli spettacoli acrobatici di auto e moto e dei balli a palchetto" approvato con deliberazione n. 1224/202 del 22.9.98, e successive modifiche;

VISTA la deliberazione n. 2019/G/00668 riguardante Area Parterre lato Via Mafalda di Savoia - struttura

*ludico-ricreativa per bambini;*

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e gli altri provvedimenti che, a partire dalla dichiarazione dello stato di emergenza con DPCM del 31 gennaio 2020, si sono susseguiti fino ad oggi, per stabilire misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, nonché in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, di politiche sociali e in materia di protezione civile, sempre legati all'emergenza epidemiologica;

RICHIAMATI in particolare i recenti provvedimenti adottati in via di urgenza a fronte dell'aggravarsi nuovamente, a livello nazionale, della diffusione del virus Covid-19, ovvero:

- il DPCM del 7/10/2020 (G.U. Serie Generale, n. 248 del 07 ottobre 2020) con il quale è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto-Legge 125 del 7 Ottobre 2020 contenente le "Misure urgenti connesse alla proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";
- la Legge n. 126 del 13/10/2020 di conversione "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia";
- i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 Ottobre 2020, del 18 Ottobre 2020 e del 24 Ottobre 2020, con i quali sono state adottate ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 Marzo 2020 n. 19 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Il Decreto-Legge n. 137 del 28 ottobre 2020 relativo alle "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute a sostegno dei lavoratori e delle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- La Legge di conversione n. 159/2020 del 27 novembre 2020 del D.L. 125/2020 che ha modificato il comma 2 dell'art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) del D.L. 18/2020 (conv. in L. 24/04/2020 n. 27);
- Il Decreto-Legge n. 158 del 2 dicembre 2020 contenente Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19;
- Il Dpcm del 3 dicembre 2020 le ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del Decreto-Legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

- Il Decreto-Legge n. 172 del 18 dicembre 2020 Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.
- Il Decreto-Legge n. 2 del 14 gennaio 2021 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021" che, sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri di proroga dello stato di emergenza al 30 aprile 2021, adottata nella riunione del 13 gennaio 2021, ha conseguentemente fissato alla medesima data, il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei Decreti-Legge 25 marzo 2020, n. 19 (conv., con mod., dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35) e 16 maggio 2020, n. 33 (conv., con mod., dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74).
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio (pubblicato sulla G.U., S.G. n. 11 del 15 gennaio 2021), con il quale sono state dettate misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del coronavirus.
- La Legge n.6 del 29 gennaio 2021 inerente la Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.
- Il Decreto-Legge n. 12 del 12 febbraio 2021 riguardante Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

DATO ATTO, altresì, che la Legge n. 159/2020 del 27 novembre 2020 di conversione del D.L. 125/2020 ha modificato il comma 2 dell'art 103 prevedendo che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza fra il 31.01.2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, attualmente fissato in virtù dell'art. 1 comma 1 del Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021, al 30 aprile 2021, e che pertanto ad oggi, fatto salvo il prolungarsi dell'emergenza sanitaria, la nuova scadenza delle suddette concessioni/autorizzazioni è il 29 luglio 2021;

STANTE quindi che l'Amministrazione comunale non ha pubblicato il bando di cui alla delibera n. 2019/G/00668 essendo al momento prorogate tutte le scadenze fino al 29/07/2021;

ATTESO che nella citata delibera si rendeva chiara la necessità di *revisione del Regolamento vigente* citato per ciò che attiene in particolare alle modalità di assegnazione e alla durata della concessione;

RITENUTO, pertanto, appropriato procedere ad una revisione del regolamento in questione, in particolar modo in relazione al Titolo III "*Giostre singole e piccoli complessi di attrazioni*", allo scopo di adeguare la disciplina delle attività dello spettacolo viaggiante:

- ai principi di concorrenza dettati dalla normativa europea che prevedono modalità di selezione dei concessionari delle aree pubbliche destinate alle attività dello spettacolo viaggiante informate ai principi comunitari di non discriminazione, proporzionalità e trasparenza recepiti dal Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (art. 14 e ss.), in attuazione della così detta "Direttiva servizi";
- alle attività di programmazione facenti capo all'Amministrazione Comunale in materia di attività

su suolo pubblico finalizzate alla valorizzazione e promozione di piazze e giardini.

- la normativa comunale in materia necessita quindi di essere integrata e adeguata ai principi sopra richiamati;

CONSIDERATO opportuno prevedere due distinte modalità di assegnazione:

- bandi con cadenze triennali con rilascio di concessione annuale rinnovabile per un massimo di tre anni per le attrazioni più semplici per non congestionare l'attività amministrativa con procedure uguali ogni anno e perseguire il principio di economicità, efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, garantendo al contempo la qualità delle stesse con verifiche annuali di esercizio e permettere agli operatori una prospettiva di lavoro triennale sul presupposto del rispetto continuativo delle norme concessorie.
- bandi con cadenze quinquennali con rilascio di concessione quinquennale per avere in città più importanti e qualificate attrazioni di spettacolo viaggiante e, dato il fattore qualità della proposta, permettere agli operatori una prospettiva di lavoro quinquennale per ammortizzare l'investimento garantendo in ogni caso con verifiche annuali di esercizio il mantenimento della qualità dell'offerta per tutto il periodo di durata della concessione.

TENUTO CONTO che obiettivo dell'Amministrazione è disporre di proposte di qualità e maggiormente attrattive, si ritiene confacente introdurre quale criterio distintivo fra le due modalità di assegnazione di cui al punto precedente, la superficie ed i metri quadri necessari per l'allestimento dell'area, che l'Amministrazione fissa nella misura (pari) o maggiore di 1.000 metri quadri;

RITENUTO, inoltre, di intervenire sull'art. 3 del Regolamento "Destinazione Aree", stabilendo di procedere alla revisione dell'elenco delle aree da destinare allo spettacolo viaggiante solo qualora vi siano mutamenti negli spazi precedentemente individuati e approvati, in modo da rendere meno gravosa l'attività Amministrativa così come risulta dal testo a fronte, allegato A) parte integrante del presente atto;

RAVVISATA CONCLUSIVAMENTE LA NECESSITÀ di approvare, in sostituzione del Titolo III del vigente "Regolamento per la concessione di Aree Comunali per l'installazione e l'esercizio di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante di parchi divertimento non permanenti e piccoli complessi di attrazioni di spettacoli circensi degli spettacoli acrobatici di auto e moto e dei balli a palchetto" approvato con deliberazione n.1224/202 del 22.09.1998 e ss mm.ii, con le necessarie modifiche collegate la nuova stesura del suddetto Titolo III del Regolamento modificato così come risulta dal testo a fronte, allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n.

267 del 18/08/2000, valutato che la modifica al Regolamento in oggetto risulta essere condizione essenziale ai fini della predisposizione degli atti presupposti alle nuove modalità di assegnazione di che trattasi.

VISTO:

- l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, *Testo Unico degli Enti Locali*;
- l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, e preso atto del parere di regolarità tecnica reso in ordine al presente provvedimento;

RICHIAMATI:

- la Legge 18 marzo 1968, n. 337;
- il Decreto Ministero Interno 18.05.2007;

DATO ATTO che la presente delibera non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DELIBERA

richiamando la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) di modificare, per le ragioni di cui alla premessa narrativa, l'art. 3 del *"Regolamento per la concessione di aree comunali per l'installazione e l'esercizio di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, di parchi divertimento non permanenti e piccoli complessi di attrazione, di spettacoli circensi, degli spettacoli acrobatici di auto e moto e dei balli a palchetto"* approvato con deliberazione n. 1224/202 del 22.9.98, e successive modifiche, così come risulta dal testo a fronte, allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare, in sostituzione del Titolo III del vigente *"Regolamento per la concessione di Aree Comunali per l'installazione e l'esercizio di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante di parchi divertimento non permanenti e piccoli complessi di attrazioni di spettacoli circensi degli spettacoli acrobatici di auto e moto e dei balli a palchetto"* approvato con deliberazione n.1224/202 del 22.09.1998 e ss mm.ii, con le necessarie modifiche collegate, la nuova stesura del suddetto Titolo III

del Regolamento modificato così come risulta dal testo a fronte, allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di dare atto che le concessioni in essere rilasciate rimangono valide fino al 29 luglio 2021 o diversa data posta dal legislatore nazionale collegata alla pandemia Covid-19 e comunque all'assegnazione delle nuove concessioni a seguito dell'espletamento dei relativi bandi;

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18/08/2000, valutato che la modifica al Regolamento in oggetto risulta essere condizione essenziale ai fini della predisposizione degli atti presupposti alle nuove modalità di assegnazione di che trattasi.

#### **ALLEGATI INTEGRANTI**

- ALL\_A\_TESTO A FRONTE.pdf - 7b64e4e192aaa64db33c24c1dd1d27afe01ad703493e5b60d9e7f8878e831bf5

TESTO ATTUALE	TESTO RAFFRONTATO
<p style="text-align: center;"><b>ART. 3 DESTINAZIONE AREE</b></p> <p>Le aree comunali disponibili per l'installazione delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi divertimento, saranno individuate dalla Amministrazione Comunale in ottemperanza all'art. 9 della L. n.337/68, con apposito elenco da aggiornarsi almeno una volta l'anno.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 3 DESTINAZIONE AREE</b></p> <p>Le aree comunali disponibili per l'installazione delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi divertimento, saranno individuate dalla Amministrazione Comunale in ottemperanza all'art. 9 della L. n.337/68, con apposito elenco <del>da aggiornarsi almeno una volta l'anno</del>.  <b>L'elenco delle aree destinate allo spettacolo viaggiante sarà soggetto a revisione solo qualora intervengano mutamenti.</b>  <b>In assenza di modifiche l'elenco delle aree disponibili si intende confermato di anno in anno, nel rispetto del principio di economicità, efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 23 OBBLIGHI RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DI PARCHI DIVERTIMENTO - PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI</b></p> <p>a) il concessionario dovrà provvedere al ritiro della concessione entro 7 giorni dall'inizio del parco previa produzione del versamento C.O.S.A.P. previsto dal Regolamento del Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche.</p> <p>b) l'area oggetto della concessione potrà essere impegnata per le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrazioni, rispettivamente 3 giorni prima e tre giorni dopo il periodo suddetto, pena il pagamento per una intera settimana degli oneri dovuti.</p> <p>c) l'atto di concessione e la licenza di esercizio, dovranno essere sempre ostensibili agli agenti di Polizia Giudiziana e a chi altri spetti, che ne facciano richiesta, unitamente ad un documento di identità.</p> <p>d) fatto obbligo a ciascun concessionario di esporre su ogni attrazione apposito cartello, rilasciato dalla Amministrazione Comunale, contenente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. il numero attribuito dall'amministrazione alla attrazione</li> <li>2. il nominativo del titolare della attrazione</li> <li>3. la categoria della attrazione in base alla denominazione ministeriale</li> <li>4. la denominazione del mestiere</li> <li>5. il numero del codice identificativo dell'attrazione</li> <li>6. i mq. occupati</li> <li>7. il periodo di concessione del suolo pubblico</li> </ol> <p>e) non potrà essere effettuata alcuna</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 23</b></p> <p style="text-align: center;"><b>diventa</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 19</b></p> <p style="text-align: center;"><b>OBBLIGHI RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DI PARCHI DIVERTIMENTO - PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI</b></p> <p><b>TESTO INVARIATO</b></p>

<p>occupazione senza la preventiva concessione</p> <p>f) il titolare dovrà esercitare esclusivamente nella località ubicazione e spazio assegnato.</p> <p>g) il concessionario dovrà esercitare esclusivamente con l'attrazione indicata nell'atto di concessione</p> <p>h) lo spazio assegnato non potrà essere subconcesso ad altra persona</p> <p>i) ciascun gestore partecipante il Parco divertimenti dovrà obbligatoriamente mantenere installata la propria attrazione per l'intero periodo di concessione di suolo pubblico, rispettando le date di inizio e termine della concessione.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>ART. 24 SANZIONI</b></p> <p>Ai trasgressori degli obblighi di cui al precedente art. 23 saranno comminate le seguenti sanzioni:</p> <p>ART. 23 sub a): in caso di omissione o ritardato versamento del C.O.S.A.P., oppure di mancata riconsegna del bollettino del canone in caso di rateizzazione alla Direzione Entrate, il contravventore decadrà dalla concessione con conseguente ordinanza di cessazione dell'attività e esclusione dalla graduatoria per tre anni per il turno interessato. Non sarà comunque ammesso negli altri turni se non previa regolarizzazione dei pagamenti dovuti.</p> <p>ART. 23 sub c)</p> <p>sanzione pecuniaria € 52,00</p> <p>ART. 23 sub d):</p> <p>sanzione pecuniaria € 52,00</p> <p>ART. 23 sub e):</p> <p>sanzione accessoria esclusione dalla concessione e dalla graduatoria per 3 anni per il turno interessato.</p> <p>sanzione pecuniaria € 155,00</p> <p>ART. 23 sub f):</p> <p>sanzione accessoria sospensione della concessione per l'intero turno.</p> <p>sanzione pecuniaria € 155,00</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 24</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 20 SANZIONI</b></p> <p>Ai trasgressori degli obblighi di cui al precedente art. 23 19 saranno comminate le seguenti sanzioni:</p> <p>ART. 23-19 sub a): in caso di omissione o ritardato versamento del C.O.S.A.P., oppure di mancata riconsegna del bollettino del canone in caso di rateizzazione alla Direzione Entrate, il contravventore decadrà dalla concessione con conseguente ordinanza di cessazione dell'attività e esclusione dalla graduatoria per tre anni per il turno interessato. Non sarà comunque ammesso negli altri turni se non previa regolarizzazione dei pagamenti dovuti.</p> <p>ART. 23-19 sub c)</p> <p>sanzione pecuniaria € 52,00</p> <p>ART. 23-19 sub d):</p> <p>sanzione pecuniaria € 52,00</p> <p>ART. 23-19 sub e):</p> <p>sanzione accessoria esclusione dalla concessione e dalla graduatoria per 3 anni per il turno interessato.</p> <p>sanzione pecuniaria € 155,00</p> <p>ART. 23-19 sub f):</p> <p>sanzione accessoria sospensione della concessione per l'intero turno.</p> <p>sanzione pecuniaria € 155,00</p>

<p>ART. 23 sub. g):</p> <p>sanzione accessoria      esclusione dalla concessione e dalla graduatoria per 3 anni per il turno interessato</p> <p>sanzione pecuniaria      € 155,00</p> <p>ART. 23 sub h):</p> <p>sanzione accessoria      esclusione dalla concessione e dalla graduatoria per 3 anni per tutti i turni</p> <p>sanzione pecuniaria      € 517,00</p> <p>ART. 23 sub i):</p> <p>sanzione accessoria      esclusione dalla concessione e dalla graduatoria per 3 anni per il turno interessato</p> <p>sanzione pecuniaria      € 259,00</p>	<p>pecuniaria</p> <p>ART. 23-19 sub. g):</p> <p>sanzione accessoria      esclusione dalla concessione e dalla graduatoria per 3 anni per il turno interessato</p> <p>sanzione pecuniaria      € 155,00</p> <p>ART. 23-19 sub h):</p> <p>sanzione accessoria      esclusione dalla concessione e dalla graduatoria per 3 anni per tutti i turni</p> <p>sanzione pecuniaria      € 517,00</p> <p>ART. 23-19 sub i):</p> <p>sanzione accessoria      esclusione dalla concessione e dalla graduatoria per 3 anni per il turno interessato</p> <p>sanzione pecuniaria      € 259,00</p>
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO III</b> <b>GIOSTRE SINGOLE E PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ART. 18 bis</b> <b>INDIVIDUAZIONE AREE PER SINGOLE ATTRAZIONI PER BAMBINI</b></p> <p>Sul territorio del Comune di Firenze il suolo pubblico, per esercitare l'attività di spettacolo viaggiante con singole attrazioni destinate ad una utenza di bambini, come individuate nell'elenco delle attività spettacolari e trattenimenti di cui all'art. 4 della legge 337/68 approvato con Decreto InterMinisteriale 23/4/69 e successive modifiche ed integrazioni, è concesso nelle aree individuate dalla Giunta con scadenza biennale, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle condizioni ambientali, nonché dei pareri e proposte espressi dalle competenti Direzioni comunali e dai Consigli di Quartiere</p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO III</b> <b>GIOSTRE SINGOLE E PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ART. 18 bis</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ART. 21</b> <b>INDIVIDUAZIONE AREE PER SINGOLE ATTRAZIONI PER BAMBINI PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI E ATTRAZIONI SINGOLE</b></p> <p>Sul territorio del Comune di Firenze il suolo pubblico, per esercitare l'attività di spettacolo viaggiante con <b>piccoli complessi di attrazioni ed attrazioni singole</b> <del>single attrazioni destinate ad una utenza di bambini</del>, come individuate nell'elenco delle attività spettacolari e trattenimenti di cui all'art. 4 della legge 337/68 approvato con Decreto InterMinisteriale 23/4/69 e successive modifiche ed integrazioni, è concesso nelle aree individuate dalla Giunta <b>ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento</b> <del>con scadenza biennale</del> tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle condizioni ambientali, nonché dei pareri e proposte espressi dalle competenti Direzioni comunali e dai Consigli di Quartiere, <b>e acquisito, laddove necessario, il parere della Soprintendenza per i beni A.A.S. di cui al D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.</b></p> <p>Le postazioni individuate dalla Giunta sono suddivise in due tipologie:</p>

	<p>A) postazioni nelle quali si prevede la costruzione di un impianto importante, ovvero ove si richieda un allestimento dell'area di almeno 1.000 mq.</p> <p>B) postazioni diverse dalla tipologia di cui al punto precedente</p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 18 TER</b> <b>MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE POSTAZIONI PER SINGOLE ATTRAZIONI PER BAMBINI</b></p> <p>Le località individuate dalla giunta sono assegnate ai singoli operatori dello spettacolo viaggiante a seguito di procedura ad evidenza pubblica attivate con apposito bando. Le graduatorie del bando hanno validità biennale e sono predisposte sulla base dei seguenti criteri di priorità: a) anzianità di attività nel Comune di Firenze b) anzianità di appartenenza alla categoria c) attività svolta nel Quartiere interessato d) aspetto qualitativo dell'attrazione e del servizio offerto. Il bando può prevedere per specifiche località quale requisito di partecipazione la disponibilità dell'operatore a svolgere operazioni di vigilanza, apertura/chiusura cancelli, pulizia, piccola manutenzione delle aree verdi e quant'altro sarà convenuto in specifiche convenzioni con l'Amministrazione Comunale. In tali fattispecie la concessione di suolo pubblico di cui all'art. 18 bis è condizionata alla preventiva sottoscrizione della stessa.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 18 TER</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ART. 22</b> <b>MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE POSTAZIONI PER SINGOLE ATTRAZIONI PER BAMBINI E VALIDITÀ DELLE GRADUATORIE ATTRAZIONI SINGOLE E PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI</b></p> <p>Le località individuate dalla giunta sono assegnate ai singoli operatori dello spettacolo viaggiante a seguito di procedura ad evidenza pubblica attivate con apposito bando. Le graduatorie del bando hanno validità biennale e sono predisposte sulla base dei seguenti criteri di priorità: a) anzianità di attività nel Comune di Firenze b) anzianità di appartenenza alla categoria c) attività svolta nel Quartiere interessato d) aspetto qualitativo dell'attrazione e del servizio offerto. Il bando può prevedere per specifiche località quale requisito di partecipazione la disponibilità dell'operatore a svolgere operazioni di vigilanza, apertura/chiusura cancelli, pulizia, piccola manutenzione delle aree verdi e quant'altro sarà convenuto in specifiche convenzioni con l'Amministrazione Comunale. In tali fattispecie la concessione di suolo pubblico di cui all'art. 18 bis è condizionata alla preventiva sottoscrizione della stessa.</p> <p>1. Le postazioni individuate dalla Giunta come categoria A) sono assegnate con concessione quinquennale ai singoli operatori dello spettacolo viaggiante a seguito di procedura ad evidenza pubblica attivate con apposito bando</p> <p>2. Le postazioni individuate dalla Giunta come categoria B) sono assegnate con concessione annuale rinnovabile per massimo tre anni ai singoli operatori dello spettacolo viaggiante a seguito di procedura ad evidenza pubblica attivate con apposito bando.</p> <p>3. I bandi per l'assegnazione delle postazioni di cui all' articolo 21 devono tener conto dei seguenti criteri di valutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• anzianità di attività nell'area messa a bando</li> <li>• anzianità di iscrizione al registro delle imprese</li> <li>• aspetto qualitativo (originalità/novità)</li> </ul>

dell'attrazione

- servizi integrativi offerti

ed il punteggio da attribuire alle due tipologie di postazioni sarà definito con atto deliberativo di cui al comma 1.

4. Il bando può prevedere per specifiche località, quale requisito di partecipazione, la disponibilità dell'operatore a svolgere operazioni di vigilanza, apertura /chiusura cancelli, pulizia, piccola manutenzione delle aree verdi e quant'altro sarà convenuto in specifiche convenzioni con l'amministrazione comunale. In tali fattispecie il rilascio della concessione di suolo pubblico è condizionata alla sottoscrizione della stessa.

5. Il bando per le postazioni di cui al comma 3 tipologia A) avrà come esito il rilascio di una concessione quinquennale.

6. Il bando per le postazioni di cui al comma 3 tipologia B) avrà come esito il rilascio di una concessione annuale rinnovabile per un massimo di 3 anni. Prima di procedere al rinnovo annuale l'amministrazione comunale si riserva la verifica del rispetto degli obblighi di cui all'art. 25. In caso di esito negativo la concessione non può essere rinnovata e l'amministrazione procederà ad assegnare l'area ad altro soggetto seguendo l'ordine della relativa graduatoria.

7. Le graduatorie finali determinate a seguito dei bandi avranno una validità pari a 5 anni per la tipologia A) e 3 anni per la tipologia B)

8. Il Comune potrà sospendere o revocare per motivi di pubblico interesse la concessione in ogni momento senza preavviso, e senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

**ART. 23  
COMMISSIONE ESAMINATRICE**

Per lo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica verrà designata dal Direttore della Direzione Attività Economiche e Turismo, apposita Commissione che dovrà valutare gli elementi di cui all'art. 22, comma 3, ai fini della redazione delle graduatorie.

**ART. 24**

**REQUISITI PER L'ACCESSO AI BANDI DI  
ASSEGNAZIONE - MODALITÀ DI  
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DI**

#### COMUNICAZIONE AGLI OPERATORI

1. Chiunque intenda partecipare al bando per l'assegnazione di postazioni per attrazioni singole e piccoli complessi di attrazioni deve, a pena di esclusione:

a) aver raggiunto la maggiore età;

- essere cittadino italiano, o cittadino comunitario, o cittadino extracomunitario munito di permesso o carta di soggiorno;

- essere iscritto al Registro delle imprese della Camera di Commercio

- essere titolare di autorizzazione di operatore di spettacolo viaggiante rilasciata dal Comune di residenza valida su tutto il territorio nazionale per l'attrazione/le attrazioni oggetto di richiesta ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S. R.D. 18/06/1931 n. 773

- essere titolare di atto di registrazione e assegnazione codice identificativo (D.M. 18/5/2007 e s.m.) per l'attrazione/le attrazioni oggetto di richiesta.

- essere in regola con gli obblighi previdenziali e fiscali di legge, nonché con il versamento dei canoni dovuti per l'occupazione del suolo pubblico e/o occupazione di aree di proprietà demaniale.

- aver soddisfatto l'assolvimento di servizi integrativi offerti/imposti nella precedente assegnazione

- essere disponibile a stipulare specifiche convenzioni con l'Amministrazione Comunale in relazione all' utilizzo della postazione richieste.

2. Il venire meno dei requisiti di cui ai punti precedenti nel periodo di validità della graduatoria determina la decadenza dalla eventuale concessione rilasciata e/o dalla collocazione nella graduatoria.

3. Ciascun candidato può presentare istanza di partecipazione per un massimo di 3 aree tra quelle messe a bando, pena l'irricevibilità delle istanze successive in ordine cronologico di presentazione.

4. Le modalità di presentazione della domanda, i criteri per la formazione della graduatoria e le modalità di comunicazione agli operatori saranno definite in sede di approvazione di indizione dei bandi di cui al precedente articolo 18-ter. 22

#### ART. 18 QUATER

**MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E COMUNICAZIONE AGLI OPERATORI PER SINGOLE ATTRAZIONI PER BAMBINI**

Le modalità di presentazione della domanda, i criteri per la formazione della graduatoria e le modalità di comunicazione agli operatori saranno definite in sede

#### ART. 18 QUATER

unito al precedente articolo 24

<p>di approvazione di indizione del bando di cui al precedente articolo 18 ter.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>ART. 19</b> <b>PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONE E ATTRAZIONI SINGOLE NON PER BAMBINI</b></p> <p>Le domande per la concessione di suolo pubblico per l'installazione di singole attrazioni non destinate a bambini o di piccoli complessi di attrazioni di cui all'art. 2 del presente Regolamento, dovranno essere presentate entro e non oltre 60 gg. prima dell'inizio della richiesta occupazione.</p> <p>Per i piccoli complessi, la domanda può essere presentata da un singolo richiedente, il quale, pur non essendo soggetto ad autorizzazione ministeriale come organizzatore, sarà tenuto al rispetto delle norme concernenti alla figura dell'organizzatore di Parco divertimenti, in quanto applicabili. La domanda dovrà recare le indicazioni e essere corredata dalla documentazione secondo quanto previsto dai precedenti artt. 6 e 7 se l'attrazione è singola, dai precedenti artt. 15 e 16 se si tratta di piccolo complesso di attrazioni, nonché, in ambedue i casi, dalla planimetria in scala della zona richiesta con l'indicazione esatta dell'occupazione pena il non accoglimento dell'istanza.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 19</b> <b>PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONE E ATTRAZIONI SINGOLE NON PER BAMBINI</b></p> <p>Le domande per la concessione di suolo pubblico per l'installazione di singole attrazioni non destinate a bambini o di piccoli complessi di attrazioni di cui all'art. 2 del presente Regolamento, dovranno essere presentate entro e non oltre 60 gg. prima dell'inizio della richiesta occupazione.</p> <p>Per i piccoli complessi, la domanda può essere presentata da un singolo richiedente, il quale, pur non essendo soggetto ad autorizzazione ministeriale come organizzatore, sarà tenuto al rispetto delle norme concernenti alla figura dell'organizzatore di Parco divertimenti, in quanto applicabili. La domanda dovrà recare le indicazioni e essere corredata dalla documentazione secondo quanto previsto dai precedenti artt. 6 e 7 se l'attrazione è singola, dai precedenti artt. 15 e 16 se si tratta di piccolo complesso di attrazioni, nonché, in ambedue i casi, dalla planimetria in scala della zona richiesta con l'indicazione esatta dell'occupazione pena il non accoglimento dell'istanza.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 20</b> <b>DURATA DELLA CONCESSIONE PER PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONE E ATTRAZIONI SINGOLE NON PER BAMBINI</b></p> <p>L'inizio e la durata delle concessioni di suolo pubblico per l'esercizio di singole attrazioni non destinate a bambini e piccoli complessi di attrazioni saranno determinate dall'Amministrazione Comunale.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 20</b> <b>DURATA DELLA CONCESSIONE PER PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONE E ATTRAZIONI SINGOLE NON PER BAMBINI</b></p> <p>L'inizio e la durata delle concessioni di suolo pubblico per l'esercizio di singole attrazioni non destinate a bambini e piccoli complessi di attrazioni saranno determinate dall'Amministrazione Comunale.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 21</b> <b>ASSEGNAZIONE DELLA POSTAZIONE PER PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONE E ATTRAZIONI SINGOLE NON PER BAMBINI</b></p> <p>Dopo i termini di presentazione dell'istanza di cui all'art. 19 qualora fossero state presentate più domande per la stessa località, e per lo stesso periodo, sarà data precedenza al richiedente che abbia ottenuto per lo stesso luogo e nei 5 anni precedenti, maggior numero di concessioni al fine dello svolgimento dell'attività con piccoli complessi di attrazione e/o attrazioni singole non per bambini.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 21</b> <b>ASSEGNAZIONE DELLA POSTAZIONE PER PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONE E ATTRAZIONI SINGOLE NON PER BAMBINI</b></p> <p>Dopo i termini di presentazione dell'istanza di cui all'art. 19 qualora fossero state presentate più domande per la stessa località, e per lo stesso periodo, sarà data precedenza al richiedente che abbia ottenuto per lo stesso luogo e nei 5 anni precedenti, maggior numero di concessioni al fine dello svolgimento dell'attività con piccoli complessi di attrazione e/o attrazioni singole non per bambini.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 22</b> <b>ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE - RINUNCE - SUBENTRI</b></p> <p>30 giorni prima dell'inizio della occupazione richiesta, l'Amministrazione Comunale comunicherà</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 22</b> <b>ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE - RINUNCE - SUBENTRI</b></p> <p>30 giorni prima dell'inizio della occupazione richiesta, l'Amministrazione Comunale comunicherà</p>

all'interessato l'esito dell'istanza preferibilmente tramite PEC. In caso di esito positivo, l'interessato dovrà comunicare entro e non oltre 7 gg. dal ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, l'eventuale rinuncia. La mancata comunicazione comporterà per il titolare la sospensione per 2 anni da concessioni di suolo pubblico per l'esercizio delle attività di attrazioni singole o piccoli complessi di attrazioni.

Al rinunciataro potrà subentrare altro richiedente a condizione che le dimensioni siano compatibili con quelle dell'area messa a disposizione e che l'impianto abbia caratteristiche e tipologia simili a quelle del rinunciataro.

all'interessato l'esito dell'istanza preferibilmente tramite PEC. In caso di esito positivo, l'interessato dovrà comunicare entro e non oltre 7 gg. dal ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, l'eventuale rinuncia. La mancata comunicazione comporterà per il titolare la sospensione per 2 anni da concessioni di suolo pubblico per l'esercizio delle attività di attrazioni singole o piccoli complessi di attrazioni.

Al rinunciataro potrà subentrare altro richiedente a condizione che le dimensioni siano compatibili con quelle dell'area messa a disposizione e che l'impianto abbia caratteristiche e tipologia simili a quelle del rinunciataro.

**ART. 23  
OBBLIGHI RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO  
DELL'ATTIVITA' DI PARCHI  
DIVERTIMENTO - PICCOLI COMPLESSI DI  
ATTRAZIONI**

- a) il concessionario dovrà provvedere al ritiro della concessione entro 7 giorni dall'inizio del parco previa produzione del versamento C.O.S.A.P. previsto dal Regolamento del Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche.
- b) l'area oggetto della concessione potrà essere impegnata per le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrazioni, rispettivamente 3 giorni prima e tre giorni dopo il periodo suddetto, pena il pagamento per una intera settimana degli oneri dovuti.
- c) l'atto di concessione e la licenza di esercizio, dovranno essere sempre ostensibili agli agenti di Polizia Giudiziaria e a chi altri spetti, che ne facciano richiesta, unitamente ad un documento di identità.
- d) fatto obbligo a ciascun concessionario di esporre su ogni attrazione apposito cartello, rilasciato dalla Amministrazione Comunale, contenente:
1. il numero attribuito dall'amministrazione alla attrazione;
  2. il nominativo del titolare della attrazione
  3. la categoria della attrazione in base alla denominazione ministeriale
  4. la denominazione del mestiere
  5. il numero del codice identificativo dell'attrazione
  6. i mq. occupati
  7. il periodo di concessione del suolo pubblico.
- e) non potrà essere effettuata alcuna occupazione senza la preventiva concessione
- f) il titolare dovrà esercitare esclusivamente nella località ubicazione e spazio assegnato.
- g) il concessionario dovrà esercitare

**DIVENTA ART. 19**

esclusivamente con l'attrazione indicata nell'atto di concessione  
h) lo spazio assegnato non potrà essere subconcesso ad altra persona  
i) ciascun gestore partecipante al Parco divertimenti dovrà obbligatoriamente mantenere installata la propria attrazione per l'intero periodo di concessione di suolo pubblico, rispettando le date di inizio e termine della concessione.

**ART. 24  
SANZIONI**

Ai trasgressori degli obblighi di cui al precedente art. 23 saranno comminate le seguenti sanzioni:

ART. 23 sub a): in caso di omissione o ritardato versamento del C.O.S.A.P., oppure di mancata riconsegna del bollettino del canone in caso di rateizzazione alla Direzione Entrate, il contravventore decadrà dalla concessione con conseguente ordinanza di cessazione dell'attività e esclusione dalla graduatoria per tre anni per il turno interessato. Non sarà comunque ammesso negli altri turni se non previa regolarizzazione dei pagamenti dovuti.

ART. 23 sub c)

sanzione pecuniaria € 52,00

ART. 23 sub d):

sanzione pecuniaria € 52,00

ART. 23 sub e):

sanzione accessoria esclusione dalla concessione e dalla graduatoria per 3 anni per il turno interessato.

sanzione pecuniaria € 155,00

ART. 23 sub f):

sanzione accessoria sospensione della concessione per l'intero turno.

sanzione pecuniaria € 155,00

ART. 23 sub. g):

**DIVENTA ART. 20**

<p>sanzione accessoria</p> <p>esclusione dalla concessione e dalla graduatoria per 3 anni per il turno interessato</p> <p>sanzione pecuniaria</p> <p>€ 155,00</p> <p>ART. 23 sub h):</p> <p>sanzione accessoria</p> <p>esclusione dalla concessione e dalla graduatoria per 3 anni per tutti i turni</p> <p>sanzione pecuniaria</p> <p>€ 517,00</p> <p>ART. 23 sub i):</p> <p>sanzione accessoria</p> <p>esclusione dalla concessione e dalla graduatoria per 3 anni per il turno interessato</p> <p>sanzione pecuniaria</p> <p>€ 259,00</p>	
<p><b>ART. 25</b> <b>OBBLIGHI RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO</b> <b>DELL'ATTIVITA'</b> <b>DI ATTRAZIONI SINGOLE</b></p> <p>a) il concessionario dovrà provvedere al ritiro della concessione prima dell'inizio della occupazione. b) l'area oggetto della concessione potrà essere impegnata per le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrazioni, rispettivamente 3 giorni prima e tre giorni dopo il periodo suddetto, pena il pagamento per una intera settimana degli oneri dovuti. c) l'atto di concessione e la licenza di esercizio, dovranno essere sempre ostensibili agli agenti di Polizia Giudiziaria e a chi altri spetti, che ne facciano richiesta, unitamente ad un documento di identità d) non potrà essere effettuata alcuna occupazione senza la preventiva concessione e) il titolare dovrà esercitare esclusivamente nella località ubicazione e spazio assegnato f) il concessionario dovrà esercitare esclusivamente con l'attrazione indicata nell'atto di concessione g) lo spazio assegnato non potrà essere subconcesso ad altra persona h) l'operatore deve rispettare la convenzione sottoscritta con l'Amministrazione Comunale</p>	<p><b>ART. 25</b> <b>OBBLIGHI RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO</b> <b>DELL'ATTIVITA'</b> <b>DI ATTRAZIONI SINGOLE E PICCOLI COMPLESSI</b> <b>DI ATTRAZIONI</b></p> <p><b>TESTO INVARIATO</b></p>
<p><b>ART. 26</b> <b>SANZIONI</b></p> <p>Ai trasgressori degli obblighi di cui al precedente art. 25 saranno comminate le seguenti sanzioni:</p> <p>ART. 25 sub a)</p>	<p><b>ART. 26</b> <b>SANZIONI</b></p> <p>Ai trasgressori degli obblighi di cui al precedente art. 25 saranno comminate le seguenti sanzioni:</p> <p>a) lettere a), c), sanzione amministrativa</p>

sanzione € 52,00  
pecuniaria

ART. 25 sub c)

sanzione € 52,00  
pecuniaria

ART. 25 sub d):

sanzione esclusione dalla concessione per un  
accessoria anno su tutto il territorio comunale

sanzione € 155,00  
pecuniaria

ART. 25 sub e):

sanzione sospensione della concessione per l'intero  
accessoria periodo richiesto.

sanzione € 155,00  
pecuniaria

ART. 25 sub f):

sanzione esclusione dalla concessione  
accessoria per un anno su tutto il territorio  
comunale.

sanzione € 155,00  
pecuniaria

ART. 25 sub g):

sanzion esclusione dalla concessione per due  
e anni su tutto il territorio comunale  
accesso  
ria

sanzion € 52,00  
e  
pecunia  
ria

ART. 25 sub h) :

sanzione decadenza dalla concessione di  
suolo pubblico ed esclusione dalla  
graduatoria per il biennio  
successivo

ART. 27

pecuniaria del pagamento in misura  
ridotta pari a € 52,00

b) lettere d): e), f) sanzione amministrativa  
pecuniaria del pagamento in misura  
ridotta pari a € 155,00 e sanzione  
accessoria esclusione dalla  
concessione per un anno su tutto il  
territorio comunale

c) lettere g): sanzione amministrativa  
pecuniaria del pagamento in misura  
ridotta pari a € 52,00, sanzione  
accessoria esclusione dalla  
concessione per due anni su tutto il  
territorio comunale

d) lettera h): decadenza dalla concessione di  
suolo pubblico ed esclusione dalla  
graduatoria per il biennio successivo

ART. 27

### **SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE PER PUBBLICO INTERESSE**

Il Comune potrà sospendere o revocare per motivi di pubblico interesse la concessione in ogni momento senza preavviso, e senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

### **SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE PER PUBBLICO INTERESSE DEPOSITO CAUZIONALE**

~~Il Comune potrà sospendere o revocare per motivi di pubblico interesse la concessione in ogni momento senza preavviso, e senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.~~ **INSERITO IN ART 22 COMMA 8**

1. La concessione delle aree per lo svolgimento dell'attività dello spettacolo viaggiante è subordinata al versamento di un deposito cauzionale a garanzia di eventuali danni alle aree e ai beni di proprietà comunale e/o dell'effettivo utilizzo dell'area, nella misura, modalità e nel termine indicato dall'Amministrazione Comunale in relazione alla tipologia e al valore dei beni nonché al rischio di un pregiudizio degli stessi.

2. Il deposito cauzionale dovrà essere versato prima dell'inizio della occupazione a pena di decadenza della concessione. La restituzione di tutto o parte del deposito cauzionale viene disposta al termine della concessione, dopo aver verificato il regolare pagamento dei canoni e/o delle tariffe dovute, la messa in pristino stato del suolo comunale, in caso di manomissione, e la mancanza di danni alle proprietà comunali. La cauzione sarà incamerata integralmente in caso di violazione del divieto di subconcessione dell'area e, in misura proporzionale all'infrazione commessa, per le altre violazioni alle norme del Regolamento.

EMENDAMENTO

ALLEGATO N° 2  
ARGOMENTO N° 313

Soggetto: Assessore Federico Gianassi

Data: 16 aprile 2021

VISTA la proposta di delibera numero : DPC/2021/00015 del 25/02/2021 *Revisione Titolo III "Giostre singole e piccoli complessi di attrazioni" del "Regolamento per la concessione di aree comunali per l'installazione e l'esercizio di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, di parchi divertimento non permanenti e piccoli complessi di attrazione, di spettacoli circensi, degli spettacoli acrobatici di auto e moto e dei balli a palchetto" approvato con deliberazione n. 1224/202 del 22.9.98, e ss.mm.ii.*

RITENUTO che si debba adeguare il regolamento al nuovo Regolamento comunale del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico intervenuto;

SI EMENDA

L'ALLEGATO 1 "testo del regolamento"

Articolo 19, let. a)	Dopo "del versamento" TOGLIERE " <b>C.O.S.A.P. previsto dal Regolamento del Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche</b> " nel medesimo posto AGGIUNGERE: " <b>canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico previsto dal regolamento comunale del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico.</b> "
Articolo 20,	dopo "ART. 19 sub a): in caso di omissione o ritardato versamento del" TOGLIERE <b>C.O.S.A.P.</b> nel medesimo posto AGGIUNGERE: <b>canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico.</b>

Firenze, 16 aprile 2021

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA POSITIVO

DE SIERVO LUCIA  
16.04.2021  
14:05:17 UTC

DIREZIONE U.L. ORIGINALE  
RICEVUTO DA BUNDU PALAGI  
IL 16.06.21  
ORE 9.00

ALLEGATO N° 3  
ARGOMENTO N° 313



SINISTRA PROGETTO COMUNE

EMENDAMENTO alla proposta di deliberazione n.00015/2021 avente ad oggetto Revisione Titolo III "Giostre singole e piccoli complessi di attrazioni" del "Regolamento per la concessione di aree comunali per l'installazione e l'esercizio di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, di parchi divertimento non permanenti e piccoli complessi di attrazione, di spettacoli circensi, degli spettacoli acrobatici di auto e moto e dei balli a palchetto" approvato con deliberazione n. 1224/202 del 22.9.98, e ss.mm.ii. - aggiuntivo/soppressivo

Gruppo consiliare Sinistra Progetto Comune

Soggetti proponenti: Dmitrij Palagi, Antonella Bundu

Oggetto: anzitutto sicurezza, soprattutto per i bambini e le bambine

Vista la proposta N. DPC/2021D0015 del 25/02/2021 avente ad oggetto: Revisione Titolo III "Giostre singole e piccoli complessi di attrazioni" del "Regolamento per la concessione di aree comunali per l'installazione e l'esercizio di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, di parchi divertimento non permanenti e piccoli complessi di attrazione, di spettacoli circensi, degli spettacoli acrobatici di auto e moto e dei balli a palchetto" approvato con deliberazione n. 1224/202 del 22.9.98, e ss.mm.ii.

Ascoltata la relazione illustrativa della Giunta;

Evidenziato come sia essenziale in questo ambito assicurare le massime condizioni di sicurezza sotto il profilo dell'incolumità degli utenti, in particolare se minori, tanto con riferimento agli aspetti di affidabilità strutturale ed impiantistica, quanto agli aspetti igienico-sanitari, soprattutto quando si tratti di bambini;

Considerato come tali considerazioni riguardino non soltanto il presente periodo pandemico, bensì le ordinarie modalità di gestione delle attrazioni, come rilevabile nelle numerose norme diverse adottate allo scopo da altri Enti;

SI EMENDI COME SEGUE:

Ali' ART. 23, che diventa Art. 19 **OBBLIGHI RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DI PARCHI DIVERTIMENTO - PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI - TESTO INVARIATO**

a seguire alla lettera i) "ciascun gestore partecipante al Parco divertimenti dovrà obbligatoriamente mantenere installata la propria attrazione per l'intero periodo di concessione di suolo pubblico, rispettando le date di inizio e termine della concessione", si aggiunga la seguente lettera L), che reciti:

"ciascun gestore dovrà rigorosamente osservare le disposizioni in materia di sicurezza degli impianti e degli aspetti igienico-sanitari".

Ali' ART. 24, che diventa Art. 20 **SANZIONI**

"Ai trasgressori degli obblighi di cui al precedente [...] si aggiunga "[...] ART. 23 19 sub I): e sub I)"

Ali' ART. 18 TER che diventa ART. 22 **MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE POSTAZIONI PER SINGOLE ATTRAZIONI PER BAMBINI E VALIDITA' DELLE GRADUATORIE ATTRAZIONI SINGOLE E PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI** si aggiunga il comma 4 bis, che reciti:

"11 bando prevedere quale requisito di partecipazione, la piena assunzione di responsabilità dell'operatore nel pieno e costante mantenimento delle condizioni di sicurezza, sia con riferimento agli aspetti tecnico-impiantistici che igienico sanitari. Il rilascio della concessione di suolo pubblico è condizionata alla sottoscrizione della stessa."

All' ART. 25 OBBLIGHI RELATIVI ALL' ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DI ATTRAZIONI SINGOLE E PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI TESTO INVARIATO dopo il punto " h) l'operatore deve rispettare la convenzione sottoscritta con l'Amministrazione Comunale " ,si aggiunga " [...], con particolare riferimento al mantenimento delle condizioni di sicurezza, sia con riferimento agli aspetti tecnico-impiantistici che igienico-sanitari."

Si dà sin d'ora mandato agli Uffici di coordinare il testo finale. .

Il consigliere, Dmitrij Palagi

La Consigliera, Antonella Bundu

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA POSITIVO

Ex art 49 d.lgs 267/2000



DE  
STIERVO  
LUCIA  
16.04  
.2021  
14:14:19  
UTC

**DELIBERAZIONE N. DC/2021/00016 (PROPOSTA N. DPC/2021/00015)**

**ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19/04/2021**

**ARGOMENTO N. 313**

**Oggetto:** Revisione Titolo III "Giostre singole e piccoli complessi di attrazioni" del "Regolamento per la concessione di aree comunali per l'installazione e l'esercizio di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, di parchi divertimento non permanenti e piccoli complessi di attrazione, di spettacoli circensi, degli spettacoli acrobatici di auto e moto e dei balli a palchetto" approvato con deliberazione n. 1224/202 del 22.9.98, e ss.mm.ii.

L'Adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di aprile alle ore 14:34, in videoconferenza, convocata dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente ed in particolare di quanto espressamente previsto dalla L. n. 27 del 24.4.2020 e dalla L. n. 29 del 12.3.2021, in I convocazione, in seduta pubblica mediante trasmissione in streaming su canali pubblici.

Presiede il Vice Presidente del Consiglio Vicario Emanuele COCOLLINI

Assiste il Segretario Generale Giuseppe ASCIONE

Fungono da scrutatori i signori Donata BIANCHI , Alessandra INNOCENTI , Antonella MORO BUNDU

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Luca MILANI	Angelo D'AMBRISI	Michela MONACO
Nicola ARMENTANO	Mimma DARDANO	Antonio MONTELATICI
Andrea ASCIUTI	Roberto DE BLASI	Antonella MORO BUNDU
Donata BIANCHI	Stefano DI PUCCIO	Dmitrij PALAGI
Ubaldo BOCCI	Alessandro Emanuele DRAGHI	Renzo PAMPALONI
Patrizia BONANNI	Barbara FELLECA	Francesco PASTORELLI
Federico BUSSOLIN	Massimo FRATINI	Letizia PERINI
Francesca CALÌ	Fabio GIORGETTI	Mirco RUFILLI
Leonardo CALISTRI	Maria Federica GIULIANI	Luca SANTARELLI
Emanuele COCOLLINI	Alessandra INNOCENTI	Laura SPARAVIGNA
Enrico CONTI	Lorenzo MASI	Luca TANI

Risultano altresì assenti i consiglieri:

Jacopo CELLAI	Massimiliano PICCIOLI	Mario RAZZANELLI
---------------	-----------------------	------------------

Risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

## OMISSIS

### IL CONSIGLIO

#### PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 9.11.2020, avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e Stato di attuazione al primo semestre 2020. Approvazione" è stato approvato il Dup;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 22.02.2021 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2021-2023: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa e piano triennale investimenti" è stato approvato il bilancio finanziario 2021-2023;
- con Deliberazione di Giunta n. 114/2020 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2020-2022 e con il medesimo atto i responsabili dei servizi e degli uffici sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma;

VISTO il *"Regolamento per la concessione di aree comunali per l'installazione e l'esercizio di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, di parchi divertimento non permanenti e piccoli complessi di attrazione, di spettacoli circensi, degli spettacoli acrobatici di auto e moto e dei balli a palchetto"* approvato con deliberazione n. 1224/202 del 22.9.98, e successive modifiche;

VISTA la deliberazione n. 2019/G/00668 riguardante *Area Parterre lato Via Mafalda di Savoia - struttura ludico-ricreativa per bambini;*

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e gli altri provvedimenti che, a partire dalla dichiarazione dello stato di emergenza con DPCM del 31 gennaio 2020, si sono susseguiti fino ad oggi, per stabilire misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, nonché in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, di politiche sociali e in materia di protezione civile, sempre legati all'emergenza epidemiologica;

RICHIAMATI in particolare i recenti provvedimenti adottati in via di urgenza a fronte dell'aggravarsi nuovamente, a livello nazionale, della diffusione del virus Covid-19, ovvero:

- il DPCM del 7/10/2020 (G.U. Serie Generale, n. 248 del 07 ottobre 2020) con il quale è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- il Decreto-Legge 125 del 7 Ottobre 2020 contenente le "Misure urgenti connesse alla proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";
- la Legge n. 126 del 13/10/2020 di conversione "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia"
- i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 Ottobre 2020, del 18 Ottobre 2020 e del 24 Ottobre 2020, con i quali sono state adottate ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 Marzo 2020 n. 19 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Il Decreto-Legge n. 137 del 28 ottobre 2020 relativo alle "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute a sostegno dei lavoratori e delle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- La Legge di conversione n. 159/2020 del 27 novembre 2020 del D.L. 125/2020 che ha modificato il comma 2 dell'art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) del D.L. 18/2020 (conv. in L. 24/04/2020 n. 27);
- Il Decreto-Legge n. 158 del 2 dicembre 2020 contenente Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19;
- Il Dpcm del 3 dicembre 2020 le ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del Decreto-Legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
- Il Decreto-Legge n. 172 del 18 dicembre 2020 Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.
- Il Decreto-Legge n. 2 del 14 gennaio 2021 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021" che, sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri di proroga dello stato di emergenza al 30 aprile 2021, adottata nella riunione del 13 gennaio 2021, ha conseguentemente fissato alla medesima data, il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei Decreti-Legge 25 marzo 2020, n. 19 (conv., con mod., dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35) e 16 maggio 2020, n. 33 (conv., con mod., dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74).

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio (pubblicato sulla G.U., S.G. n. 11 del 15 gennaio 2021), con il quale sono state dettate misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del coronavirus.
- La Legge n.6 del 29 gennaio 2021 inerente la Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.
- Il Decreto-Legge n. 12 del 12 febbraio 2021 riguardante Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

DATO ATTO, altresì, che la Legge n. 159/2020 del 27 novembre 2020 di conversione del D.L. 125/2020 ha modificato il comma 2 dell'art 103 prevedendo che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza fra il 31.01.2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, attualmente fissato in virtù dell'art. 1 comma 1 del Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021, al 30 aprile 2021, e che pertanto ad oggi, fatto salvo il prolungarsi dell'emergenza sanitaria, la nuova scadenza delle suddette concessioni/autorizzazioni è il 29 luglio 2021;

STANTE quindi che l'Amministrazione comunale non ha pubblicato il bando di cui alla delibera n. 2019/G/00668 essendo al momento prorogate tutte le scadenze fino al 29/07/2021;

ATTESO che nella citata delibera si rendeva chiara la necessità di *revisione del Regolamento vigente* citato per ciò che attiene in particolare alle modalità di assegnazione e alla durata della concessione;

RITENUTO, pertanto, appropriato procedere ad una revisione del regolamento in questione, in particolar modo in relazione al Titolo III "*Giostre singole e piccoli complessi di attrazioni*", allo scopo di adeguare la disciplina delle attività dello spettacolo viaggiante:

- ai principi di concorrenza dettati dalla normativa europea che prevedono modalità di selezione dei concessionari delle aree pubbliche destinate alle attività dello spettacolo viaggiante informate ai principi comunitari di non discriminazione, proporzionalità e trasparenza recepiti dal Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (art. 14 e ss.), in attuazione della così detta "Direttiva servizi";
- alle attività di programmazione facenti capo all'Amministrazione Comunale in materia di attività su suolo pubblico finalizzate alla valorizzazione e promozione di piazze e giardini.
- la normativa comunale in materia necessita quindi di essere integrata e adeguata ai principi sopra richiamati;

CONSIDERATO opportuno prevedere due distinte modalità di assegnazione:

- bandi con cadenze triennali con rilascio di concessione annuale rinnovabile per un massimo di tre anni per le attrazioni più semplici per non congestionare l'attività amministrativa con procedure uguali ogni anno e perseguire il principio di economicità, efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, garantendo al contempo la qualità delle stesse con verifiche annuali di esercizio e permettere agli operatori una prospettiva di lavoro triennale sul presupposto del rispetto continuativo delle norme concessorie.
- bandi con cadenze quinquennali con rilascio di concessione quinquennale per avere in città più importanti e qualificate attrazioni di spettacolo viaggiante e, dato il fattore qualità della proposta, permettere agli operatori una prospettiva di lavoro quinquennale per ammortizzare l'investimento garantendo in ogni caso con verifiche annuali di esercizio il mantenimento della qualità dell'offerta per tutto il periodo di durata della concessione.

TENUTO CONTO che obiettivo dell'Amministrazione è disporre di proposte di qualità e maggiormente attrattive, si ritiene confacente introdurre quale criterio distintivo fra le due modalità di assegnazione di cui al punto precedente, la superficie ed i metri quadri necessari per l'allestimento dell'area, che l'Amministrazione fissa nella misura (pari) o maggiore di 1.000 metri quadri;

RITENUTO, inoltre, di intervenire sull'art. 3 del Regolamento "Destinazione Aree", stabilendo di procedere alla revisione dell'elenco delle aree da destinare allo spettacolo viaggiante solo qualora vi siano mutamenti negli spazi precedentemente individuati e approvati, in modo da rendere meno gravosa l'attività Amministrativa così come risulta dal testo a fronte, allegato A) parte integrante del presente atto;

RAVVISATA CONCLUSIVAMENTE LA NECESSITÀ di approvare, in sostituzione del Titolo III del vigente *"Regolamento per la concessione di Aree Comunali per l'installazione e l'esercizio di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante di parchi divertimento non permanenti e piccoli complessi di attrazioni di spettacoli circensi degli spettacoli acrobatici di auto e moto e dei balli a palchetto"* approvato con deliberazione n.1224/202 del 22.09.1998 e ss mm.ii, con le necessarie modifiche collegate la nuova stesura del suddetto Titolo III del Regolamento modificato così come risulta dal testo a fronte, allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18/08/2000, valutato che la modifica al Regolamento in oggetto risulta essere condizione essenziale ai fini della predisposizione degli atti presupposti alle nuove modalità di assegnazione di che trattasi.

VISTO:

- l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, *Testo Unico degli Enti Locali*;
- l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, e preso atto del parere di regolarità tecnica reso in ordine al presente provvedimento;

**RICHIAMATI:**

- la Legge 18 marzo 1968, n. 337;
- il Decreto Ministero Interno 18.05.2007;

DATO ATTO che la presente delibera non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

**DELIBERA**

richiamando la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) di modificare, per le ragioni di cui alla premessa narrativa, l'art. 3 del *"Regolamento per la concessione di aree comunali per l'installazione e l'esercizio di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, di parchi divertimento non permanenti e piccoli complessi di attrazione, di spettacoli circensi, degli spettacoli acrobatici di auto e moto e dei balli a palchetto"* approvato con deliberazione n. 1224/202 del 22.9.98, e successive modifiche, così come risulta dal testo a fronte, allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare, in sostituzione del Titolo III del vigente *"Regolamento per la concessione di Aree Comunali per l'installazione e l'esercizio di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante di parchi divertimento non permanenti e piccoli complessi di attrazioni di spettacoli circensi degli spettacoli acrobatici di auto e moto e dei balli a palchetto"* approvato con deliberazione n.1224/202 del 22.09.1998 e ss mm.ii, con le necessarie modifiche collegate, la nuova stesura del suddetto Titolo III del Regolamento modificato così come risulta dal testo a fronte, allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di dare atto che le concessioni in essere rilasciate rimangono valide fino al 29 luglio 2021 o diversa data posta dal legislatore nazionale collegata alla pandemia Covid-19 e comunque all'assegnazione delle nuove concessioni a seguito dell'espletamento dei relativi bandi;

<b>PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA</b>	
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.	
Data 04/03/2021	Il Dirigente / Direttore De Siervo Lucia

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente della seduta assistito dagli scrutatori sopra indicati:

Favorevoli	21: Luca Milani, Nicola Armentano, Donata Bianchi, Patrizia Bonanni, Francesca Cali, Leonardo Calistri, Enrico Conti, Angelo D'Ambrisi, Mimma Dardano, Stefano Di Puccio, Barbara Felleca, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Alessandra Innocenti, Renzo Pampaloni, Francesco Pastorelli, Letizia Perini, Mirco Ruffili, Luca Santarelli, Laura Sparavigna,
Contrari	10: Andrea Asciuti, Ubaldo Bocci, Federico Bussolin, Emanuele Cocollini, Roberto De Blasi, Alessandro Emanuele Draghi, Lorenzo Masi, Michela Monaco, Antonio Montelatici, Luca Tani,
Astenuti	0
Non votanti	2: Antonella Moro Bundu, Dmitrij Palagi,

essendo presenti 33 consiglieri

**LA PROPOSTA È APPROVATA**

Il Vice Presidente propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge, il presente provvedimento. Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori sotto indicati:

Presiede il Vice Presidente del Consiglio Vicario Emanuele COCOLLINI

Assiste il Segretario Generale Giuseppe ASCIONE

Fungono da scrutatori i signori Donata BIANCHI , Alessandra INNOCENTI , Antonella MORO BUNDU

Al momento della votazione per la immediata eseguibilità risultano presenti i consiglieri:

Luca MILANI	Angelo D'AMBRISI	Michela MONACO
Nicola ARMENTANO	Mimma DARDANO	Antonio MONTELATICI
Andrea ASCIUTI	Roberto DE BLASI	Antonella MORO BUNDU
Donata BIANCHI	Stefano DI PUCCIO	Dmitrij PALAGI
Ubaldo BOCCI	Alessandro Emanuele DRAGHI	Renzo PAMPALONI
Patrizia BONANNI	Barbara FELLECA	Francesco PASTORELLI
Federico BUSSOLIN	Massimo FRATINI	Letizia PERINI
Francesca CALÌ	Fabio GIORGETTI	Mirco RUFILLI
Leonardo CALISTRI	Maria Federica GIULIANI	Luca SANTARELLI
Emanuele COCOLLINI	Alessandra INNOCENTI	Laura SPARAVIGNA
Enrico CONTI	Lorenzo MASI	

Risultano altresì assenti i consiglieri:

Jacopo CELLAI	Mario RAZZANELLI	Luca TANI
Massimiliano PICCIOLI		

Risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

Favorevoli

21: Luca Milani, Nicola Armentano, Donata Bianchi, Patrizia Bonanni, Francesca Calì, Leonardo Calistri, Enrico Conti, Angelo D'Ambrisi, Mimma Dardano, Stefano Di Puccio, Barbara Felleca, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Alessandra Innocenti, Renzo Pampaloni, Francesco Pastorelli, Letizia Perini, Mirco Rufilli, Luca Santarelli, Laura Sparavigna,

Contrari

1: Antonio Montelatici,

Astenuti

5: Andrea Asciuti, Federico Bussolin, Emanuele Cocollini, Roberto De Blasi, Lorenzo

Masi,

Non votanti 5: Ubaldo Bocci, Alessandro Emanuele Draghi, Michela Monaco, Antonella Moro Bundu, Dmitrij Palagi,

essendo presenti 32 consiglieri

L'IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ È APPROVATA

Sulla deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Commissione Consiliare 2			
Data Invio	Data Scadenza	Data Parere	Testo Parere
	01/06/2021	09/04/2021	Favorevole

#### ALLEGATI INTEGRANTI

ALL\_A\_TESTO\_A\_FRONTIcon emendamento.pdf -  
300fbae4937c0ade194a5c44b06cded9b13e9f2ee0b03da2c3fc219eb4e93af5

TESTO COORDINATO.pdf - e892ffcf951c9ac397e407a94b0a3739b375fb6e96d321ff3f4718936dd2b4b7

IL SEGRETARIO GENERALE

Giuseppe Ascione

IL PRESIDENTE

Emanuele Cocollini

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

**COMUNE DI FIRENZE**  
**Direzione Segreteria Generale e Affari Istituzionali**

Si certifica che l'atto n. 2021/C/00016 (tipo atto: DELIBERAZIONE) è avente per oggetto:

Revisione Titolo III "Giostre singole e piccoli complessi di attrazioni" del "Regolamento per la concessione di aree comunali per l'installazione e l'esercizio di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, di parchi divertimento non permanenti e piccoli complessi di attrazione, di spettacoli circensi, degli spettacoli acrobatici di auto e moto e dei balli a palchetto" approvato con deliberazione n. 1224/202 del 22.9.98, e ss.mm.ii.

è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Firenze dal 18/05/2021 al 01/06/2021.

Firenze, 08/06/2021

**Il Responsabile**  
**Stefania Pieracci**

(sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente)

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE COMUNALI PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI SINGOLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE DI PARCHI DIVERTIMENTO NON PERMANENTI E PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI DI SPETTACOLI CIRCENSI DEGLI SPETTACOLI ACROBATICI DI AUTO E MOTO E DEI BALLI A PALCHETTO**

- Art. 1 : Oggetto del Regolamento

**CAPO I**

**PARCHI DIVERTIMENTO NON PERMANENTI – PARCHI DIVERTIMENTO NON PERMANENTI CON ORGANIZZATORE – ATTRAZIONI SINGOLE – PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI.**

- Art. 2 : Disposizioni Generali
- Art. 3 : Destinazione aree
- Art. 4 : Concessione aree

**TITOLO I - PARCO DIVERTIMENTI NON PERMANENTE -**

- Art. 5: Durata della concessione
- Art. 6: Domanda di concessione
- Art. 7: Ulteriore contenuto della domanda
- Art. 8: Attribuzione dei punteggi agli abituali frequentatori
- Art. 9: Sostituzioni
- Art. 10: Cessioni
- Art. 12: Istruttoria e esito delle domande
- Art. 13: Rinunce e subentri

**TITOLO II - PARCO DIVERTIMENTI NON PERMANENTE CON ORGANIZZATORE -**

- Art. 14: Definizioni
- Art. 15: Presentazione della domanda
- Art. 16: Ulteriore contenuto della domanda
- Art. 17: Norma di rinvio
- Art. 18: Concessione del suolo
- Art. 19: Obblighi relativi all'espletamento dell'attività di Parchi Divertimento
- Art. 20: Sanzioni

**TITOLO III - GIOSTRE SINGOLE E PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI -**

- Art. 21: Individuazione aree per piccoli complessi di attrazioni e attrazioni singole
- Art. 22: Modalità di assegnazione delle postazioni e criteri per la formazione delle graduatorie attrazioni singole e piccoli complessi di attrazioni
- Art. 23: Commissione esaminatrice
- Art. 24: Requisiti per l'accesso ai bandi di assegnazione – modalità di presentazione della domanda e di comunicazione agli operatori
- Art. 25: Obblighi relativi all'espletamento dell'attività di attrazioni singole e piccoli complessi di attrazioni
- Art. 26: Sanzioni
- Art. 27: Deposito cauzionale

## **CAPO II CIRCHI EQUESTRI**

- Art. 28: Disposizioni generali
- Art. 29: Concessione aree
- Art. 30: Domanda di concessione
- Art. 31: Ulteriore contenuto della domanda
- Art. 32: Requisiti della concessione
- Art. 33: Istruttoria e esito delle domande
- Art. 34: Attribuzione dei punteggi ai richiedenti
- Art. 35: Adempimenti del richiedente
- Art. 36: Obblighi relativi all'espletamento dell'attività
- Art. 37: Sanzioni
- Art. 38: Sospensione e revoca della concessione

## **CAPO III TEATRI VIAGGIANTI - ESIBIZIONE DI AUTO E MOTO ACROBATICHE - BALLI A PALCHETTO**

- Art. 39: Disposizioni generali
- Art. 40: Concessioni aree
- Art. 41: Presentazione delle domande
- Art. 42: Ulteriore contenuto della domanda
- Art. 43: Durata della concessione
- Art. 44: Assegnazione della postazione
- Art. 45: Istruttoria delle domande - rinunce - subentri
- Art. 46: Obblighi relativi all'espletamento dell'attività
- Art. 47: Sanzioni
- Art. 48: Sospensione e revoca della concessione
- Art. 49: Norme di salvaguardia
- Art. 50: Abrogazione di norme precedenti
- Art. 51: Norma finale
- Art. 52: Entrata in vigore

### **ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Ai sensi della L. 18/3/68 n. 337, sono considerati "spettacoli viaggianti" le attività spettacolari, i trattenimenti, e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto, al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile. Il presente regolamento disciplina le concessioni di aree comunali per l'installazione e l'esercizio di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, dei parchi divertimento non permanenti, dei piccoli complessi di attrazioni, di spettacoli circensi, dei teatri viaggianti, degli spettacoli acrobatici di auto e moto e dei balli a palchetto, in applicazione della legge 337 del 18/3/68. Sono considerate attività di spettacolo viaggiante quelle comprese nell'Elenco Ministeriale di cui all'art. 4 della stessa Legge.

### **CAPO I PARCHI DIVERTIMENTI NON PERMANENTI - PARCHI DIVERTIMENTI NON PERMANENTI CON ORGANIZZATORE - ATTRAZIONI SINGOLE - PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI**

#### **ART. 2 DISPOSIZIONI GENERALI**

Per parco divertimenti si intende un complesso di attrezzature le cui classificazioni sono previste dalle norme statuali. Per le attrezzature con denominazioni Ministeriali generiche (rotonda tiri vari e rotonda pesche) sarà tenuto conto del gioco

installato nella attrazione, della sua tipologia e delle sue caratteristiche.

Per piccoli complessi di attrazioni si intende un insieme di strutture mobili il cui numero non costituisca un Parco divertimenti ai sensi della vigente normativa.

### **ART. 3 DESTINAZIONE AREE**

Le aree comunali disponibili per l'installazione delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi divertimento, saranno individuate dalla Amministrazione Comunale in ottemperanza all'art. 9 della L. n.337/68 con apposito elenco. L'elenco delle aree destinate allo spettacolo viaggiante sarà soggetto a revisione solo qualora intervengano mutamenti.

In assenza di modifiche l'elenco delle aree disponibili si intende confermato di anno in anno, nel rispetto del principio di economicità, efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa.

### **ART. 4 CONCESSIONE AREE**

La concessione delle aree per le attività di cui al precedente art. 2 rilasciata dalla Amministrazione Comunale ai richiedenti titolari di autorizzazione ministeriale oppure all'organizzatore dell'intero Parco divertimenti, ai sensi dell'art. 9 Legge n. 337/68 e subordinata al pagamento dei tributi previsti da Leggi, Regolamenti e/o deliberazioni vigenti e degli eventuali oneri relativi.

La concessione di suolo pubblico per l'attività di un Parco Divertimenti esclude la contemporanea concessione per attività di altro Parco divertimenti sul territorio cittadino.

Potranno essere autorizzate in concomitanza con il suddetto Parco, solo singole attrazioni, o piccoli complessi di attrazioni, purché il numero delle medesime non costituisca un Parco divertimenti ai sensi della vigente normativa.

## **TITOLO I PARCO DIVERTIMENTI NON PERMANENTE**

### **ART. 5 DURATA DELLA CONCESSIONE**

L'inizio e la durata delle concessioni di suolo pubblico per le attività del Parco divertimenti saranno determinati dall'Amministrazione Comunale.

Le concessioni sono rilasciate in base a turni di rotazione che sono in numero di 5 nel corso dell'anno, a partire da Ottobre fino a Giugno.

Le date di apertura e chiusura di ciascun turno saranno fissate dalla Amministrazione Comunale entro il **1° GIUGNO** di ogni anno, sentite le OO.SS. di categoria dello spettacolo viaggiante maggiormente rappresentative a livello nazionale.

### **ART. 6 DOMANDA DI CONCESSIONE**

La domanda di concessione di suolo pubblico per la attività del Parco Divertimenti dovrà essere redatta secondo il modulo definito dalla Direzione Sviluppo Economico ed inviata preferibilmente per PEC all'Amministrazione Comunale entro e non oltre il **31 marzo** precedente l'inizio delle attività del parco divertimenti pena l'esclusione.

Nella domanda i richiedenti dovranno indicare, pena l'esclusione:

- complete generalità
- residenza e indirizzo presso il quale ricevere eventuali comunicazioni se diverso dalla residenza
- codice fiscale
- periodo (turni) per il quale viene richiesta la concessione
- denominazione ministeriale della attrazione e specificazione del gioco richiesto, il numero codice identificativo ed esclusivamente per le attrazioni di NOVITA', definite al successivo art. 11, in data di iscrizione della attrazione sulla autorizzazione di operatore di spettacolo viaggiante valida su tutto il territorio nazionale
- misura di ingombro della attrazione (specificando le misure della occupazione effettiva e quella delle sporgenze,

pedane ecc.)

#### ART. 7 ULTERIORE CONTENUTO DELLA DOMANDA

La domanda dovrà inoltre contenere pena l'esclusione:

1. dichiarazione del possesso del certificato di registrazione e attribuzione del codice identificativo di ogni attrazione richiesta;
2. dichiarazione del possesso della autorizzazione di operatore di spettacolo viaggiante per la gestione delle attrazioni richieste su tutto il territorio nazionale;
3. nel caso di prima domanda o di sostituzione dell'attrazione, connesse a precedenti istanze, foto della medesima;
4. attestazione di pagamento dei diritti di istruttoria.

#### ART. 8 ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AGLI ABITUALI CONCESSIONARI

E' da considerarsi abituale concessionario l'operatore che abbia ottenuto concessione di suolo pubblico per almeno i 3 anni consecutivi immediatamente precedenti a quello cui si riferisce, con la stessa attrazione e per lo stesso turno.  
I punteggi attribuibili agli abituali concessionari ai fini della predisposizione di apposite graduatorie di cui al successivo art. 12 saranno determinati in:

- **PUNTI 6** per ogni anno di anzianità di concessione ottenuta nel turno interessato a partire dal 1986. Tale anzianità verificata d'ufficio.

Dalla somma del punteggio così ottenuto verranno sottratti:

- **PUNTI 6** per ogni cessione, verificata d'ufficio, ai sensi del successivo art.10 a partire dal 1986.

Non si darà luogo a riduzioni di punteggio nei casi di successione per morte del titolare o di passaggio di proprietà tra parenti fino al 2° grado.

Ai nuovi richiedenti, di cui al successivo art. 11, verranno attribuiti i punteggi come indicati nello stesso articolo.  
I punteggi attribuiti agli abituali concessionari e ai nuovi richiedenti non sono tra loro cumulabili.

#### ART. 9 SOSTITUZIONI

Per sostituzione di un'attrazione si intende:

- a. la sostituzione di una attrazione con altra o altre del tipo e caratteristiche uguali o molto simili.
- b. la sostituzione di una attrazione con altra o altre del tipo e caratteristiche completamente diverse.

Agli effetti della attribuzione del punteggio agli abituali concessionari è consentita da parte dello stesso titolare la sostituzione di una attrazione come al punto a) del precedente comma. E' inoltre consentita la sostituzione come al punto b) del precedente comma con altra soltanto se essa presenta caratteristiche completamente diverse da quelle di altri titolari abituali concessionari dello stesso turno.

Condizione inderogabile per entrambi i casi è che la superficie occupata rimanga inalterata o minore, oppure sia maggiore del 30% - 20% - 10% (in mq.) rispettivamente per le piccole - medie e grandi attrazioni, a meno che lo spazio non lo consenta. La classificazione delle attrazioni in piccole, medie e grandi, è quella prevista all'elenco delle attrazioni di cui all'art. 4 della L. 337 del 1968.

**ART. 10  
CESSIONI**

Oggetto di cessione può essere o il solo impianto dell'attrazione o l'azienda:

- nel primo caso il punteggio connesso con l'anzianità del titolare dell'attrazione stessa di cui al precedente art. 8 non viene attribuito all'acquirente;
- nel secondo caso il punteggio suddetto viene acquisito dal nuovo titolare con le modalità di cui all'art. 8 e seguenti.

**ART. 11  
NUOVI RICHIEDENTI**

Gli operatori che non sono abituali concessionari ai sensi del precedente art. 8 sono considerati **NUOVI RICHIEDENTI**. Ai nuovi richiedenti saranno assegnati, ai fini della graduatoria di cui al successivo art. 12 i seguenti punteggi:

- a. **punti 1**  
per ogni anno di domanda di partecipazione con esito negativo al turno interessato a partire dal 1986, a prescindere dal tipo di attrazione per cui fu inoltrata l'istanza.
- b. **punti 10**  
se la domanda si riferisce ad "un'attrazione di novità". Per "attrazione di novità" si intende un'attrazione avente caratteristiche e tipologie decisamente diverse dalle altre presenti nei Parchi divertimenti abitualmente in Firenze, a prescindere dal turno.
- c. **punti 2**  
se la domanda si riferisce ad un'attrazione che, pur non definibile come "attrazione novità", possieda caratteristiche e tipologie diverse dalle altre presenti nel medesimo turno.
- d. **punti 2**  
per ogni anno di concessione ottenuto nel turno interessato a partire dal 1986.

I punteggi di cui sopra possono essere trasmessi solo nei casi di successione per morte del titolare o di passaggio di proprietà tra parenti fino al 2° grado, e non potranno essere mantenuti in caso di mancata presentazione di domanda, con qualunque attrazione, per un periodo superiore a 10 anni.

Tutti i punteggi sopra detti saranno verificati d'ufficio.

I punteggi di cui ai punti b)-c)-d) non sono tra loro cumulabili.

I punteggi di cui ai punti b) e c) verranno attribuiti, a partire dalla data di approvazione del presente provvedimento, soltanto per il 1° anno di presentazione e potranno essere mantenuti negli anni successivi solo se collegati con la stessa attrazione per cui sono stati attribuiti.

**ART. 12  
ISTRUTTORIA E ESITO DELLE DOMANDE**

Entro il 30 Maggio di ogni anno, l'Amministrazione Comunale, esaminate le domande presentate, predisporrà per ciascun turno apposite graduatorie degli abituali concessionari, una per le grandi, una per le medie e una per le piccole attrazioni, definite ai sensi dell'art. 4 della L. 337/68 nonché apposita graduatoria per i nuovi richiedenti.

Le graduatorie saranno rese pubbliche tramite pubblicazione sul sito del Comune di Firenze. Qualora si renda necessario l'inserimento di ulteriori attrazioni rispetto a quelle degli abituali concessionari, saranno accolte le istanze dei nuovi richiedenti in base alla graduatoria di cui sopra, a condizione che il loro impianto sia di caratteristiche diverse da altri presenti nel turno e che le dimensioni siano compatibili con quelle dell'area a disposizione.

La pubblicazione di cui al secondo comma del presente articolo vale anche come comunicazione dell'esito delle istanze.

Entro il **31 Luglio** l'Amministrazione comunicherà a coloro che avranno ottenuto esito dell'istanza favorevole preferibilmente tramite PEC, sia le date dei turni concessi, che lo schema della collocazione di ogni attrazione nell'area per ogni turno. Tale schema sarà dato **concordemente** dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale, tenendo conto delle graduatorie di cui sopra **entro il 30 giugno**, pena il non svolgimento del parco.

A parità di punteggio in graduatoria, verrà data precedenza al titolare dell'attrazione che abbia caratteristiche e tipologia diverse da quelle di altre presenti nel turno interessato. Nel caso di ulteriore parità sarà dato precedenza ai titolari che non abbiano concessioni di suolo pubblico per altre attrazioni nel turno interessato, o ne abbiano il minor numero. Se la parità dovesse ulteriormente permanere, saranno privilegiati i titolari più anziani di età.

### **ART. 13 RINUNCE e SUBENTRI**

L'esercente che intenda rinunciare al turno concesso è tenuto a comunicare all'Amministrazione comunale la propria decisione almeno 30 gg. prima dell'inizio del turno stesso, fatti salvi i gravi ed imprevedibili casi di forza maggiore debitamente documentati.

La rinuncia allo stesso turno per più di due anni consecutivi, comporta la perdita totale delle attribuzioni di punteggio di cui al precedente art. 8 qualunque sia il motivo della rinuncia stessa.

I gestori che non daranno comunicazione della rinuncia entro il termine suddetto, perderanno il 50% del punteggio spettante, e saranno esclusi dal successivo turno attribuito.

Nel caso di una o più rinunce, saranno accolte le istanze degli esclusi in base alla graduatoria di cui all'art. 12 a condizione che il loro impianto sia di caratteristiche diverse da altri presenti nel turno e che le dimensioni siano compatibili con quelle dell'area a disposizione.

A essi verrà data comunicazione dello scorrimento della graduatoria a loro favore a mezzo preferibilmente PEC. Essi quindi dovranno comunicare la propria accettazione all'inserimento nel Parco entro 3 gg. dal ricevimento della comunicazione.

La mancata comunicazione entro i termini dovuti provocherà quanto previsto dai commi precedenti.

## **TITOLO II PARCO DIVERTIMENTI NON PERMANENTI CON ORGANIZZATORE**

### **ART. 14 DEFINIZIONE**

Sono definiti Parchi divertimento con organizzatore quelli previsti dalla L. 337 del 18/3/68 art. 7, nonché dalla circolare del Ministero del Turismo e Spettacolo n. 4803/TB30 del 27/9/89.

L'organizzatore di Parchi divertimenti è tenuto al rispetto delle norme contenute nella Legge e nella circolare sopracitate.

### **ART. 15 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

L'organizzatore del Parco divertimenti, al fine di ottenere la concessione di suolo pubblico per l'attività del Parco, dovrà presentare domanda redatta in bollo secondo il modulo definito dalla Direzione Sviluppo Economico ed inviato preferibilmente per PEC entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno pena il non accoglimento dell'istanza.

Nella domanda il richiedente dovrà indicare, pena il non accoglimento dell'istanza:

- complete generalità
- residenza e indirizzo presso il quale ricevere eventuali comunicazioni se diverso dalla residenza
- codice fiscale
- periodo per il quale viene richiesta la concessione
  
- elenco dei nominativi dei gestori partecipanti al Parco Divertimenti, con indicato per ciascuno la attrazione richiesta, con la relativa denominazione ministeriale e specificazione del gioco richiesto, nonché il numero di codice identificativo
- misura di ingombro delle attrazioni (specificando le misure dell'occupazione effettiva e quella delle sporgenze,

pedane ecc.)

**ART. 16  
ULTERIORE CONTENUTO DELLA DOMANDA**

La domanda dell'organizzatore dovrà inoltre contenere a pena di non accoglimento dell'istanza:

1. dichiarazione di ogni partecipante del possesso del certificato di registrazione e attribuzione del codice identificativo di ogni attrazione richiesta;
2. dichiarazione di ogni partecipante del possesso della autorizzazione di operatore di spettacolo viaggiante per la gestione delle attrazioni richieste su tutto il territorio nazionale;
3. dichiarazione del possesso dell'autorizzazione all'esercizio di parchi di divertimento rilasciata secondo le vigenti disposizioni;
4. attestazione di pagamento dei diritti di istruttoria.

**ART. 17  
NORMA DI RINVIO**

Per quanto attiene all'organizzatore di Parco divertimenti, si applicano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli precedenti relative al Parco Divertimenti.

**ART. 18  
CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO**

L'amministrazione riserva un periodo compreso tra il 15 luglio e il 15 settembre al rilascio di concessioni di suolo pubblico per l'installazione di Parco divertimenti con organizzatore, in un turno unico. Qualora venissero presentate più domande per tali parchi, sarà data precedenza al richiedente in possesso di autorizzazione all'esercizio di parchi divertimento da un maggior numero di anni.

**Art. 19**

**OBBLIGHI RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DI PARCHI  
DIVERTIMENTO**

- a) Il concessionario dovrà provvedere al ritiro della concessione entro 7 giorni dall'inizio del parco previa produzione del versamento del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico previsto dal regolamento comunale del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico.
- b) L'area oggetto della concessione potrà essere impegnata per le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrazioni, rispettivamente 3 giorni prima e tre giorni dopo il periodo suddetto, pena il pagamento per una intera settimana degli oneri dovuti.
- c) L'atto di concessione e la licenza di esercizio, dovranno essere sempre ostensibili agli agenti di Polizia Giudiziaria e a chi altri spetti, che ne facciano richiesta, unitamente ad un documento di identità.
- d) Fatto obbligo a ciascun concessionario di esporre su ogni attrazione apposito cartello, rilasciato dalla Amministrazione Comunale, contenente:
  1. il numero attribuito dall'amministrazione alla attrazione
  2. il nominativo del titolare della attrazione
  3. la categoria della attrazione in base alla denominazione ministeriale
  4. la denominazione del mestiere
  5. il numero del codice identificativo dell'attrazione

6. i mq. occupati
7. il periodo di concessione del suolo pubblico

- e). Non potrà essere effettuata alcuna occupazione senza la preventiva concessione
- f). Il titolare dovrà esercitare esclusivamente nella località ubicazione e spazio assegnato.
- g). Il concessionario dovrà esercitare esclusivamente con l'attrazione indicata nell'atto di concessione
- h). Lo spazio assegnato non potrà essere subconcesso ad altra persona
- i). Ciascun gestore partecipante al Parco divertimenti dovrà obbligatoriamente mantenere installata la propria attrazione per l'intero periodo di concessione di suolo pubblico, rispettando le date di inizio e termine della concessione.

#### ART. 20 SANZIONI

Ai trasgressori degli obblighi di cui al precedente art. 19 saranno comminate le seguenti sanzioni:

ART. 19 sub a): in caso di omissione o ritardato versamento del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, oppure di mancata riconsegna del bollettino del canone in caso di rateizzazione alla Direzione Entrate, il contravventore decadrà dalla concessione con conseguente ordinanza di cessazione dell'attività e esclusione dalla graduatoria per tre anni per il turno interessato. Non sarà comunque ammesso negli altri turni se non previa regolarizzazione dei pagamenti dovuti.

ART. 19 sub c)

sanzione pecuniaria € 52,00

ART. 19 sub d):

sanzione pecuniaria € 52,00

ART. 19 sub e):

sanzione accessoria esclusione dalla concessione e dalla graduatoria per 3 anni per il turno interessato.

sanzione pecuniaria € 155,00

ART. 19 sub f):

sanzione accessoria sospensione della concessione per l'intero turno.

sanzione pecuniaria € 155,00

ART. 19 sub g):

sanzione accessoria esclusione dalla concessione e dalla graduatoria per 3 anni per il turno interessato

sanzione pecuniaria € 155,00

ART. 19 sub h):

sanzione accessoria esclusione dalla concessione e dalla  
graduatoria per 3 anni per tutti i turni

sanzione pecuniaria € 517,00

ART. 19 sub i):

sanzione accessoria esclusione dalla concessione e dalla  
graduatoria per 3 anni per il turno  
interessato

sanzione pecuniaria € 259,00

### **TITOLO III GIOSTRE SINGOLE E PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI**

#### **ART. 21 INDIVIDUAZIONE AREE PER PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI E ATTRAZIONI SINGOLE**

Sul territorio del Comune di Firenze il suolo pubblico, per esercitare l'attività di spettacolo viaggiante con piccoli complessi di attrazioni ed attrazioni singole, come individuate nell'elenco delle attività spettacolari e trattenimenti di cui all'art. 4 della legge 337/68 approvato con Decreto InterMinisteriale 23/4/69 e successive modifiche ed integrazioni, è concesso nelle aree individuate dalla Giunta ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle condizioni ambientali, nonché dei pareri e proposte espressi dalle competenti Direzioni comunali e dai Consigli di Quartiere, e acquisito, laddove necessario, il parere della Soprintendenza per i beni A.A.S. di cui al D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Le postazioni individuate dalla Giunta sono suddivise in due tipologie:

- A) postazioni nelle quali si prevede la costruzione di un impianto importante, ovvero ove si richieda un allestimento dell'area di almeno 1.000 mq.
- B) postazioni diverse dalla tipologia di cui al punto precedente

#### **ART. 22 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE POSTAZIONI E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE ATTRAZIONI SINGOLE E PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI**

1. Le località individuate dalla Giunta come categoria A) sono assegnate con concessione quinquennale ai singoli operatori dello spettacolo viaggiante a seguito di procedura ad evidenza pubblica attivate con apposito bando
2. Le località individuate dalla Giunta come categoria B) sono assegnate con concessione annuale rinnovabile per massimo tre anni ai singoli operatori dello spettacolo viaggiante a seguito di procedura ad evidenza pubblica attivate con apposito bando.
3. I bandi per l'assegnazione delle postazioni di cui all' articolo 21 devono tener conto dei seguenti criteri di valutazione:
  - anzianità di attività nell'area messa a bando
  - anzianità di iscrizione al registro delle imprese
  - aspetto qualitativo (originalità/novità) dell'attrazione
  - servizi integrativi offertied il punteggio da attribuire alle due tipologie di postazioni sarà definito con atto deliberativo di cui al comma 1.
4. Il bando può prevedere per specifiche località, quale requisito di partecipazione, la disponibilità dell'operatore a svolgere operazioni di vigilanza, apertura /chiusura cancelli, pulizia, piccola manutenzione delle aree verdi e quant'altro sarà convenuto in specifiche convenzioni con l'amministrazione comunale. In tali fattispecie il rilascio della concessione di suolo pubblico è condizionata alla sottoscrizione della stessa.

5. Il bando per le postazioni di cui al comma 3 tipologia A) avrà come esito il rilascio di una concessione quinquennale.
6. Il bando per le postazioni di cui al comma 3 tipologia B) avrà come esito il rilascio di una concessione annuale rinnovabile per un massimo di 3 anni. Prima di procedere al rinnovo annuale l'amministrazione comunale si riserva la verifica del rispetto degli obblighi di cui all'art. 25. In caso di esito negativo la concessione non può essere rinnovata e l'amministrazione procederà ad assegnare l'area ad altro soggetto seguendo l'ordine della relativa graduatoria.
7. Le graduatorie finali determinate a seguito dei bandi avranno una validità pari a 5 anni per la tipologia A) e 3 anni per la tipologia B)
8. Il Comune potrà sospendere o revocare per motivi di pubblico interesse la concessione in ogni momento senza preavviso, e senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

**ART. 23  
COMMISSIONE ESAMINATRICE**

Per lo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica verrà designata dal Direttore della Direzione Attività Economiche e Turismo, apposita Commissione che dovrà valutare gli elementi di cui all'art. 22, comma 3, ai fini della redazione delle graduatorie.

**ART. 24  
REQUISITI PER L'ACCESSO AI BANDI DI ASSEGNAZIONE  
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DI COMUNICAZIONE AGLI OPERATORI**

1. Chiunque intenda partecipare al bando per l'assegnazione di postazioni per attrazioni singole e piccoli complessi di attrazioni deve, a pena di esclusione:
  - a) aver raggiunto la maggiore età;
  - b) essere cittadino italiano, o cittadino comunitario, o cittadino extracomunitario munito di permesso o carta di soggiorno;
  - c) essere iscritto al Registro delle imprese della Camera di Commercio
  - d) essere titolare di autorizzazione di operatore di spettacolo viaggiante rilasciata dal Comune di residenza valida su tutto il territorio nazionale per l'attrazione/le attrazioni oggetto di richiesta ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S. R.D. 18/06/1931 n. 773.
  - e) essere titolare di atto di registrazione e assegnazione codice identificativo (D.M. 18/5/2007 e s.m.) per l'attrazione/le attrazioni oggetto di richiesta.
  - f) essere in regola con gli obblighi previdenziali e fiscali di legge, nonché con il versamento dei canoni dovuti per l'occupazione del suolo pubblico e/o occupazione di aree di proprietà demaniale.
  - g) Aver soddisfatto l'assolvimento di servizi integrativi offerti/imposti nella precedente assegnazione
  - h) essere disponibile a stipulare specifiche convenzioni con l'Amministrazione Comunale in relazione all' utilizzo della postazione richieste.
2. Il venire meno dei requisiti di cui ai punti precedenti nel periodo di validità della graduatoria determina la decadenza dalla eventuale concessione rilasciata e/o dalla collocazione nella graduatoria.
3. Ciascun candidato può presentare istanza di partecipazione per un massimo di 3 aree tra quelle messe a bando, pena l'irricevibilità delle istanze successive in ordine cronologico di presentazione.
4. Le modalità di presentazione della domanda e le modalità di comunicazione agli operatori saranno definite in sede di approvazione di indizione dei bandi di cui al precedente articolo 22.

**ART. 25  
OBBLIGHI RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA'  
DI ATTRAZIONI SINGOLE E PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI**

- a) il concessionario dovrà provvedere al ritiro della concessione prima dell'inizio della occupazione.

- b) l'area oggetto della concessione potrà essere impegnata per le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrazioni, rispettivamente 3 giorni prima e tre giorni dopo il periodo suddetto, pena il pagamento per una intera settimana degli oneri dovuti.
- c) l'atto di concessione e la licenza di esercizio, dovranno essere sempre ostensibili agli agenti di Polizia Giudiziaria e a chi altri spetti, che ne facciano richiesta, unitamente ad un documento di identità
- d) non potrà essere effettuata alcuna occupazione senza la preventiva concessione
- e) il titolare dovrà esercitare esclusivamente nella località ubicazione e spazio assegnato
- f) il concessionario dovrà esercitare esclusivamente con l'attrazione indicata nell'atto di concessione
- g) lo spazio assegnato non potrà essere subconcesso ad altra persona
- h) l'operatore deve rispettare la convenzione sottoscritta con l'Amministrazione Comunale

#### **ART. 26 SANZIONI**

Ai trasgressori degli obblighi di cui al precedente art. 25 saranno comminate le seguenti sanzioni:

lettere a), c), sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta pari a € 52,00

lettere d), e), f) sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta pari a € 155,00 e sanzione accessoria esclusione dalla concessione per un anno su tutto il territorio comunale

lettere g): sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta pari a € 52,00, sanzione accessoria esclusione dalla concessione per due anni su tutto il territorio comunale

lettera h): decadenza dalla concessione di suolo pubblico ed esclusione dalla graduatoria per il biennio successivo

#### **ART 27 DEPOSITO CAUZIONALE**

1. La concessione delle aree per lo svolgimento dell'attività dello spettacolo viaggiante è subordinata al versamento di un deposito cauzionale a garanzia di eventuali danni alle aree e ai beni di proprietà comunale e/o dell'effettivo utilizzo dell'area, nella misura, modalità e nel termine indicato dall'Amministrazione Comunale in relazione alla tipologia e al valore dei beni nonché al rischio di un pregiudizio degli stessi.

2. Il deposito cauzionale dovrà essere versato prima dell'inizio della occupazione a pena di decadenza della concessione. La restituzione di tutto o parte del deposito cauzionale viene disposta al termine della concessione, dopo aver verificato il regolare pagamento dei canoni e/o delle tariffe dovute, la messa in pristino stato del suolo comunale, in caso di manomissione, e la mancanza di danni alle proprietà comunali. La cauzione sarà incamerata integralmente in caso di violazione del divieto di subconcessione dell'area e, in misura proporzionale all'infrazione commessa, per le altre violazioni alle norme del Regolamento.

#### **CAPO II CIRCHI EQUESTRI**

#### **ART. 28 DISPOSIZIONI GENERALI**

Si definiscono attività circensi quelle previste dalla L. 18/3/68 n. 337, dalle circolari Ministeriali n. 4 del 4/6/86 e del 27/9/89 n. 4803/tb30 e successive modifiche e integrazioni.

#### **ART. 29**

### CONCESSIONE AREE

La concessione di suolo pubblico per le attività circensi è rilasciata dalla Amministrazione Comunale soltanto nei periodi di Natale e Pasqua di ogni anno. La concessione dell'area nei periodi sopraddetti potrà avere la durata di gg. 20, salvo ulteriore proroga fino ad un periodo massimo di gg. 15 da concedersi a discrezione dell'Amministrazione Comunale.

### ART. 30 DOMANDA DI CONCESSIONE

Le domande di concessione di suolo pubblico da parte dei circhi dovranno pervenire all'Amministrazione Comunale redatte secondo il modulo definito dalla Direzione Sviluppo Economico ed inviate preferibilmente per PEC, pena l'esclusione, dal 1° gennaio al 30 giugno di ogni anno per quanto riguarda le richieste per il successivo periodo Natalizio, e dal 1° Luglio al 30 Novembre di ogni anno per il successivo periodo pasquale.

Nella domanda i richiedenti dovranno indicare, pena l'esclusione:

- generalità e domicilio del richiedente, con indicazione precisa del recapito postale ed eventuale numero telefonico;
- codice fiscale;
- periodo di tempo per cui è richiesta la concessione, compreso il tempo necessario per il montaggio e lo smontaggio delle strutture;
- l'area richiesta misurata in mq., comprensiva del tendone, dello zoo, delle attrezzature di supporto e dei relativi servizi.

### ART. 31 ULTERIORE CONTENUTO DELLA DOMANDA

La domanda dovrà inoltre contenere pena l'esclusione:

- a) per i circhi italiani:
- dichiarazione del possesso del certificato di registrazione e attribuzione del codice identificativo;
  - dichiarazione del possesso autorizzazione di operatore di spettacolo viaggiante per la gestione su tutto il territorio nazionale della struttura circense e della eventuale "mostra faunistica";
- b) per i circhi stranieri:
- Dichiarazione del possesso di idonea documentazione attestante il regolare svolgimento dell'attività sul territorio nazionale e in allegato copia della stessa.
- c) attestazione di pagamento dei diritti di istruttoria.

### ART. 32 REQUISITI PER LA CONCESSIONE

La concessione di suolo pubblico verrà rilasciata soltanto ai circhi rientranti nel gruppo per il quale sono richiesti i requisiti maggiori ai sensi della vigente normativa ministeriale.

L'Amministrazione Comunale potrà adottare eventuali deroghe in assenza di richieste da parte di circhi con i requisiti maggiori privilegiando i circhi di più alta qualificazione, limitatamente a circhi rientranti nel gruppo immediatamente inferiore a quello sopraccitato.

Per i circhi italiani tale requisito dovrà essere posseduto oltre che per l'anno in cui viene presentata la domanda, per l'anno precedente, e mantenuto anche al momento del rilascio della concessione di suolo pubblico.

Il requisito suddetto, per i circhi italiani dovrà risultare dall'autorizzazione di operatore di spettacolo viaggiante valida su tutto il territorio nazionale e dal certificato di registrazione e assegnazione del codice identificativo, mentre per i circhi stranieri dovrà risultare da un documento equipollente.

**ART. 33**  
**ISTRUTTORIA E ESITO DELLE DOMANDE**

Entro 60 gg. dal termine di presentazione della domanda, l'Amministrazione Comunale predisporrà apposita graduatoria, con gli elenchi dei richiedenti, con il punteggio a ciascuno attribuito, pubblicata sul sito del Comune di Firenze.

**ART. 34**  
**ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI AI RICHIEDENTI**

I punteggi attribuibili ai richiedenti saranno determinati in:

- **PUNTI 2 E FINO A UN MASSIMO DI PUNTI 20:**  
per ogni anno di assenza dalla piazza di Firenze, a partire dall'ultima concessione ottenuta, e ciò a partire dal 1985. Qualora un circo non abbia mai usufruito di concessione di suolo pubblico in Firenze, a questo sarà attribuito il punteggio massimo (punti 20).
  
- **PUNTI 1:**  
per ogni 500 posti in più rispetto al minimo consentito dal gruppo di appartenenza ai sensi della vigente normativa. L'arrotondamento verrà effettuato a seconda che il numero sia superiore o inferiore ai 250 posti. La consistenza del numero dei posti dovrà permanere all'atto del rilascio della concessione di suolo pubblico.

Nel caso in cui all'atto della concessione, la consistenza dei posti risulti inferiore a quella certificata pur mantenendo inalterata la classificazione del circo, e che l'attribuzione del punteggio relativa a tale consistenza risulti determinante nella formazione della graduatoria, al richiedente dovranno essere applicate le sanzioni di cui al successivo art. 37.

Qualora dal calcolo del punteggio, dei circhi risultino ottenere uguale posto in graduatoria, saranno esclusi quelli che avranno ottenuto la più recente concessione.

**ART. 35**  
**ADEMPIMENTI DEL RICHIEDENTE**

- A. Entro 15 gg. dalla pubblicazione della graduatoria sul sito del Comune di Firenze il richiedente dovrà comunicare preferibilmente via PEC l'accettazione o la rinuncia al rilascio della concessione di suolo pubblico. La mancata risposta entro tale termine sarà considerata rinuncia, e produrrà la perdita totale del punteggio di cui all'art. 34.
- B. Entro 20 gg. dalla accettazione, il richiedente dovrà versare la cauzione fissata dalla Amministrazione, che non dovrà comunque essere inferiore a € 2.583,00, da rivalutarsi sulla base delle tariffe di suolo pubblico e di altri criteri che l'Amministrazione stabilirà di volta in volta. Non ottemperando al versamento della cauzione richiesta, il titolare concessionario sarà ritenuto rinunciatario a tutti gli effetti, con la perdita totale del punteggio di cui all'art. 34, e l'assegnazione avverrà nei confronti del secondo in graduatoria, con le medesime modalità.
- C. Il concessionario dell'area che non usufruisca in tutto o in parte del periodo assegnato perderà la cauzione di cui al punto B) del presente articolo, nonché l'intero punteggio di cui all'art. 34 e sarà assoggettato alle sanzioni di cui al successivo art. 37.

Qualora invece tale mancanza non sia imputabile al concessionario, ma derivi da gravi e imprevedibili cause di forza maggiore, documentabili, la cauzione potrà essere restituita e il circo non sarà escluso in futuro dalla graduatoria.

**ART. 36**  
**OBBLIGHI RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA'**

- A. il concessionario dovrà provvedere al ritiro della concessione prima dell'inizio dell'occupazione.
- B. l'atto di concessione e la licenza di esercizio, dovranno essere sempre ostensibili agli agenti di Polizia Giudiziaria e a chi altri spetti, che ne facciano richiesta, unitamente ad un documento di identità.
- C. non potrà essere effettuata alcuna occupazione senza la preventiva concessione.
- D. il titolare dovrà esercitare esclusivamente nella località e spazio assegnato, con il divieto di installare in spazio privato.
- E. il concessionario dovrà esercitare esclusivamente con la struttura per la quale è stato rilasciato il certificato di assegnazione del codice identificativo indicato nell'istanza e allegato alla stessa.

F. lo spazio assegnato non potrà essere subconcesso ad altra persona.

**ART. 37  
SANZIONI**

Ai trasgressori degli obblighi di cui al precedente art. 36 saranno comminate le seguenti sanzioni:

**ART. 34**

sanzione accessoria	esclusione dalla concessione e dalla graduatoria per 5 anni.
sanzione pecuniaria	€ 2.583,00

**ART. 35**

sanzione accessoria	esclusione dalla concessione e dalla graduatoria per 2 anni.
sanzione pecuniaria	€ 2.583,00

**ART. 36 sub a)**

sanzione pecuniaria	€ 52,00
------------------------	---------

**ART. 36 sub b)**

sanzione pecuniaria	€ 52,00
------------------------	---------

**ART. 36 sub c)**

sanzione accessoria	Esclusione dalla concessione e dalla graduatoria per 3 anni.
sanzione pecuniaria	€ 1.033,00

**ART. 36 sub d)**

sanzione accessoria	sospensione della concessione
sanzione pecuniaria	€ 1.033,00

**ART. 36 sub e)**

sanzione accessoria	esclusione dalla concessione e dalla graduatoria per 3 anni.
------------------------	---

sanzione pecuniaria € 2.583,00

ART. 36 sub f)

sanzione accessoria esclusione dalla concessione e dalla graduatoria per 3 anni.

sanzione pecuniaria € 2.583,00

#### ART. 38

#### SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione Comunale potrà revocare o negare la concessione nel caso in cui il Circo al momento dell'installazione risulti di categoria inferiore a quella dichiarata nella istanza di concessione.

L'Amministrazione Comunale potrà sospendere o revocare per motivi di pubblico interesse la concessione in ogni momento senza preavviso e senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

L'Amministrazione potrà in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione per l'inosservanza dei regolamenti comunali, delle prescrizioni di carattere igienico-sanitari impartite dalla A.S.L. e di tutte le altre che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno impartire di volta in volta nell'atto di concessione.

#### CAPO III

#### TEATRI VIAGGIANTI - ESIBIZIONI DI AUTO E MOTO ACROBATICHE - BALLI A PALCHETTO

#### ART. 39

#### DISPOSIZIONI GENERALI

Sono definite attività di teatri viaggianti, esibizioni di auto e moto acrobatiche, balli a palchetto, quelle previste nell'elenco di cui all'art. 4 della L. 18/3/68 n. 337.

#### ART. 40

#### CONCESSIONI AREE

La concessione delle aree per l'attività di cui al precedente articolo è rilasciata dalla Amministrazione Comunale ai richiedenti titolari di autorizzazione ministeriale ai sensi dell'art. 9 della Legge 337/68, ed è subordinata al pagamento dei tributi previsti da Leggi e/o Regolamenti vigenti e degli eventuali oneri relativi.

#### ART. 41

#### PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande per la concessione di suolo pubblico per l'installazione di teatri viaggianti, esibizione di auto e moto acrobatiche, balli a palchetto, dovranno essere redatte in bollo secondo il modulo definito dalla Direzione Sviluppo Economico ed inviate preferibilmente per PEC e indirizzate all'Amministrazione Comunale, e presentate entro e non oltre 60 gg. prima dell'inizio della richiesta occupazione.

Nella domanda i richiedenti dovranno indicare, pena il non accoglimento dell'istanza:

- complete generalità
- residenza
- codice fiscale
- periodo per il quale viene richiesta la concessione compreso il periodo di montaggio e smontaggio

delle strutture

- l'area richiesta in metri quadri.

#### **ART. 42**

##### **ULTERIORE CONTENUTO DELLA DOMANDA**

La domanda, redatta secondo il modulo definito dalla Direzione Sviluppo Economico ed inviata preferibilmente per PEC, dovrà inoltre contenere a pena di esclusione:

1. dichiarazione del possesso del certificato di registrazione e attribuzione del codice identificativo;
2. dichiarazione del possesso della autorizzazione di operatore di spettacolo viaggiante per la gestione su tutto il territorio nazionale della struttura circense e della eventuale "mostra faunistica";
3. attestazione di pagamento dei diritti di istruttoria.

#### **ART. 43**

##### **DURATA DELLA CONCESSIONE**

L'inizio e la durata delle concessioni di suolo pubblico per l'esercizio di teatri viaggianti, esibizioni di moto e auto acrobatiche e di balli a palchetto saranno determinati dall'Amministrazione Comunale.

Qualora la richiesta di concessione sia uguale o inferiore ai 10 gg. potrà essere rilasciata in qualunque periodo dell'anno purché non in concomitanza con quella del Circo equestre. Quando la richiesta di concessione sia per una durata superiore ai 10 gg. potrà essere rilasciata a condizione che fra il termine finale della concessione e l'installazione del circo equestre intercorra un arco di tempo non inferiore ai due mesi.

#### **ART. 44**

##### **ASSEGNAZIONE DELLA POSTAZIONE**

Qualora venissero presentate più domande per la stessa località e per lo stesso periodo, sarà tenuto conto della data di presentazione della domanda e a parità sarà data precedenza al richiedente che abbia ottenuto sul territorio comunale nei 5 anni precedenti, minor numero di concessioni per lo stesso tipo di attrazione.

#### **ART. 45**

##### **ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE - RINUNCE - SUBENTRI**

Entro 40 giorni dal ricevimento della domanda, l'Amministrazione Comunale comunicherà all'interessato preferibilmente tramite PEC l'esito dell'istanza. In caso di esito positivo, l'interessato dovrà comunicare preferibilmente tramite PEC entro e non oltre 7 gg. dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo l'eventuale rinuncia. La mancata comunicazione comporterà per il titolare la sospensione per 2 anni da concessioni di suolo pubblico per l'esercizio delle sue attività.

Al rinunciataro potrà subentrare altro richiedente a condizione che le dimensioni dell'impianto siano compatibili con quelle dell'area messa a disposizione.

#### **ART. 46**

##### **OBBLIGHI RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA'**

- a. il concessionario dovrà provvedere al ritiro della concessione prima dell'inizio dell'occupazione.
- b. l'atto di concessione e la licenza di esercizio dovranno essere sempre ostensibili agli agenti di Polizia Giudiziaria e a chi altri spetti, che ne facciano richiesta, unitamente ad un documento di identità
- c. non potrà essere effettuata alcuna occupazione senza la preventiva concessione.
- d. il titolare dovrà esercitare esclusivamente nella località e spazio assegnato, con il divieto di esercitare in spazio privato.
- e. il concessionario dovrà esercitare esclusivamente con la struttura per la quale è stato rilasciato il certificato di assegnazione del codice identificativo indicato nell'istanza o allegato alla stessa
- f. lo spazio assegnato non potrà essere subconcesso ad altra persona.

**ART. 47  
SANZIONI**

ART. 46 sub a)

sanzione  
pecuniaria € 52,00

ART. 46 sub b)

sanzione  
pecuniaria € 52,00

ART. 46 sub c):

sanzione  
accessoria esclusione dalla concessione per 3 anni.

Sanzione  
pecuniaria € 259,00

ART. 46 sub d):

sanzione  
accessoria sospensione della concessione

sanzione  
pecuniaria € 259,00

ART. 46 sub. e):

sanzione  
accessoria esclusione dalla concessione per 3  
anni.

Sanzione  
pecuniaria € 259,00

ART. 46 sub f):

sanzione  
accessoria esclusione dalla concessione per 3  
anni.

Sanzione  
pecuniaria € 517,00

**ART. 48**  
**SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

L'Amministrazione Comunale potrà sospendere o revocare per motivi di pubblico interesse la concessione in ogni momento senza preavviso e senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

L'Amministrazione potrà in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione per l'inosservanza dei regolamenti comunali, delle prescrizioni di carattere igienico-sanitarie impartite dalla A.S.L. e di tutte le altre che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno impartire di volta in volta nell'atto di concessione.

**ART. 49**  
**NORME DI SALVAGUARDIA**

Gli operatori dello spettacolo viaggiante che alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento sono stati autorizzati a effettuare sostituzioni con attrazioni di metraggio superiore a quello per cui avevano maturato anzianità, e quindi inseriti nel parco divertimenti con la condizione "parziale diritto di anzianità e spazio permettendo", con il presente regolamento acquistano totale e regolare diritto di anzianità per l'intero metraggio, DECURTANDO TUTTAVIA PUNTI 6 dal punteggio loro attribuito nella graduatoria di cui al precedente art. 12.

In deroga a quanto previsto dall'art. 21 del presente Regolamento, relativamente alla distanza di km. 2 per l'installazione di giostre singole similari nello stesso periodo, si fanno salve le situazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

**ART. 50**  
**ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI**

A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari in materia.

**ART. 51**  
**NORMA FINALE**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda alle norme di carattere generale ed al Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e per l'applicazione dei relativi tributi previsti da Leggi, Regolamenti e/o deliberazioni vigenti e degli eventuali oneri relativi.

**. 52**  
**ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo alla sua dichiarata esecutività.

## ALLEGATO A)

TESTO ATTUALE	TESTO RAFFRONTATO
<p style="text-align: center;"><b>ART. 3 DESTINAZIONE AREE</b></p> <p>Le aree comunali disponibili per l'installazione delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi divertimento, saranno individuate dalla Amministrazione Comunale in ottemperanza all'art. 9 della L. n.337/68, con apposito elenco da aggiornarsi almeno una volta l'anno.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 3 DESTINAZIONE AREE</b></p> <p>Le aree comunali disponibili per l'installazione delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi divertimento, saranno individuate dalla Amministrazione Comunale in ottemperanza all'art. 9 della L. n.337/68, con apposito elenco da aggiornarsi almeno una volta l'anno.</p> <p><b>L'elenco delle aree destinate allo spettacolo viaggiante sarà soggetto a revisione solo qualora intervengano mutamenti.</b></p> <p><b>In assenza di modifiche l'elenco delle aree disponibili si intende confermato di anno in anno, nel rispetto del principio di economicità, efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa.</b></p>

**ART. 23**  
**OBBLIGHI RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO**  
**DELL'ATTIVITA' DI PARCHI**  
**DIVERTIMENTO - PICCOLI COMPLESSI DI**  
**ATTRAZIONI**

- a) il concessionario dovrà provvedere al ritiro della concessione entro 7 giorni dall'inizio del parco previa produzione del versamento C.O.S.A.P. previsto dal Regolamento del Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche.
- b) l'area oggetto della concessione potrà essere impegnata per le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrazioni, rispettivamente 3 giorni prima e tre giorni dopo il periodo suddetto, pena il pagamento per una intera settimana degli oneri dovuti.
- c) l'atto di concessione e la licenza di esercizio, dovranno essere sempre ostensibili agli agenti di Polizia Giudiziaria e a chi altri spetti, che ne facciano richiesta, unitamente ad un documento di identità.
- d) fatto obbligo a ciascun concessionario di esporre su ogni attrazione apposito cartello, rilasciato dalla Amministrazione Comunale, contenente:

il numero attribuito dall'amministrazione alla attrazione

il nominativo del titolare della attrazione

la categoria della attrazione in base alla nominazione ministeriale

la denominazione del mestiere

il numero del codice identificativo dell'attrazione

i mq. occupati

il periodo di concessione del suolo pubblico

e) non potrà essere effettuata alcuna

occupazione senza la preventiva concessione

f) il titolare dovrà esercitare esclusivamente nella località ubicazione e spazio assegnato.

g) il concessionario dovrà esercitare esclusivamente con l'attrazione indicata nell'atto di concessione

h) lo spazio assegnato non potrà essere subconcesso ad altra persona

i) ciascun gestore partecipante il Parco divertimenti dovrà obbligatoriamente mantenere installata la

propria attrazione per l'intero periodo di concessione di suolo pubblico, rispettando le date di inizio e termine della concessione.

~~ART. 23~~

diventa

**Art. 19**

**OBBLIGHI RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO**  
**DELL'ATTIVITA' DI PARCHI**  
**DIVERTIMENTO - PICCOLI COMPLESSI DI**  
**ATTRAZIONI**

- a) il concessionario dovrà provvedere al ritiro della concessione entro 7 giorni dall'inizio del parco previa produzione del versamento **del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico previsto dal regolamento comunale del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico.**

**RESTO ARTICOLO TESTO INVARIATO**

**ART. 24  
SANZIONI**

Ai trasgressori degli obblighi di cui al precedente art. 23 saranno comminate le seguenti sanzioni:

ART. 23 sub a): In caso di omissione o ritardato versamento del C.O.S.A.P., oppure di mancata riconsegna del bollettino del canone in caso di rateizzazione alla Direzione Entrate, il contravventore decadrà dalla concessione con conseguente ordinanza di cessazione dell'attività e esclusione dalla graduatoria per tre anni per il turno interessato. Non sarà comunque ammesso negli altri turni se non previa regolarizzazione dei pagamenti dovuti.

ART. 23 sub c)

sanzione € 52,00 pecuniaria

ART. 23 sub d):

sanzione € 52,00 pecuniaria

ART. 23 sub e):

sanzione accessoria esclusione dalla concessione e dalla graduatoria per 3 anni per il turno interessato.

sanzione pecuniaria € 155,00 ART.

23 sub f):

sanzione sospensione della concessione per accessoria l'intero turno. sanzione € 155,00 pecuniaria

**ART. 24**

**Art. 20  
SANZIONI**

Ai trasgressori degli obblighi di cui al precedente art. 23 19 saranno comminate le seguenti sanzioni:

ART. 23-19 sub a): in caso di omissione o ritardato versamento del **canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico**, oppure di mancata riconsegna del bollettino del canone in caso di rateizzazione alla Direzione Entrate, il contravventore decadrà dalla concessione con conseguente ordinanza di cessazione dell'attività e esclusione dalla graduatoria per tre anni per il turno interessato. Non sarà comunque ammesso negli altri turni se non previa regolarizzazione dei pagamenti dovuti.

ART. 23-19 sub c)

sanzione € 52,00 pecuniaria

ART. 23-19 sub d):

sanzione € 52,00 pecuniaria

ART. 23-19 sub e):

sanzione accessoria esclusione dalla concessione e dalla graduatoria per 3 anni per il turno interessato.

sanzione pecuniaria € 155,00

ART. 23-19 sub f):

sanzione sospensione della concessione per accessoria l'intero turno. sanzione € 155,00

<p>ART. 23 sub. g):</p> <p>sanzione accessoria</p> <p>sanzione pecuniaria</p> <p>esclusione dalla concessione e dalla graduatoria per 3 anni per il turno interessato</p> <p>ART. 23 sub h): € 155,00</p> <p>sanzione accessoria</p> <p>sanzione pecuniaria</p> <p>esclusione dalla concessione e dalla graduatoria per 3 anni per tutti i turni</p> <p>ART. 23 sub i): € 517,00</p> <p>sanzione accessoria</p> <p>sanzione pecuniaria</p> <p>esclusione dalla concessione e dalla graduatoria per 3 anni per il turno interessato</p> <p>€ 259,00</p>	<p>pecuniaria</p> <p>ART. 23-19 sub. g):</p> <p>sanzione accessoria</p> <p>esclusione dalla concessione e dalla graduatoria per 3 anni per il turno interessato</p> <p>sanzione pecuniaria € 155,00</p> <p>ART. 23-19 sub h)</p> <p>sanzione accessoria</p> <p>esclusione dalla concessione e dalla graduatoria per 3 anni per tutti i turni</p> <p>sanzione pecuniaria € 517,00</p> <p>ART. 23-19 sub i):</p> <p>sanzione accessoria</p> <p>esclusione dalla concessione e dalla graduatoria per 3 anni per il turno interessato</p> <p>sanzione pecuniaria € 259,00</p>
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO III</b> <b>GIOSTRE SINGOLE E PICCOLI COMPLESSI DI</b> <b>ATTRAZIONI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ART. 18 bis</b> <b>INDIVIDUAZIONE AREE PER SINGOLE</b> <b>ATTRAZIONI PER BAMBINI</b></p> <p>Sul territorio del Comune di Firenze il suolo pubblico, per esercitare l'attività di spettacolo viaggiante con singole attrazioni destinate ad una utenza di bambini, come individuate nell'elenco delle attività spettacolari e trattenimenti di cui all'art. 4 della legge 337/68 approvato con Decreto InterMinisteriale 23/4/69 e successive modifiche ed integrazioni, è concesso nelle aree individuate dalla Giunta con scadenza biennale, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle condizioni ambientali, nonché dei pareri e proposte espressi dalle competenti Direzioni comunali e dai Consigli di Quartiere</p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO III</b> <b>GIOSTRE SINGOLE E PICCOLI COMPLESSI DI</b> <b>ATTRAZIONI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ART. 18-bis</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ART. 21</b></p> <p style="text-align: center;"><b>INDIVIDUAZIONE AREE PER SINGOLE</b> <b>ATTRAZIONI PER BAMBINI PICCOLI COMPLESSI</b> <b>DI ATTRAZIONI E ATTRAZIONI SINGOLE</b></p> <p>Sul territorio del Comune di Firenze il suolo pubblico, per esercitare l'attività di spettacolo viaggiante con <b>piccoli complessi di attrazioni ed attrazioni singole</b> singole attrazioni destinate ad una utenza di bambini, come individuate nell'elenco delle attività spettacolari e trattenimenti di cui all'art. 4 della legge 337/68 approvato con Decreto InterMinisteriale 23/4/69 e successive modifiche ed integrazioni, è concesso nelle aree individuate dalla Giunta <b>ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento</b> con scadenza biennale tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle condizioni ambientali, nonché dei pareri e proposte espressi dalle competenti Direzioni comunali e dai Consigli di Quartiere, e <b>acquisito, laddove necessario, il parere della Soprintendenza per i beni A.A.A.S. di cui al D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.</b></p> <p>Le postazioni individuate dalla Giunta sono suddivise in due tipologie:</p>

**A) postazioni nelle quali si prevede la costruzione di un impianto importante, ovvero ove si richieda un allestimento dell'area di almeno 1.000 mq.**

**B) postazioni diverse dalla tipologia di cui al punto precedente**

**ART. 18 TER  
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE  
POSTAZIONI PER SINGOLE ATTRAZIONI PER  
BAMBINI**

Le località individuate dalla giunta sono assegnate ai singoli operatori dello spettacolo viaggiante a seguito di procedura ad evidenza pubblica attivate con apposito bando. Le graduatorie del bando hanno validità biennale e sono predisposte sulla base dei seguenti criteri di priorità: a) anzianità di attività nel Comune di Firenze b) anzianità di appartenenza alla categoria c) attività svolta nel Quartiere interessato d) aspetto qualitativo dell'attrazione e del servizio offerto. Il bando può prevedere per specifiche località quale requisito di partecipazione la disponibilità dell'operatore a svolgere operazioni di vigilanza, apertura/chiusura cancelli, pulizia, piccola manutenzione delle aree verdi e quant'altro sarà convenuto in specifiche convenzioni con l'Amministrazione Comunale. In tali fattispecie la concessione di suolo pubblico di cui all'art. 18 bis è condizionata alla preventiva sottoscrizione della stessa.

**ART. 18 TER**

**ART. 22  
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE  
POSTAZIONI PER SINGOLE ATTRAZIONI PER  
BAMBINI E VALIDITÀ DELLE GRADUATORIE  
ATTRAZIONI SINGOLE E PICCOLI COMPLESSI DI  
ATTRAZIONI**

Le località individuate dalla giunta sono assegnate ai singoli operatori dello spettacolo viaggiante a seguito di procedura ad evidenza pubblica attivate con apposito bando. Le graduatorie del bando hanno validità biennale e sono predisposte sulla base dei seguenti criteri di priorità: a) anzianità di attività nel Comune di Firenze b) anzianità di appartenenza alla categoria c) attività svolta nel Quartiere interessato d) aspetto qualitativo dell'attrazione e del servizio offerto. Il bando può prevedere per specifiche località quale requisito di partecipazione la disponibilità dell'operatore a svolgere operazioni di vigilanza, apertura/chiusura cancelli, pulizia, piccola manutenzione delle aree verdi e quant'altro sarà convenuto in specifiche convenzioni con l'Amministrazione Comunale. In tali fattispecie la concessione di suolo pubblico di cui all'art. 18 bis è condizionata alla preventiva sottoscrizione della stessa.

**Le postazioni individuate dalla Giunta come categoria A) sono assegnate con concessione triennale rinnovabile ai singoli operatori dello spettacolo viaggiante a seguito di procedura ad evidenza pubblica attivate con apposito bando**

**Le postazioni individuate dalla Giunta come categoria B) sono assegnate con concessione triennale rinnovabile per massimo tre anni ai singoli operatori dello spettacolo viaggiante a seguito di procedura ad evidenza pubblica attivate con apposito bando.**

**I bandi per l'assegnazione delle postazioni di cui all'articolo 21 devono tener conto dei seguenti criteri di valutazione:**

- anzianità di attività nell'area messa a bando
- anzianità di iscrizione al registro delle imprese
- aspetto qualitativo (originalità/novità)

dell'attrazione

• servizi integrativi offerti

ed il punteggio da attribuire alle due tipologie di postazioni sarà definito con atto deliberativo di cui al comma 1.

Il bando può prevedere per specifiche località, quale requisito di partecipazione, la disponibilità all'operatore a svolgere operazioni di vigilanza, apertura /chiusura cancelli, pulizia, piccola manutenzione delle aree verdi e quant'altro sarà convenuto in specifiche convenzioni con l'amministrazione comunale. In tali fattispecie il rilascio della concessione di suolo pubblico è subordinata alla sottoscrizione della stessa.

Il bando per le postazioni di cui al comma 3 (tipologia A) avrà come esito il rilascio di una concessione quinquennale.

Il bando per le postazioni di cui al comma 3 (tipologia B) avrà come esito il rilascio di una concessione annuale rinnovabile per un massimo di 3 anni. Prima di procedere al rinnovo annuale l'amministrazione comunale si riserva la verifica del rispetto degli obblighi di cui all'art. 25. In caso di esito negativo la concessione non può essere rinnovata e l'amministrazione procederà ad assegnare l'area ad altro soggetto seguendo l'ordine della relativa graduatoria.

Le graduatorie finali determinate a seguito dei bandi avranno una validità pari a 5 anni per la tipologia A e 3 anni per la tipologia B)

Il Comune potrà sospendere o revocare per motivi di pubblico interesse la concessione in ogni momento senza preavviso, e senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

#### ART. 23

#### COMMISSIONE ESAMINATRICE

Per lo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica verrà designata dal Direttore della Direzione Attività Economiche e Turismo, apposita Commissione che dovrà valutare gli elementi di cui all'art. 22, comma 3, ai fini della redazione delle graduatorie.

#### ART. 24

REQUISITI PER L'ACCESSO AI BANDI DI ASSEGNAZIONE - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DI

## COMUNICAZIONE AGLI OPERATORI

1. Chiunque intenda partecipare al bando per l'assegnazione di postazioni per attrazioni singole e piccoli complessi di attrazioni deve, a pena di esclusione:

- a) aver raggiunto la maggiore età;
  - essere cittadino italiano, o cittadino comunitario, o cittadino extracomunitario munito di permesso o carta di soggiorno;
  - essere iscritto al Registro delle imprese della Camera di Commercio
  - essere titolare di autorizzazione di operatore di spettacolo viaggiante rilasciata dal Comune di residenza valida su tutto il territorio nazionale per l'attrazione/le attrazioni oggetto di richiesta ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S. R.D. 18/06/1931 n. 773
  - essere titolare di atto di registrazione e assegnazione codice identificativo (D.M. 18/5/2007 e s.m.) per l'attrazione/le attrazioni oggetto di richiesta.
  - essere in regola con gli obblighi previdenziali e fiscali di legge, nonché con il versamento dei canoni dovuti per l'occupazione del suolo pubblico e/o occupazione di aree di proprietà demaniale.
  - aver soddisfatto l'assolvimento di servizi integrativi offerti/imposti nella precedente assegnazione
  - essere disponibile a stipulare specifiche convenzioni con l'Amministrazione Comunale in relazione all' utilizzo della postazione richieste.

Il venire meno dei requisiti di cui ai punti precedenti nel periodo di validità della graduatoria determina la decadenza dalla eventuale concessione rilasciata e/o dalla collocazione nella graduatoria.

Ciascun candidato può presentare istanza di partecipazione per un massimo di 3 aree tra quelle messe a bando, pena l'irricevibilità delle istanze successive in ordine cronologico di presentazione.

Le modalità di presentazione della domanda, i criteri per la formazione della graduatoria e le modalità di comunicazione agli operatori saranno definite in sede di approvazione di indizione dei bandi di cui al precedente articolo 18-ter., 22

<p align="center"><b>ART. 18 QUATER</b> <b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA</b> <b>DOMANDA, FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA</b> <b>E COMUNICAZIONE AGLI OPERATORI PER</b> <b>SINGOLE ATTRAZIONI PER BAMBINI</b></p> <p>Le modalità di presentazione della domanda, i criteri per la formazione della graduatoria e le modalità di comunicazione agli operatori saranno definite in sede</p>	<p align="center"><b>ART. 18 QUATER</b></p> <p>unito al precedente articolo 24</p>
<p>di approvazione di indizione del bando di cui al precedente articolo 18 ter.</p>	
<p align="center"><b>ART. 19</b> <b>PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER</b> <b>PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONE E</b> <b>ATTRAZIONI SINGOLE NON PER BAMBINI</b></p> <p>Le domande per la concessione di suolo pubblico per l'installazione di singole attrazioni non destinate a bambini o di piccoli complessi di attrazioni di cui all'art. 2 del presente Regolamento, dovranno essere presentate entro e non oltre 60 gg. prima dell'inizio della richiesta occupazione.</p> <p>Per i piccoli complessi, la domanda può essere presentata da un singolo richiedente, il quale, pur non essendo soggetto ad autorizzazione ministeriale come organizzatore, sarà tenuto al rispetto delle norme concernenti alla figura dell'organizzatore di Parco divertimenti, in quanto applicabili. La domanda dovrà recare le indicazioni e essere corredata dalla documentazione secondo quanto previsto dai precedenti artt. 6 e 7 se l'attrazione è singola, dai precedenti artt. 15 e 16 se si tratta di piccolo complesso di attrazioni, nonché, in ambedue i casi, dalla planimetria in scala della zona richiesta con l'indicazione esatta dell'occupazione pena il non accoglimento dell'istanza.</p>	<p align="center"><b>ART. 19</b> <b>PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER PICCOLI</b> <b>COMPLESSI DI ATTRAZIONE E ATTRAZIONI</b> <b>SINGOLE NON PER BAMBINI</b></p> <p>Le domande per la concessione di suolo pubblico per l'installazione di singole attrazioni non destinate a bambini o di piccoli complessi di attrazioni di cui all'art. 2 del presente Regolamento, dovranno essere presentate entro e non oltre 60 gg. prima dell'inizio della richiesta occupazione.</p> <p>Per i piccoli complessi, la domanda può essere presentata da un singolo richiedente, il quale, pur non essendo soggetto ad autorizzazione ministeriale come organizzatore, sarà tenuto al rispetto delle norme concernenti alla figura dell'organizzatore di Parco divertimenti, in quanto applicabili. La domanda dovrà recare le indicazioni e essere corredata dalla documentazione secondo quanto previsto dai precedenti artt. 6 e 7 se l'attrazione è singola, dai precedenti artt. 15 e 16 se si tratta di piccolo complesso di attrazioni, nonché, in ambedue i casi, dalla planimetria in scala della zona richiesta con l'indicazione esatta dell'occupazione pena il non accoglimento dell'istanza.</p>
<p align="center"><b>ART. 20</b> <b>DURATA DELLA CONCESSIONE PER PICCOLI</b> <b>COMPLESSI DI ATTRAZIONE E ATTRAZIONI</b> <b>SINGOLE NON PER BAMBINI</b></p> <p>L'inizio e la durata delle concessioni di suolo pubblico per l'esercizio di singole attrazioni non destinate a bambini e piccoli complessi di attrazioni saranno determinate dall'Amministrazione Comunale.</p>	<p align="center"><b>ART. 20</b> <b>DURATA DELLA CONCESSIONE PER PICCOLI</b> <b>COMPLESSI DI ATTRAZIONE E ATTRAZIONI</b> <b>SINGOLE NON PER BAMBINI</b></p> <p>L'inizio e la durata delle concessioni di suolo pubblico per l'esercizio di singole attrazioni non destinate a bambini e piccoli complessi di attrazioni saranno determinate dall'Amministrazione Comunale.</p>

<p style="text-align: center;"><b>ART. 21</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ASSEGNAZIONE DELLA POSTAZIONE PER PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONE _E ATTRAZIONI SINGOLE NON PER BAMBINI</b></p> <p>Dopo i termini di presentazione dell'istanza di cui all'art. 19 qualora fossero state presentate più domande per la stessa località, e per lo stesso periodo, sarà data precedenza al richiedente che abbia ottenuto per lo stesso luogo e nei 5 anni precedenti, maggior numero di concessioni al fine dello svolgimento dell'attività con piccoli complessi di attrazione e/o attrazioni singole non per bambini</p>	<p style="text-align: center;"><b>—ART. 21</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ASSEGNAZIONE DELLA POSTAZIONE PER PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONE _E ATTRAZIONI SINGOLE NON PER BAMBINI</b></p> <p>Dopo i termini di presentazione dell'istanza di cui all'art. 19 qualora fossero state presentate più domande per la stessa località, e per lo stesso periodo, sarà data precedenza al richiedente che abbia ottenuto per lo stesso luogo e nei 5 anni precedenti, maggior numero di concessioni al fine dello svolgimento dell'attività con piccoli complessi di attrazione e/o attrazioni singole non per bambini</p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 22</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE - RINUNCE - SUBENTRI</b></p> <p>30 giorni prima dell'inizio della occupazione richiesta, l'Amministrazione Comunale comunicherà</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 22</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE - RINUNCE - SUBENTRI</b></p> <p>30 giorni prima dell'inizio della occupazione richiesta, l'Amministrazione Comunale comunicherà</p>
<p>all'interessato l'esito dell'istanza preferibilmente tramite PEC. In caso di esito positivo, l'interessato dovrà comunicare entro e non oltre 7 gg. dal ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, l'eventuale rinuncia. La mancata comunicazione comporterà per il titolare la sospensione per 2 anni da concessioni di suolo pubblico per l'esercizio delle attività di attrazioni singole o piccoli complessi di attrazioni.</p> <p>Al rinunciatario potrà subentrare altro richiedente a condizione che le dimensioni siano compatibili con quelle dell'area messa a disposizione e che l'impianto abbia caratteristiche e tipologia simili a quelle del rinunciatario.</p>	<p>all'interessato l'esito dell'istanza preferibilmente tramite PEC. In caso di esito positivo, l'interessato dovrà comunicare entro e non oltre 7 gg. dal ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, l'eventuale rinuncia. La mancata comunicazione comporterà per il titolare la sospensione per 2 anni da concessioni di suolo pubblico per l'esercizio delle attività di attrazioni singole o piccoli complessi di attrazioni.</p> <p>Al rinunciatario potrà subentrare altro richiedente a condizione che le dimensioni siano compatibili con quelle dell'area messa a disposizione e che l'impianto abbia caratteristiche e tipologia simili a quelle del rinunciatario.</p>

**ART. 23**

**OBBLIGHI RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO  
DELL'ATTIVITA' DI PARCHI  
DIVERTIMENTO - PICCOLI COMPLESSI DI  
ATTRAZIONI**

**DIVENTA ART. 19**

a) il concessionario dovrà provvedere al ritiro della concessione entro 7 giorni dall'inizio del parco previa produzione del versamento C.O.S.A.P. previsto dal Regolamento del Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche.

b) l'area oggetto della concessione potrà essere impegnata per le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrazioni, rispettivamente 3 giorni prima e tre giorni dopo il periodo suddetto, pena il pagamento per una intera settimana degli oneri dovuti. c) l'atto di concessione e la licenza di esercizio, dovranno essere sempre ostensibili agli agenti di Polizia Giudiziaria e a chi altri spetti, che ne facciano richiesta, unitamente ad un documento di identità.

d) fatto obbligo a ciascun concessionario di esporre su ogni attrazione apposito cartello, rilasciato dalla Amministrazione Comunale, contenente:

1. il numero attribuito dall'amministrazione alla attrazione;
2. il nominativo del titolare della attrazione
3. la categoria della attrazione in base alla denominazione ministeriale
4. la denominazione del mestiere
5. il numero del codice identificativo dell'attrazione
6. i mq. occupati
7. il periodo di concessione del suolo pubblico.

e) non potrà essere effettuata alcuna occupazione senza la preventiva concessione

f) il titolare dovrà esercitare esclusivamente nella località ubicazione e spazio assegnato. g) il concessionario dovrà esercitare

esclusivamente con l'attrazione indicata nell'atto di concessione

h) lo spazio assegnato non potrà essere subconcesso ad altra persona

i) ciascun gestore partecipante il Parco divertimenti dovrà obbligatoriamente mantenere installata la propria attrazione per l'intero periodo di concessione di suolo pubblico, rispettando le date di inizio e termine della concessione.

**ART. 24  
SANZIONI**

Ai trasgressori degli obblighi di cui al precedente art. 23 saranno comminate le seguenti sanzioni:

ART. 23 sub a): in caso di omissione o ritardato versamento del C.O.S.A.P., oppure di mancata riconsegna del bollettino del canone in caso di rateizzazione alla Direzione Entrate, il contravventore decadrà dalla concessione con conseguente ordinanza di cessazione dell'attività e esclusione dalla graduatoria per tre anni per il turno interessato. Non sarà comunque ammesso negli altri turni se non previa regolarizzazione dei pagamenti dovuti.

ART. 23 sub c)

sanzione pecuniaria € 52,00

ART. 23 sub d):

sanzione pecuniaria € 52,00

ART. 23 sub e):

sanzione accessoria esclusione dalla concessione e dalla graduatoria per 3 anni per il turno interessato.

sanzione pecuniaria € 155,00 ART.

ART. 23 sub f):

sanzione per accessoria sospensione della concessione l'intero turno. sanzione € 155,00 pecuniaria

ART. 23 sub. g):

sanzione accessoria esclusione dalla concessione e dalla graduatoria per 3 anni per il turno interessato

sanzione pecuniaria € 155,00

ART. 23 sub h):

**DIVENTA ART. 20**

<p>sanzione accessoria</p> <p>esclusione dalla concessione e dalla graduatoria per 3 anni per tutti i turni</p> <p>sanzione pecuniaria</p> <p>€ 517,00</p> <p>ART. 23 sub i):</p> <p>sanzione accessoria</p> <p>esclusione dalla concessione e dalla graduatoria per 3 anni per il turno interessato</p> <p>sanzione pecuniaria</p> <p>€ 259,00</p>	
<p style="text-align: center;"><b>ART. 25</b></p> <p style="text-align: center;"><b>OBBLIGHI RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DI ATTRAZIONI SINGOLE</b></p> <p>a) il concessionario dovrà provvedere al ritiro della concessione prima dell'inizio della occupazione.</p> <p>b) l'area oggetto della concessione potrà essere impegnata per le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrazioni, rispettivamente 3 giorni prima e tre giorni dopo il periodo suddetto, pena il pagamento per una intera settimana degli oneri dovuti.</p> <p>c) l'atto di concessione e la licenza di esercizio, dovranno essere sempre ostensibili agli agenti di Polizia Giudiziaria e a chi altri spetti, che ne facciano richiesta, unitamente ad un documento di identità</p> <p>d) non potrà essere effettuata alcuna occupazione senza la preventiva concessione</p> <p>e) il titolare dovrà esercitare esclusivamente nella località ubicazione e spazio assegnato</p> <p>f) il concessionario dovrà esercitare esclusivamente con l'attrazione indicata nell'atto di concessione</p> <p>g) lo spazio assegnato non potrà essere subconcesso ad altra persona</p> <p>h) l'operatore deve rispettare la convenzione sottoscritta con l'Amministrazione Comunale</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 25</b></p> <p style="text-align: center;"><b>OBBLIGHI RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DI ATTRAZIONI SINGOLE E PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TESTO INVARIATO</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 26</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SANZIONI</b></p> <p>Ai trasgressori degli obblighi di cui al precedente art. 25 saranno comminate le seguenti sanzioni:</p> <p>ART. 25 sub a)</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 26</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SANZIONI</b></p> <p>Ai trasgressori degli obblighi di cui al precedente art. 25 saranno comminate le seguenti sanzioni:</p> <p>a) lettere a), c), <b>sanzione amministrativa</b></p>

<p>sanzione pecuniaria € 52,00</p> <p>ART. 25 sub c)</p> <p>sanzione pecuniaria € 52,00</p> <p>ART. 25 sub d):</p> <p>sanzione pecuniaria € 155,00</p> <p>esclusione dalla concessione per un anno su tutto il territorio comunale</p> <p>ART. 25 sub e):</p> <p>sanzione accessoria € 155,00</p> <p>sospensione della concessione per l'intero periodo richiesto.</p> <p>ART. 25 sub f):</p> <p>sanzione accessoria comunale € 155,00</p> <p>esclusione dalla concessione per un anno su tutto il territorio comunale.</p> <p>ART. 25 sub g):</p> <p>sanzione accessoria € 52,00</p> <p>esclusione dalla concessione per due e anni su tutto il territorio comunale</p> <p>ART. 25 sub h) :</p> <p>sanzione decadenza dalla concessione di suolo pubblico ed esclusione dalla graduatoria per il biennio successivo</p>	<p>pecuniaria del pagamento in misura ridotta pari a € 52,00</p> <p>b) lettere d): e), f) sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta pari a € 155,00 e sanzione accessoria esclusione dalla concessione per un anno su tutto il territorio comunale</p> <p>c) lettere g): sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta pari a € 52,00, sanzione accessoria esclusione dalla concessione per due anni su tutto il territorio comunale</p> <p>d) lettera h): decadenza dalla concessione di suolo pubblico ed esclusione dalla graduatoria per il biennio successivo</p>
--	--

ART. 27	ART. 27
<p align="center"><b>SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE PER PUBBLICO INTERESSE</b></p> <p>Il Comune potrà sospendere o revocare <u>per motivi di pubblico interesse</u> la concessione in ogni momento senza preavviso, e senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.</p>	<p align="center"><b>SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE PER PUBBLICO INTERESSE DEPOSITO CAUZIONALE</b></p> <p>Il Comune potrà sospendere o revocare <u>per motivi di pubblico interesse</u> la concessione in ogni momento senza preavviso, e senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo. <b>INSERITO IN ART 22 COMMA 8</b></p> <p>La concessione delle aree per lo svolgimento dell'attività dello spettacolo viaggiante è subordinata al versamento di un deposito cauzionale a garanzia degli eventuali danni alle aree e ai beni di proprietà comunale e/o dell'effettivo utilizzo dell'area, nella modalità e nel termine indicato dall'Amministrazione Comunale in relazione alla tipologia e al valore dei beni nonché al rischio di un pregiudizio degli stessi.</p> <p>Il deposito cauzionale dovrà essere versato prima dell'inizio della occupazione a pena di decadenza della concessione. La restituzione di tutto o parte del deposito cauzionale viene disposta al termine della concessione, dopo aver verificato il regolare pagamento dei canoni e/o delle tariffe dovute, la messa in pristino stato del suolo comunale, in caso di omissione, e la mancanza di danni alle proprietà comunali. La cauzione sarà incamerata integralmente in caso di violazione del divieto di subconcessione dell'area e, in misura proporzionale all'infrazione commessa, per le altre violazioni alle norme del regolamento.</p>

**Ora:16:54**

**Verbale: 314**

**INTERROGAZIONE N. 2020/01214**

**OGGETTO: E.T. cercava di chiamare Toscana Energia?**

**Interrogante:Palagi Dmitrij**

**Relatore:Gianassi Federico**

**16:54 Interviene Milani Luca**

**16:56 Interviene Palagi Dmitij**

**16:56 Interviene Milani Luca** rinviando l'Atto per assenza dell'Assessore Gianassi

**ALLEGATO . 1: Interrogazione n. 2020/1214- Rinviate**

**Interrogazione**

Gruppo consiliare: Sinistra Progetto Comune

Soggetti proponenti: Dmitrij Palagi, Antonella Bundu

**Oggetto: E.T. cercava di chiamare Toscana Energia?**

COMUNE DI FIRENZE
19 NOV 2020
Interrogazione N. 1214
Interpellanza N. _____
Mozione / O.D.G./RIS. N. _____

Il sottoscritto Consigliere comunale, la sottoscritta Consigliera comunale,

Ricordato che i lavoratori e le lavoratrici di Toscana Energia erano pochi giorni fa sotto Palazzo Vecchio in presidio, ottenendo un incontro tra Giunta e vertici aziendali per affrontare lo svuotamento di competenze voluto dal nuovo socio (privato) di maggioranza (Italgas);

Evidenziato come la logica del mero profitto per il profitto sembri aver colpito un altro ambito di questa realtà strategica per il nostro territorio, questa volta a scapito anche direttamente dell'utenza, oltre che dei lavoratori e delle lavoratrici;

Considerato come al numero telefonico principale, presidiato abitualmente da personale addetto, ora risponda una voce registrata, che invita a rivolgersi ai soggetti che gestiscono le bollette e se proprio si vuole parlare con Toscana Energia ad affidarsi alla ruota della numerazione interna (quel "digitare x" che è fonte di tanta irritazione e frustrazione);

Considerato infine come ciò possa verosimilmente essere un segnale dello svuotamento dell'Azienda delle professionalità e delle competenze fino ad oggi accumulate, anche quale patrimonio immateriale e qualificante delle maestranze;

**INTERROGANO L'AMMINISTRAZIONE PER SAPERE:**

Se il Comune di Firenze sia informato di questa novità organizzativa e/o di altre analoghe;

Se sia stato comunicato al Comune di Firenze un piano di riorganizzazione dell'Azienda anche rispetto alle relazioni con la cittadinanza e l'utenza.

Il Consigliere,  
Dmitrij Palagi

La Consigliera,  
Antonella Bundu

**Ora:16:57**

**Verbale: 315**

**INTERROGAZIONE N. 2020/01202**

**OGGETTO: RSA, si acuisce la pandemia, aumenta la preoccupazione**

**Interrogante:Palagi Dmitrij**

**Relatore: Funaro Sara**

**16:57 Interviene Milani Luca**

**16:57 Interviene Palagi Dmitij**

**16:59 Interviene Milani Luca**

**16:59 Interviene Funaro Sara**

**17:04 Interviene Milani Luca**

**17:04 Interviene Palagi Dmitij**

**ALLEGATO . 1: Interrogazione n. 2020/01202- Risposta in aula**

Interrogazione N. 2020/01202

ALLEGATO N° 1  
ARGOMENTO N° 315

### Interrogazione urgente

Gruppo consiliare: Sinistra Progetto Comune

Soggetti proponenti: Dmitrij Palagi, Antonella Bundu

**Oggetto: RSA, si acuisce la pandemia, aumenta la preoccupazione**

Il sottoscritto Consigliere comunale, la sottoscritta Consigliera comunale,

Ricordate:

- La risoluzione 2019/00651, avente per oggetto *Tutelare dei diritti della non autosufficienza e dignità di chi lavora in questo settore*, presentata dallo scrivente gruppo consiliare;
- La risoluzione 2020/00129, avente per oggetto *Assistenza per la non autosufficienza*, presentata dalla Commissione 4;
- La risposta del 13 maggio 2020 all'interrogazione 2020/00346, avente per oggetto *Continuità assistenziale infermieristica in RSA e RA dell'ASP Montedomini*, presentata dallo scrivente gruppo consiliare;
- La risposta del 13 maggio 2020 all'interrogazione 2020/00350, avente per oggetto *Disservizi RSA dell'ASP Montedomini, quali controlli?*, presentata dallo scrivente gruppo consiliare;
- L'interrogazione 2020/00640, avente per oggetto *Eroi ed eroine in cassa integrazione... (ex reparto Covid ASP Montedomini) – Coronavirus*, presentata dallo scrivente gruppo consiliare il 5 giugno 2020 e ancora in attesa di risposta;
- La risposta al question time 2020/01103, avente per oggetto *RSA, camere vuote per liste di attesa vuote o assenza di spazio?*, ricevuta in aula durante la seduta consiliare del 26 ottobre 2020;

Ricordati:

- L'ordine del giorno 2019/01243, avente per oggetto *Assistenza per non autosufficienza e dati relativi*, collegato alla proposta di delibera 573-19 DUP, presentato dallo scrivente gruppo consiliare;
- L'ordine del giorno 2019/01516, avente per oggetto *Assistenza per la non autosufficienza – Collegato alla Risoluzione n. 651/2019 Tutela dei diritti della non autosufficienza*, presentato dallo scrivente gruppo consiliare;

Letta la lettera al Direttore Generale ASP Montedomini, da parte dell'organizzazione sindacale CUB Sanità e dell'Associazione per la Difesa dei Diritti delle persone Non Autosufficienti (A.Di.N.A.) dell'8 novembre 2020, avente per oggetto Situazione RSA, nella quale si evidenziano una serie di problematiche e si

suggeriscono alcune soluzioni, proponendo un incontro con i soggetti gestori dei servizi in appalto all'interno delle strutture;

Considerato come nella succitata lettera si evidenzi come:

- L'effettuarsi di tamponi al posto dei test sierologici nelle RSA sia iniziato negli ultimi giorni, a fronte di una richiesta avanzata già nel mese di aprile 2020, da parte delle organizzazioni sindacali;
- La mancanza improvvisa di personale, dovuta anche agli esiti dei tamponi, abbia determinato condizioni di sovraccarico per gli operatori e difficoltà nell'assistenza, dato che nei mesi precedenti il riaccursi della pandemia, a fronte di una riduzione delle presenze degli ospiti nelle RSA erano state diminuite le ore di assistenza giornaliera e non rinnovati i contratti a tempo determinato.
- Il personale all'interno delle RSA sia allo stremo, anche per il presentarsi di situazioni inedite e delle continue carenze di personale, senza contare che per le cosiddette bolle Covid-19 i minuti di assistenza giornaliera previsti sono rimasti gli stessi che nell'attività normale delle RSA;
- La situazione sia aggravata dalla carenza diffusa e costante di figure sanitarie come infermieri e medici, che pure sono indispensabili all'interno delle RSA, specialmente in un periodo pandemico come quello attuale;
- All'interno delle diverse strutture non si siano previste e non si siano applicate misure univoche in merito alle indicazioni lavorative da seguire;
- Si stia rinnovando una preoccupazione diffusa dei familiari delle persone anziane ricoverate, anche in relazione alle notizie pubbliche legate alle RSA su tutto il territorio nazionale e anche a livello locale;

Letta l'intervista dell'Assessora regionale toscana al sociale, al quotidiano *la Nazione*, a firma Luigi Caroppo, del 5 novembre 2020, dal titolo *Covid, il piano toscano. "unità speciali per proteggere le nostre Rsa"*, in cui si prospettano soluzioni urgenti che riconoscano il diritto dell'utenza a ricevere visite e non ritrovarsi completamente isolato dal resto della società;

Rivelato il carattere di urgenza, dovuto all'acuirsi della pandemia e alla forte incertezza che si sta diffondendo, tanto tra le classi lavoratrici quanto tra l'utenza e i relativi nuclei familiari, oltre che alla necessità di garantire soluzioni rapide ai problemi segnalati con la succitata lettera;

#### INTERROGANO IL SINDACO E L'AMMINISTRAZIONE PER SAPERE

Se sia loro intenzione favorire, per quanto di propria competenza e con chiara volontà politica, un incontro urgente tra l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Montedomini e i soggetti gestori del servizio, magari coinvolgendo anche le organizzazioni sindacali e le associazioni di tutela dei diritti delle persone anziane/non autosufficienti, al fine di individuare le soluzioni immediate migliori per la gestione delle situazioni nelle RSA;

Ci sia la disponibilità a confrontarsi con la Giunta regionale per favorire l'individuazione di percorsi formativi per il personale all'interno delle RSA e per chiedere la ridefinizione dei parametri che hanno portato agli attuali minutaggi dell'assistenza, oltre a causare una serie di problematiche sui livelli retributivi e occupazionali del personale che opera all'interno delle strutture;

Se si voglia intervenire al fine di favorire una uniformità di procedure all'interno delle RSA del territorio fiorentino per le classi lavoratrici;

Se si voglia intervenire al fine di individuare soluzioni all'interno delle RSA del territorio fiorentini che favoriscano la possibilità di incontri tra l'utenza e le persone a loro vicine, attraverso spazi specifici o altre modalità che garantiscano il non isolamento di decine di individualità, rispetto al resto della società.

Il Consigliere,

Dmitrij Palagi

La Consigliera,

Antonella Bundu

**Ora:17:06**

**Verbale: 316**

**INTERROGAZIONE N. 2020/01421**

**OGGETTO:** Per fare numero, quando insieme alla scuola fanno anche casa protetta

**Interrogante:Palagi Dmitrij**

**Relatore: Albanese Benedetta**

**17:06 Interviene Milani Luca**

**17:06 Interviene Palagi Dmitij**

**17:08 Interviene Milani Luca**

**17:08 - Esce dall'aula: Martini Alessandro**


**17:08 Interviene Albanese Benedetta**

**17:10 Interviene Milani Luca**

**17:10 Interviene Palagi Dmitij**

**ALLEGATO . 1: Interrogazione n. 2020/01421- Risposta in aula**

Interrogazione N. 2020/01421



## Interrogazione

Gruppo consiliare: Sinistra Progetto Comune

Soggetti proponenti: Dmitrij Palagi, Antonella Bundu

**Oggetto: per fare numero, quando insieme alla scuola fanno anche casa protetta**

Il sottoscritto Consigliere comunale, la sottoscritta Consigliera comunale

Visto quanto agli Atti dell'Ente, ed in particolare la determinazione dirigenziale n.11531/2020, della Direzione Istruzione, avente ad oggetto "Progetto Casa Protetta anno 2020 - Approvazione elenco richieste ammesse con riserva e riduzione impegno di spesa";

Considerato che trattasi di intervento inerente alla sicurezza passiva delle strutture abitative, pertanto materia afferente all'area della sicurezza urbana piuttosto che, in subordine, all'area dei servizi tecnici, così come definibile anche secondo il Programma di Mandato 2019-2024 comunicato dal Sindaco al Consiglio comunale in data 16.09.2019 e approvato dal Consiglio nella medesima seduta;

Richiamata la deliberazione 20 ottobre 2020, n. 400, con la quale la Giunta comunale ha deliberato l'attivazione, anche per l'anno 2020, del progetto "Casa Protetta" finalizzato a sostenere gli investimenti dei cittadini in sistemi di sicurezza passiva delle proprie abitazioni, destinando a tale iniziativa uno stanziamento di € 150.000,00 – che trova copertura sul capitolo di spesa 33940 del bilancio di previsione esercizio 2020 – da assegnare mediante contributi da erogare previo avviso pubblico fino al suo esaurimento;

Considerata l'inopportunità della determinazione del Direttore Generale n. 6671 del 21.10.2020, con la quale il medesimo ha delegato al Vice Direttore Generale dott.ssa Lucia Bartoli il progetto "Casa Protetta", di cui all'indirizzo strategico 4 "Sicurezza urbana e legalità" – obiettivo strategico «Percepire la sicurezza» del DUP 2020-2022, in quanto non afferente in alcun modo all'area di competenza della stessa;

Vista l'istruttoria espletata in merito dalla P.O. Staff Direzione Istruzione e Vice Direttore Generale, Supporto Giuridico, Innovazione Tecnologica e Informatica, dott.ssa Francesca Ceramelli, responsabile del procedimento in oggetto, quando esiste presso la Direzione Corpo Polizia Municipale un apposito Servizio Amministrativo, cui sono incardinati una dirigente ed una posizione organizzativa, così come parrebbe essere stato ricondotto anche l'Ufficio Città Sicura (secondo le dichiarazioni ricevute in merito), che già in passato ha gestito gli interventi di analogo tenore, con contributi a favore della cittadinanza;

#### INTERROGA L'AMMINISTRAZIONE PER SAPERE:

Per quale ragione, al di là della mera discrezionalità esercitata dal Direttore generale, il progetto "Casa Protetta", di cui all'indirizzo strategico 4 "Sicurezza urbana e legalità" – obiettivo strategico «Percepire la sicurezza» (DUP 2020-2022), non afferente in alcun modo all'area di competenza della Direzione Istruzione, sia stato da questa direzione gestito, anziché dalla Direzione Corpo Polizia Municipale, con tutta evidenza depositaria delle competenze in materia;

Per quale ragione, interrogato il database dei provvedimenti dirigenziali dell'Ente, non risultino provvedimenti di liquidazione derivanti da quanto previsto dalla DD n. 06720/2019, avente ad oggetto "Riattivazione progetto Casa Protetta – Assunzione impegno di spesa per erogazione contributi in attuazione della deliberazione della Giunta comunale 2019/G/00386" che stabiliva di "[...] assumere un impegno di spesa di importo pari a € 115.563,53, come da accantonamento n. 2019/2735/2, a favore di soggetti diversi, per l'erogazione dei contributi in oggetto, a valere sul capitolo 39930 del Bilancio finanziario 2019-2021 – esercizio 2019, che presenta la necessaria disponibilità", nonché di "[...] di dare atto che, i contributi verranno trasferiti ai richiedenti aventi diritto con successivi provvedimenti di liquidazione".

Il Consigliere,

Dmitrij Palagi

La Consigliera,

Antonella Bundu



**Ora:17:12**

**Verbale: 317**

**ORDINE DEL GIORNO N. 2021/00105**

**OGGETTO:** Misure economiche a sostegno degli artigiani del Conventino - collegato a comunicazione n. 85/2021: "Ripercussioni Covid su economia della città"

**Proponenti: De Blasi Roberto, Masi Lorenzo**

**17:12 Interviene Milani Luca** informando che la seduta proseguirà come deciso in Conferenza dei Capo Gruppo, quindi con la discussione di Ordini del Giorno. Inoltre esprimendo la volontà di conferire con Gianassi, quale responsabile dei rapporti tra Giunta e Consiglieri, delle assenze che si verificano da parte degli Assessori, lasciando disattese le risposte che i Consiglieri formulano con le Interrogazione

**17:14 Interviene De Blasi Roberto** illustrando l'Ordine del Giorno n. 105

**17:19 Interviene Milani Luca**

**17:19 Interviene Conti Enrico**

**17:21 Interviene Milani Luca** per dichiarazioni di voto

**17:21 Interviene De Blasi Roberto**

17:22 - Esce dall'aula: Sparavigna Laura

**17:23 Interviene Milani Luca**

**17:23 Interviene Conti Enrico**

**17:25 Interviene Milani Luca**

**17:25 Interviene Cellai Jacopo**

**17:27 Interviene Milani Luca** ponendo in votazione l'Ordine del Giorno 2021/00105 del MSS

17:28 - Entra in aula: Sparavigna Laura

Presenti abilitati: 31

Favorevoli:7

Contrari:18

Astenuti:6

Non Votanti:1

**17:29 Esito Respinto**

**Favorevoli:** Bocci Ubaldo, Cellai Jacopo, De Blasi Roberto, Draghi Alessandro Emanuele, Masi Lorenzo, Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij

**Contrari:** Armentano Nicola, Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Cali Francesca, Calistri Leonardo, Conti Enrico, Di Puccio Stefano, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giuliani Maria Federica, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Pampaloni Renzo, Pastorelli Francesco, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Rufilli Mirco, Sparavigna Laura

**Astenuti:** Asciuti Andrea, Bussolin Federico, Cocollini Emanuele, Monaco Michela, Montelatici Antonio, Tani Luca

**Non Votanti:** Santarelli Luca

**ALLEGATO** . 1:Ordine del Giorno n. 2021/00105- collegato a comunicazione n. 85/2021:  
"Ripercussioni Covid su economia della città"- Respinto

**ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19/04/2021**

Ordine del Giorno N. 2021/00105

**ARGOMENTO N 317**

**Oggetto:** Misure economiche a sostegno degli artigiani del Conventino - collegato a comunicazione n. 85/2021: "Ripercussioni Covid su economia della città"

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di aprile alle ore 14:34 in videoconferenza, convocata dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente e in particolare di quanto espressamente previsto dalla L. 27/2020 e dalla L. n. 29 del 12.3.2021, in I convocazione, in seduta pubblica mediante trasmissione in streaming su canali pubblici.

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Luca Milani  
Assiste Il Segretario Generale Giuseppe Ascione

Fungono da scrutatori i signori Alessandra Innocenti, Donata Bianchi, Antonella Moro Bundu

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Luca MILANI	Massimo FRATINI
Nicola ARMENTANO	Maria Federica GIULIANI
Andrea ASCIUTI	Alessandra INNOCENTI
Donata BIANCHI	Lorenzo MASI
Ubaldo BOCCI	Michela MONACO
Patrizia BONANNI	Antonio MONTELATICI
Federico BUSSOLIN	Antonella MORO BUNDU
Francesca CALI	Dmitrij PALAGI
Leonardo CALISTRI	Renzo PAMPALONI
Jacopo CELLAI	Francesco PASTORELLI
Emanuele COCCOLINI	Letizia PERINI
Enrico CONTI	Massimiliano PICCIOLI
Roberto DE BLASI	Mirco RUFILLI
Stefano DI PUCCIO	Luca SANTARELLI
Alessandro Emanuele DRAGHI	Laura SPARAVIGNA
Barbara FELLECA	Luca TANI

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Angelo D'AMBRISI	Fabio GIORGETTI
Mimma DARDANO	Mario RAZZANELLI

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

Proponenti: Roberto De Blasi, Lorenzo Masi

**Vista:**

la mozione n.408/2020 l'Atto è fatto proprio dalla Terza Commissione ad oggetto: Casa dell'artigianato eccellenza di Firenze, per valutare la possibilità di utilizzare parte del complesso di Santa Maria Novella (ex caserma Mameli) quale luogo per collocare la Casa dell'Artigianato fiorentino.

Nell'atto in narrativa viene ribadito: "nell'opera di valorizzazione dell'artigianato fiorentino che da anni impegna l'Amministrazione della città di Firenze, che già dal 2016 ospita nel "conventino" in Via Giano della Bella il progetto "Officina creativa di Artex" con 29 realtà artigiane che spaziano dall'artigianato artistico locale fino a maestranze internazionali, laboratori artigianali e atelier d'artista;" invitando il Sindaco a: "creare una forte sinergia (sia a livello comunicativo che di connessione) tra il nuovo polo e quello esistente presso il Conventino dove ha sede il progetto "Officina creativa di Artex".

Nella mozione inoltre viene ritenuto necessario un impegno specifico da parte degli attori pubblici e privati per attrarre nel mondo artigiano i più giovani, e per trasferire loro quelle competenze distintive che rappresentano il capitale sociale immateriale che si traduce nei prodotti artigianali prodotti sul nostro territorio, rendendoli inimitabili e anche per questo apprezzati e ricercati in tutto il mondo.

**Dato che:**

l'amministrazione comunale Fiorentina è sempre stata vicina al mondo degli artigiani poiché li ritiene un pezzo importante e insostituibile della identità, dell'economia e del lavoro della città cancellando alcune mensilità degli affitti agli artigiani che hanno la propria attività in immobili di proprietà comunale e che tale misura però non ha riguardato gli artigiani del Conventino (immobile di proprietà comunale) in quanto, non pagano alcun affitto al Comune di Firenze, essendo il rapporto diretto tra artigiani e Artex, la quale a sua volta utilizza in concessione beni del Comune di Firenze.

**Appreso che:**

pare che l'Amministrazione comunale abbia messo a disposizione un progetto ulteriore per il biennio 2020/21 finalizzato a sostenere e promuovere le realtà artigiane presenti in Artex e che "Artex utilizza e utilizzerà" con finalità di promozione dell'attività degli artigiani.

**Verificato che:**

la grave condizione economica dei conduttori del Conventino è evidentemente di pari valore a quella di tutti gli artigiani della categoria che esercitano la loro attività in spazi di proprietà comunale condotti in locazione e che hanno beneficiato dell'esonero per alcuni mesi dal pagamento del relativo canone, sarebbe auspicabile dunque che gli ulteriori contributi che l'Amministrazione intende erogare al gestore Artex siano indirizzati al sostegno economico nei confronti degli artigiani in questo momento;

Tutto ciò premesso

**IL CONSIGLIO COMUNALE INVITA IL SINDACO E LA GIUNTA**

a prevedere l'erogazione di un contributo economico al gestore del conventino Artex destinato a supportare le necessità degli artigiani di quella realtà e laddove questo fosse già previsto in bilancio, a vincolare la destinazione delle risorse affinché possano costituire ristori per tutti i conduttori del bene comune del conventino quali l'esonero dai canoni di locazione per un numero di 4 mesi, così come è avvenuto per i diretti conduttori degli immobili di proprietà comunale.

Posto in votazione l'atto si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente del Consiglio Comunale assistito dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	7:	Ubaldo Bocci, Jacopo Cellai, Roberto De Blasi, Alessandro Emanuele Draghi, Lorenzo Masi, Antonella Moro Bundu, Dmitrij Palagi
contrari	18:	Luca Milani, Nicola Armentano, Donata Bianchi, Patrizia Bonanni, Francesca Cali, Leonardo Calistri, Enrico Conti, Stefano Di Puccio, Barbara Felleca, Massimo Fratini, Maria Federica Giuliani, Alessandra Innocenti, Renzo Pampaloni, Francesco Pastorelli, Letizia Perini, Massimiliano Piccioli, Mirco Ruffilli, Laura Sparavigna,
astenuti	6:	Andrea Asciti, Federico Bussolin, Emanuele Cocollini, Michela Monaco, Antonio Montelatici, Luca Tani,
non votanti	1:	Luca Santarelli,

essendo presenti 32 consiglieri

ESITO: Respinta

**Ora:17:30**

**Verbale: 318**

**ORDINE DEL GIORNO N. 2021/00213**

**OGGETTO:** Linea diretta con le società di servizi partecipate dedicato agli anziani - collegato alla proposta di delibera n. 08/2021 "Documenti di programmazione 2021/2023: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa e piano triennale investimenti".

**Proponente: Draghi Alessandro Emanuele**

**17:30 Interviene Milani Luca**

**17:30 Interviene Draghi Alessandro Emanuele** illustrando l'Ordine del Giorno 213

**17:32 Interviene Milani Luca**

**17:32 Interviene Armentano Nicola** proponendo l'invio dell'Ordine del Giorno in commissione

**17:35 Interviene Milani Luca**

**17:36 Interviene Draghi Alessandro Emanuele**

**17:36 Interviene Milani Luca** esplicitando che la scelta della Commissione sarà a cura dell'Ufficio di Presidenza

**17:36 Interviene Draghi Alessandro Emanuele** dichiarando che la proposta di Armentano non sarà accettata

**17:37 Interviene Milani Luca**

**17:37 Interviene Bussolin Federico**

**17:38 Interviene Milani Luca**

**17:38 Interviene Moro Bundu Anronella**

**17:39 Interviene Milani Luca**

**17:39 Interviene Cocollini Emanuele**

**17:41 Interviene Milani Luca**

**17:41 Interviene De Blasi Roberto**

**17:45 Interviene Milani Luca**

**17:45 Interviene Bocci Ubaldo**

**17:46 Interviene Milani Luca**

**17:46 Interviene Innocenti Alessandra**

**17:49 Interviene Milani Luca**

**17:49 Interviene Palagi Dmitrij**

**17:50 - Esce dall'aula: Dardano Mimma**

**17:53 Interviene Milani Luca** per dichiarazione di voto

**17:53 Interviene Armentano Nicola**

**17:55 Interviene Milani Luca**

**17:55 - Esce dall'aula: Bocci Ubaldo**

**17:56 Interviene Cocollini Emanuele**

**17:57 Interviene Milani Luca**

**17:57 Entra in aula Bocci Ubaldo**

17:57 Interviene Bocci Ubaldo  
17:58 Interviene Milani Luca  
17:58 Interviene Draghi Alessandro Emanuele  
18:01 Interviene Milani Luca  
18:01 Interviene Moro Bundu Anronella  
18:02 Interviene Milani Luca  
18:02 Interviene Bussolin Federico  
18:03 Interviene Milani Luca  
18:03 Interviene Innocenti Alessandra  
18:04 Interviene Milani Luca  
18:04 Interviene Palagi Dmitrij  
18:06 Interviene Milani Luca  
18:06 Interviene Felleca Barbara  
18:08 Interviene Milani Luca ponendo in votazione l'Ordine del Giorno n. 2021/00213 del  
Consigliere Draghi Alessadro Emanuele

Presenti abilitati: 30  
Favorevoli:12  
Contrari:18  
Astenuti:0  
Non Votanti:0

#### **18:10 Esito Respinto**

**Favorevoli:** Asciti Andrea, Bocci Ubaldo, Bussolin Federico, Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele, De Blasi Roberto, Draghi Alessandro Emanuele, Monaco Michela, Montelatichi Antonio, Moro Bundu Antonella, Palagi Dmtrij, Tani Luca

**Contrari:** Armentano Nicola, Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Cali Francesca, Calistri Leonardo, D'Ambrisi Angelo, Di Puccio Stefano, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Pampaloni Renzo, Pastorelli Francesco, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Rufilli Mirco, Santarelli Luca, Sparavigna Laura

**ALLEGATO . 1:**Ordine del Giorno n. 2021/00213- collegato alla Prop, Delib. 2021/0008-  
Documenti di programmazione 2021/2023..... Respinto



ALLEGATO N° 1  
ARGOMENTO N° 318

**ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19/04/2021**

**Ordine del Giorno N. 2021/00213**

**ARGOMENTO N 318**

**Oggetto:** Linea diretta con le società di servizi partecipate dedicato agli anziani - collegato alla proposta di delibera n. 08/2021 "Documenti di programmazione 2021/2023: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa e piano triennale investimenti".

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di aprile alle ore 14:34 in videoconferenza, convocata dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente e in particolare di quanto espressamente previsto dalla L. 27/2020 e dalla L. n. 29 del 12.3.2021, in I convocazione, in seduta pubblica mediante trasmissione in streaming su canali pubblici.

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Luca Milani

Assiste Il Segretario Generale Giuseppe Ascione

Fungono da scrutatori i signori Alessandra Innocenti, Donata Bianchi, Antonella Moro Bundu

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Luca MILANI	Barbara FELLECA
Nicola ARMENTANO	Massimo FRATINI
Andrea ASCIUTI	Alessandra INNOCENTI
Donata BIANCHI	Michela MONACO
Ubaldo BOCCI	Antonio MONTELATICI
Patrizia BONANNI	Antonella MORO BUNDU
Federico BUSSOLIN	Dmitrij PALAGI
Francesca CALI	Renzo PAMPALONI
Leonardo CALISTRI	Francesco PASTORELLI
Jacopo CELLAI	Letizia PERINI
Emanuele COCCOLINI	Massimiliano PICCIOLI
Angelo D'AMBRISI	Mirco RUFILLI
Roberto DE BLASI	Luca SANTARELLI
Stefano DI PUCCIO	Laura SPARAVIGNA
Alessandro Emanuele DRAGHI	Luca TANI

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Enrico CONTI	Maria Federica GIULIANI
Mimma DARDANO	Lorenzo MASI
Fabio GIORGETTI	Mario RAZZANELLI

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

Proponente: Alessandro Draghi

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

PREMESSO che è attualmente in corso una delle crisi sanitarie più gravi che l'Italia abbia dovuto affrontare nel corso della sua storia repubblicana; nel corso dei mesi sono state prese misure straordinarie a livello nazionale e locale volte a limitare la diffusione del Covid-19; VERIFICATO che sembrano essere particolarmente a rischio alcune categorie di cittadini ben definite, primi fra tutti gli anziani e gli immunodepressi ;

ATTESO che sia fra i compiti principali dell'amministrazione adottare tutte le misure che saranno necessarie per tutelare i cittadini, con particolare attenzione per le categorie definite a maggior rischio;

PRESO ATTO che il Comune di Firenze è socio di maggioranza o comunque detiene partecipazioni di molte società che forniscono alcuni dei servizi principali per la cittadinanza;

EVIDENZIATO che i soggetti anziani dei nuclei familiari hanno in generale meno familiarità con alcune nuove tecnologie che sono necessaria oramai per interfacciarsi con la P.A. ( mail, PEC, firma digitale, utilizzo della smartcard, documenti in jpeg e pdf); che quindi risulta ancora utile un contatto telefonico diretto con una "voce umana" per questi soggetti;

TENUTO CONTO che esiste il numero 055055 di Linea Comune, il servizio multicanale integrato dell'Area Metropolitana di Firenze che comprende anche il Comune

#### INVITA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

affinché, per quanto di loro competenza si attivino perché venga istituito, presso le Società di Servizi, un numero appositamente dedicato agli ultra sessantacinquenni che sia in grado di fornire un supporto specifico nell'interfacciarsi con le aziende partecipate, in particolare fornendo assistenza a tutti quei cittadini che hanno maggiore difficoltà ad una gestione "telematica" della loro pratica e che sovente si assemano presso gli uffici.

Posto in votazione l'atto si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente del Consiglio Comunale assistito dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	12:	Andrea Asciti, Ubaldo Bocci, Federico Bussolin, Jacopo Cellai, Emanuele Cocollini, Roberto De Blasi, Alessandro Emanuele Draghi, Michela Monaco, Antonio Montelatici, Antonella Moro Bundu, Dmitrij Palagi, Luca Tani
------------	-----	---

contrari	18:	Luca Milani, Nicola Armentano, Donata Bianchi, Patrizia
----------	-----	---

Bonanni, Francesca Call, Leonardo Calistri, Angelo D'Ambrisi, Stefano Di Puccio, Barbara Felleca, Massimo Fratini, Alessandra Innocenti, Renzo Pampaloni, Francesco Pastorelli, Letizia Perini, Massimiliano Piccioli, Mirco Ruffilli, Luca Santarelli, Laura Sparavigna,

astenuti 0:

non votanti 0:

essendo presenti 30 consiglieri

ESITO: Respinta

**Ora:18:10**

**Verbale: 319**

**MOZIONE N. 2021/00453**

**OGGETTO:** Sostegno alla semplificazione dei Regolamenti comunali

**Proponente:** Commissione Affari Istituzionali

**Istruttoria:** Comm. AA.II, 08.04.21 Favorevole di tutti i presenti

**18:10 Interviene Milani Luca** proponendo come deciso in Conferenza dei Capo Gruppo la Mozione 453 proposta dalla Commissione Affari Istituzionali, chiedendo ai consiglieri Felleca Barbara e Razzanelli Mario di esporla in aula.

**18:12 Interviene Felleca Barbara**

**18:12 Interviene Milani Luca**

**18:12 Interviene Razzanelli Mario** autorizzando all'illustrazione dell'atto il Presidente del Consiglio

**18:12 Interviene Milani Luca** illustrando la Mozione 2021/00453

18:14 - Esce dall'aula: Masi Lorenzo

**18:18 Interviene Felleca Barbara**

**18:23 Interviene Milani Luca**

**18:23 Interviene Palagi Dmitrij** asserendo che gli studi universitari sui Regolamenti rappresenteranno un supporto importante per i Consiglieri, ma le forze politiche, anche quelle non appartenenti alla Commissione AA.II, dovranno partecipare alla revisione dei Regolamenti per garantire il sistema

18:25 - Esce dall'aula: Montelatici Antonio

18:25 - Esce dall'aula: De Blasi Roberto

**18:27 Interviene Milani Luca** esplicitando che la volontà politica è di coinvolgere anche coloro che non fanno parte della suddetta commissione al fine di dar seguito a quanto stabilito nella Mozione

**18:28 Interviene Razzanelli Mario**

**18:28 Interviene Milani Luca** ponendo in votazione la Mozione 2021/00453 della Comm. AA.II.

Presenti abilitati: 28

Favorevoli:28

Contrari:0

Astenuti:0

Non Votanti:0

**18:30 Esito Approvata**

**Favorevoli:** Armentano Nicola, Asciti Andrea, Bianchi Donata, Bocci Ubaldo, Bonanni Patrizia, Bussolin Federico, Cali Francesca, Calistri Leonardo, Cocollini Emanuele, Conti Enrico, D'Ambrisi Angelo, Di Puccio Stefano, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giuliani Maria Federica, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Moro Bundu Antonella, Palagi Dmtrij, Pampaloni Renzo, Pastorelli Francesco, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Razzanelli Mario, Ruffilli Mirco, Santarelli Luca, Sparavigna Laura, Tani Luca



ALLEGATO N° 1  
ARGOMENTO N° 319

**ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19/04/2021**

Mozione N. 2021/00453

**ARGOMENTO N 319**

**Oggetto:** Sostegno alla semplificazione dei Regolamenti comunali

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di aprile alle ore 14:34 in videoconferenza, convocata dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente e in particolare di quanto espressamente previsto dalla L. 27/2020 e dalla L. n. 29 del 12.3.2021, in I convocazione, in seduta pubblica mediante trasmissione in streaming su canali pubblici.

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Luca Milani

Assiste Il Segretario Generale Giuseppe Ascione

Fungono da scrutatori i signori Alessandra Innocenti, Donata Bianchi, Antonella Moro Bundu

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Luca MILANI	Massimo FRATINI
Nicola ARMENTANO	Maria Federica GIULIANI
Andrea ASCIUTI	Alessandra INNOCENTI
Donata BIANCHI	Antonella MORO BUNDU
Ubaldo BOCCI	Dmitrij PALAGI
Patrizia BONANNI	Renzo PAMPALONI
Federico BUSSOLIN	Francesco PASTORELLI
Francesca CALI	Letizia PERINI
Leonardo CALISTRI	Massimiliano PICCIOLI
Emanuele COCOLLINI	Mario RAZZANELLI
Enrico CONTI	Mirco RUFILLI
Angelo D'AMBRISI	Luca SANTARELLI
Stefano DI PUCCIO	Laura SPARAVIGNA
Barbara FELLECA	Luca TANI

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Jacopo CELLAI	Fabio GIORGETTI
Mimma DARDANO	Lorenzo MASI
Roberto DE BLASI	Michela MONACO
Alessandro Emanuele DRAGHI	Antonio MONTELATICI

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

## IL CONSIGLIO COMUNALE DI FIRENZE

### PREMESSO CHE

- nel 2020 il Comune di Firenze ha avviato un processo di revisione dei propri Regolamenti, finalizzato a standardizzarne lo schema logico e funzionale ed a semplificarne il linguaggio, a beneficio sia delle Direzioni che tali Regolamenti applicano, che dei cittadini che tali Regolamenti devono osservare;
- la richiamata operazione di revisione si inserisce nell'obiettivo, nazionale e comunitario, tendente alla sempre maggiore semplificazione del corpus normativo e regolamentare dell'Amministrazione, a beneficio della efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, ed anche a tutela dei terzi;
- il corpus regolamentario del Comune di Firenze è costituito da circa 150 Regolamenti, molti dei quali risalenti agli anni 1970/80, ed altri più recenti;
- nella intrapresa operazione di revisione è già stata riscontrata una rilevante disomogeneità nei Regolamenti ad oggi esistenti nel Comune di Firenze, alcuni dei quali sarebbero correttamente classificabili come disciplinari, e viceversa;
- la stratificazione regolamentare, la disomogeneità nella struttura e nel linguaggio, potrebbero ingenerare incertezze applicative per i Funzionari che sono chiamati ad attuarli, e difficoltà di comprensione per i cittadini che devono osservarli

### EVIDENZIATO CHE

- Il Dipartimento Scienze Giuridiche dell'Università degli studi di Firenze da tempo ha avviato una linea di ricerca relativa proprio allo studio per la semplificazione degli atti e delle procedure anche delle amministrazioni locali, ed il Comune di Firenze rappresenta per UNIFI un campione di ricerca molto rappresentativo rispetto ai Comuni medio-grandi italiani
- Per il Comune di Firenze, la collaborazione con UNIFI rappresenta elemento di sicuro interesse in vista della programmata ed auspicata semplificazione regolamentare, stante la convergenza di interessi tra i due Enti in ordine al tema della semplificazione logico-funzionale e del linguaggio dei regolamenti comunali

### PRESO ATTO CHE

- Comune di Firenze ed UNIFI hanno stipulato un Accordo di ricerca ex art. 15 della L. 241/90, mirante alla realizzazione di un Vademecum sulla omogeneizzazione, semplificazione logico funzionale e del linguaggio dei Regolamenti comunali,
- Il vademecum rappresenterà strumento di sicuro interesse sia per il Consiglio Comunale, sia per tutte le Direzioni dell'Ente in vista della semplificazione della struttura logica, del linguaggio ed unificazione del corpus regolamentare, anche attraverso la testunificazione
- Stante il relevantissimo interesse dell'attività immaginata, si rende necessario un atto di indirizzo generale del Consiglio che sancisca l'avvio dei lavori, sollecitando e promuovendo la indispensabile collaborazione con UNIFI delle singole Direzioni, che saranno interessate e coinvolte nella fase di censimento dei Regolamenti esistenti

- Il lavoro di censimento è indispensabile e prodromico sia al perfezionamento del vademecum da consegnare alle strutture dell'amministrazione (direttori) per l'adozione futura di regolamenti, sia perché potrà costituire il punto di partenza per porre in essere linee concrete di intervento in direzione della testunificazione (es. di 20 regolamenti vigenti in un settore prospettare la riduzione a 2), e semplificazione
- la Commissione Affari Istituzionali potrà e dovrà essere immediatamente coinvolta nel lavoro progettato, con ruolo di costante monitoraggio della ricerca nel lavoro di semplificazione regolamentare, e relazione con il Consiglio e la Giunta. In particolare, spetterà alla Commissione Affari Istituzionali il monitoraggio sullo "stato di avanzamento dei lavori", anche mediante l'audizione con cadenza periodica del borsista che sarà incaricato della ricerca

#### **Invita il Sindaco e la Giunta**

- a far conoscere presso le Direzioni e gli Uffici l'esistenza dell'accordo con UNIFI, diretto alla omogeneizzazione, semplificazione logico funzionale e del linguaggio dei Regolamenti comunali vigenti
- favorire la più ampia collaborazione delle Direzioni e degli Uffici al lavoro di reperimento, ricognizione e verifica dei Regolamenti esistenti che sarà effettuato da UNIFI, a mezzo di un borsista all'uopo incaricato, anche mediante la ricognizione da parte delle Direzioni del Comune
- individuare negli Uffici della Direzione del Consiglio, i responsabili tecnici ed amministrativi della ricerca, anche a supporto al Consiglio ed alle Commissioni Consiliari nella loro attività e di ovvio raccordo con le strutture della DSG dell'Università di Firenze.

Posto in votazione l'atto si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente del Consiglio Comunale assistito dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	28:	Luca Milani, Nicola Armentano, Andrea Asciti, Donata Bianchi, Ubaldo Bocci, Patrizia Bonanni, Federico Bussolin, Francesca Cali, Leonardo Calistri, Emanuele Cocollini, Enrico Conti, Angelo D'Ambrisi, Stefano Di Puccio, Barbara Felleca, Massimo Fratini, Maria Federica Giuliani, Alessandra Innocenti, Antonella Moro Bundu, Dmitrij Palagi, Renzo Pampaloni, Francesco Pastorelli, Letizia Perini, Massimiliano Piccioli, Mario Razzanelli, Mirco Rufilli, Luca Santarelli, Laura Sparavigna, Luca Tani
contrari	0:	
astenuti	0:	
non votanti	0:	

essendo presenti 28 consiglieri

**ESITO: Approvata**

Sulla Mozione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Commissioni	Data Invio	Data Scadenza	Data Parere	Testo Parere
Comm. Affari Istituzionali	08/04/2021	---	08/04/2021	Favorevole di tutti i presenti

**Ora:18:30**

**Verbale: 320**

**MOZIONE N. 2021/00158**

**OGGETTO:** Raccolta porta a porta

**Proponente:** Pastorelli Francesco, Calistri Leonrdo, Innocenti Alessandra, Bianchi Donata, Conti Enrico, De Blasi Roberto

**Istruttoria:** Comm. 6 25.02.2021 Favorevole

**18:30 Interviene Milani Luca** informando che l'ordine dei lavori procederà come deciso anticipando atti richiesti i

**18:31 Interviene Pastorelli Francesco** illustrando la Mozione 2021/00158

**18:33 Interviene Milani Luca**

**18:34 Interviene Pastorelli Francesco** (problemi di connessione- riprende)

**18:38 Interviene Milani Luca**

**18:38 Interviene Calistri Leonardo**

**18:40 Interviene Milani Luca**

**18:40 Interviene Bussolin Federico**

**18:44 Interviene Milani Luca**

**18:44 Interviene Palagi Dmitrij**

**18:49 Interviene Milani Luca**

**18:49 Interviene Cocollini Emanuele**

**18:52 Interviene Milani Luca**

**18:52 Interviene Innocenti Alessandra**

**18:56 Interviene Milani Luca**

**18:56 Interviene Draghi Alessandro Emanuele**

**18:59 Interviene Milani Luca** per dichiarazioni di voto

**18:59 Interviene Palagi Dmitrij**

19:00 - Esce dall'aula: D'Ambrisi Angelo

**19:01 Interviene Milani Luca**

**19:01 Interviene Bussolin Federico**

**19:02 Interviene Milani Luca**

**19:02 Interviene Pastorelli Francesco**

**19:02 Interviene Milani Luca**

**19:05 Interviene Draghi Alessandro Emanuele**

**19:06 Interviene Milani Luca** ponendo in votazione la Mozione 2021/00158

Presenti abilitati: 28

Favorevoli:20

Contrari:5

Astenuti:3


Non Votanti:0

**19:06 Esito Approvata**

**Favorevoli:** Armentano Nicola, Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Cali Francesca, Calistri Leonardo, Conti Enrico, Di Puccio Stefano, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Moro Bundu Antonella Palagi Dmitrij, Pampaloni Renzo, Pastorelli Francesco, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Rufilli Mirco, Santarelli Luca, Sparavigna Laura

**Contrari:** Asciuti Andrea, Bocci Ubaldo, Bussolin Federico, Cocollini Emanuele, Tani Luca

**Astenuti:** Cellai Jacopo, Draghi Alessandro Emanuele, Razzanelli Mario



**ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19/04/2021**

Mozione N. 2021/00158

**ARGOMENTO N 320**

**Oggetto:** Raccolta porta a porta

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di aprile alle ore 14:34 in videoconferenza, convocata dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente e in particolare di quanto espressamente previsto dalla L. 27/2020 e dalla L. n. 29 del 12.3.2021, in I convocazione, in seduta pubblica mediante trasmissione in streaming su canali pubblici.

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Luca Milani

Assiste Il Segretario Generale Giuseppe Ascione

Fungono da scrutatori i signori Alessandra Innocenti, Donata Bianchi, Antonella Moro Bundu

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Luca MILANI	Barbara FELLECA
Nicola ARMENTANO	Massimo FRATINI
Andrea ASCIUTI	Alessandra INNOCENTI
Donata BIANCHI	Antonella MORO BUNDU
Ubaldo BOCCI	Dmitrij PALAGI
Patrizia BONANNI	Renzo PAMPALONI
Federico BUSSOLIN	Francesco PASTORELLI
Francesca CALI	Letizia PERINI
Leonardo CALISTRI	Massimiliano PICCIOLI
Jacopo CELLAI	Mario RAZZANELLI
Emanuele COCCOLINI	Mirco RUFILLI
Enrico CONTI	Luca SANTARELLI
Stefano DI PUCCIO	Laura SPARAVIGNA
Alessandro Emanuele DRAGHI	Luca TANI

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Angelo D'AMBRISI	Maria Federica GIULIANI
Mimma DARDANO	Lorenzo MASI
Roberto DE BLASI	Michela MONACO
Fabio GIORGETTI	Antonio MONTELATICI

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Firenze sta attuando il nuovo piano per la raccolta dei rifiuti denominato "Firenze città circolare", approvato da Ato Toscana Centro lo scorso Settembre quale variante al contratto di servizio stipulato nel 2017 con il gestore Alia Servizi Ambientali SpA, che ha l'obiettivo di innalzare la quantità e la qualità della raccolta differenziata nella Città di Firenze, al fine di rispettare e anticipare gli obiettivi posti dalle direttive europee in materia di economica circolare;

PRESO ATTO che, attualmente, la raccolta differenziata a Firenze è pari al 53,7% dei rifiuti globalmente prodotti in città, e che il nuovo piano dei rifiuti sopra citato si pone l'obiettivo di raggiungere il 70% di raccolta differenziata entro la fine del 2024, ed il 60% di materiali riciclati entro la fine del 2025;

RILEVATO che detta variante è dunque in linea con le direttive europee che pongono alcune scadenze perentorie quali:

- un obiettivo comune dell'UE del 65% per il riciclaggio dei rifiuti urbani entro il 2035 (del 55% entro il 2025 e del 60% entro il 2030);
- un obiettivo comune dell'UE del 70% per il riciclaggio dei rifiuti d'imballaggio entro il 2030;
- un obiettivo vincolante di riduzione del collocamento in discarica a un massimo del 10% dei rifiuti urbani entro il 2035;
- il divieto di collocare in discarica i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e l'obbligo di raccolta differenziata per i rifiuti organici entro il 2023 e per i rifiuti tessili e i rifiuti domestici pericolosi entro il 2025;
- la promozione di strumenti economici per scoraggiare il collocamento in discarica;
- la semplificazione e il miglioramento delle definizioni e l'armonizzazione dei metodi di calcolo per i tassi di riciclaggio in tutta l'UE;
- misure concrete per promuovere il riutilizzo e stimolare le simbiosi industriali, trasformando il sottoprodotto di un'industria nella materia prima di un'altra industria;
- regimi di responsabilità estesa del produttore destinati ai produttori affinché immettano sul mercato prodotti più ecologici e sostengano i sistemi di recupero e riciclaggio (ad esempio per gli imballaggi, le batterie, le apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso);

PRESO ATTO che il nuovo Piano dei rifiuti della Città di Firenze – come illustrato dall'assessore all'Ambiente in sede di Commissione ambiente e presso tutti i consigli di Quartiere nel mese di Ottobre e Novembre 2020 – prevede di raggiungere tali importanti e imprescindibili obiettivi mediante la messa a terra di due diverse modalità di raccolta dei rifiuti che tengono conto della conformazione morfologica ed urbanistica del territorio comunale fiorentino, e più precisamente:

- mediante la raccolta porta a porta nelle zone collinari a più bassa urbanizzazione confinanti con comuni che hanno già avviato la medesima trasformazione, che riguarderà complessivamente 25.000 utenze;
- mediante la raccolta su strada tramite profilazione dell'utente e tracciabilità dei rifiuti attraverso l'installazione di nuovi cassonetti con accesso tecnologico, che riguarderà 151.000 utenze;

PRESO ATTO che l'amministrazione, come condiviso con il gestore, dopo aver svolto diverse assemblee online nei mesi di Ottobre e Novembre aperte a tutta la cittadinanza insieme ai Presidenti dei 2 Quartieri interessati dal primo lotto del Piano (Quartiere 5 e Quartiere 2), e dopo aver inviato ad ogni utenza una comunicazione che preannunciava la visita di un informatore Alia, ha iniziato, lo scorso Ottobre, a dare attuazione al Piano mediante la distribuzione del materiale per la raccolta porta a porta alle utenze di Castello, Careggi, Serpiolle, San Domenico, Bolognese-Faentina, Settignano, Ponte a Mensola, per un totale di 10.000 utenze coinvolte;

RILEVATO che quanto precede è puntualmente riportato e costantemente aggiornato sul sito <https://www.firezeczittacircolare.it/punto/> (sezione "A che punto siamo") e che il prossimo 15 Febbraio partirà la raccolta dei rifiuti mediante questa nuova modalità porta a porta nelle suddette zone;

AUDITO, in data 28.01.2021, in Commissione ambiente, il direttore di Alia SpA, Domenico Scamardella, il quale ha fatto presente che alla data del 23 Gennaio 2021 sono stati consegnati, casa per casa, dagli informatori Alia n. 8.133 kit sul territorio interessato dei Quartieri 2 e 5; che 1.067 non sono stati consegnati perché i cittadini non sono stati trovati in casa e a questi è stato lasciato un avviso, invitandoli a ritirare il materiale presso la sede di ciascun Quartiere dove è stato realizzato un Alia-point; che solo in 17 casi il kit è stato rifiutato; che in 901 casi sono stati rinvenuti cittadini che non avevano attivata una utenza Tari (di cui 405 risultavano dai registri anagrafici del Comune, mentre 496 erano privi anche di tale iscrizione);

PRESO ATTO che per Ponte a Ema, nel Quartiere 3, la distribuzione del materiale e la raccolta porta a porta è già partita dalla scorsa estate per un totale di 1.000 utenze e non ha destato particolari criticità e problemi né nella fase di distribuzione del materiale né in quella di partenza della nuova modalità di raccolta;

EVIDENZIATO che invece, nel Quartiere 5, si sono riscontrate delle criticità in talune vie per la presenza di condomini più grandi, di marciapiedi di dimensioni ridotte o di particolari casi legati alla difficoltà di tenere in casa i nuovi contenitori;

APPURATO, come illustrato dal Direttore di Alia, che in tali casi i Dirigenti di Alia, in accordo con l'assessorato e con il Quartiere, anche mediante nuove assemblee tenutesi online, sono intervenuti per apportare dei correttivi che andassero incontro alle richieste della cittadinanza, quali la raccolta mediante contenitori condominiali e non singoli;

RITENUTO pertanto come il nuovo Piano dei rifiuti necessiti di essere adeguatamente accompagnato dall'amministrazione e dal gestore, specie laddove è prevista la modalità della raccolta porta a porta, che maggiormente impatta sulle abitudini dei cittadini;

RILEVATO, poi, come sia prevista la totale scomparsa dei cassonetti su strada fatta eccezione per i raccoglitori del vetro, e l'assoluta esiguità del quantitativo di cestini presenti;

CONDIVISA totalmente la finalità del nuovo piano dei rifiuti che si inserisce nel solco dell'economia circolare e delle politiche tese alla transizione green ed al miglioramento dell'ambiente e della salute dei cittadini;

#### **INVITA IL SINDACO E LA GIUNTA**

1. A monitorare periodicamente, insieme anche alla Commissione Ambiente, l'andamento del nuovo Piano, con particolare attenzione alle zone via via interessate dalla modalità di raccolta porta a porta, al fine di attenuare i disagi che possono emergere dalla nuova modalità di raccolta individuando soluzioni di concerto col gestore;
2. a prevedere l'installazione di un congruo numero di contenitori, di dimensioni contenute, idonei a conferire le deiezioni degli animali domestici ed eventuali piccoli oggetti (quali mozziconi di sigaretta), da collocarsi sulla pubblica via e negli spazi verdi presenti nelle aree interessate dalla raccolta porta a porta;
3. a comunicare periodicamente alla Commissione Ambiente gli esiti dei controlli sulle utenze risultanti non attive, e quindi a rendere conto dell'avanzamento dell'attività di accertamento e recupero dell'evasione.

Posto in votazione l'atto si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente del Consiglio Comunale assistito dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli                      20:    Luca Milani, Nicola Armentano, Donata Bianchi, Patrizia Bonanni, Francesca Cali, Leonardo Calistri, Enrico Conti, Stefano Di Puccio, Barbara Felleca, Massimo Fratini,

Alessandra Innocenti, Antonella Moro Bundu, Dmitrij Palagi, Renzo Pampaloni, Francesco Pastorelli, Letizia Perini, Massimiliano Piccioli, Mirco Rufilli, Luca Santarelli, Laura Sparavigna

contrari 5: Andrea Asciuti, Ubaldo Bocci, Federico Bussolin, Emanuele Cocollini, Luca Tani,  
astenuti 3: Jacopo Cellai, Alessandro Emanuele Draghi, Mario Razzanelli,  
non votanti 0:

essendo presenti 28 consiglieri

ESITO: Approvata

Sulla Mozione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Commissioni	Data Invio	Data Scadenza	Data Parere	Testo Parere
Comm. 6	11/02/2021	26/02/2021	25/02/2021	Favorevole

**Ora:19:09**

**Verbale: 320**

**ORDINE DEL GIORNO N. 2021/00503**

**OGGETTO:** Incrementare la raccolta di rifiuti più maleodoranti - collegato alla Mozione 158-21  
"Raccolta porta a porta

**Proponente: Draghi Alessandro Emanuele**

**19:09 Interviene Milani Luca**

**19:09 Interviene Draghi Alessandro Emanuele** illustrando l'Ordine del Giorno 2021/00503

**19:10 Interviene Milani Luca**

**19:10 Interviene Innocenti Alessandra** proponendo l'invio dell'Ordine del Giorno in commissione

**19:12 Interviene Milani Luca**

**19:12 Interviene Draghi Alessandro Emanuele** accettando la proposta dell'invio in commissione

**19:12 Interviene Milani Luca** chiudendo la seduta

**ALLEGATO . 2:Ordine del Giorno n. 2021/00503 collegato alla Mozione 2021/00158-Rinviato**



**GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D'ITALIA**

---

ODG n. 503-21

Proponente: Alessandro Draghi

Oggetto: incrementare la raccolta di rifiuti più maleodoranti

Collegata a : Mozione n. 158/2021 "Raccolta porta a porta "

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

VISTO che Alia è una partecipata del Comune di Firenze;

VISTA la mozione 158/2021;

TENUTO CONTO che pannolini e pannoloni vanno nell'indifferenza, che di solito è ritirata il mercoledì; che l'umido viene raccolto due volte a settimana;

CONSIDERATO che gli scarti di accessori igienici e ausili per l'aiuto all'incontinenza non potendo restare in casa per una settimana intera, la cittadinanza è spinta a gettare questo tipo di rifiuto in altri luoghi, oppure spesso rimangono fuori casa nei contenitori per 6 giorni;

RILEVATO che la raccolta porta a porta dei rifiuti organici ad oggi è organizzata attraverso due ritiri (domenica sera e il giovedì sera) anche nei mesi estivi

**INVITA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

a farsi carico presso Alia per incrementare il servizio di raccolta porta a porta per quanto riguarda:

- i pannoloni e pannolini almeno due volte a settimana;
- l'umido nel periodo maggio-settembre almeno tre volte a settimana.

Firenze, 19/04/202




Consiglio Comunale del 19.04/2021

VERBALE FATTO E SOTTOSCRITTO

Deliberazione n. DPC2021/00015-DC2021/00016

IL SEGRETARIO GENERALE

(Giuseppe Ascione)  


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

(Luca Milani)  


IL VICE PRESIDENTE VICARIO DEL CONSIGLIO

(Cocollini Emanuele)  
